



CITTÀ DI CARPI

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022

Approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Carpi n.199/2020

INDICE

SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1 - Premessa

1.1 La corruzione e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni: definizione

1.2 Il contesto internazionale

1.3 L'ordinamento nazionale

1.4 Il rischio corruttivo nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19

1.5 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Comune di Carpi

2. Il processo di adozione del PTPCT

3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

4 La gestione del rischio

4.1 – La metodologia

4.2 – Analisi del contesto

4.2.1 – Analisi del contesto esterno

4.2.1.1 – Il contesto regionale

4.2.1.2 – Il contesto provinciale

4.2.2 – Analisi del contesto interno. Individuazione delle aree e delle sotto-aree di rischio. Mappatura dei processi. Valutazione del rischio. Trattamento del rischio.

4.3 Parte I – Misure di trattamento trasversali

4.3.1. Controlli interni

4.3.1.1 Informatizzazione dei processi

4.3.1.2 Trasparenza

4.3.1.3 Codice di comportamento

4.3.1.4 Formazione in tema di anticorruzione

4.3.1.5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

4.3.1.6 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione

4.3.1.7 Astensione in caso di conflitto di interesse

4.3.1.8 Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra istituzionali

4.3.1.9 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

4.3.1.10 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

4.3.1.11 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage – revolving doors)

4.3.1.12 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

4.3.1.13 Misure di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata

4.3.1.14 Misure antiriciclaggio

4.3.1.15 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

4.3.1.16 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

4.3.1.17. Monitoraggio dei rapporti amministrazione – soggetti esterni

4.3.1.18. Società ed enti di diritto privato controllati o partecipati

4.3.2 Parte II – Misure di trattamento specifiche

5 Monitoraggio e aggiornamento annuale del P.T.P.C.T

Allegati:

- Sez. I_All. A_ “Aree di rischio – Catalogo processi – Format rappresentazione tabellare mappatura processi”
- Sez. I_All. B_ “Approfondimento area di rischio B – Progetto CUC – Riparto competenze Comune Carpi – UTDA (CUC)”
- Sez. I_All. C_ “Enti controllati e partecipati - Vigilanza e impulso nei confronti degli enti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”

SEZIONE II – TRASPARENZA

1. Premessa

1.1. L'istituto della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

1.2. Il Programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Comune di Carpi.

2. Organizzazione e funzioni del Comune di Carpi

2.1. Organizzazione

3. Le principali caratteristiche

4. Procedimento di elaborazione della presente sezione

4.1. Obiettivi in materia di trasparenza nella programmazione di mandato e nella programmazione triennale

4.2. Collegamenti con il Piano esecutivo di gestione (PEG)/Piano della Performance/Piano dettagliato degli obiettivi

4.3. Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti della presente sezione

5. Iniziative di comunicazione della trasparenza

5.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

6. Individuazione dei dati da pubblicare

7. Processo di attuazione del PTPCT – sezione trasparenza

7.1. Responsabile della trasparenza

- 7.2. Individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati
- 7.3. Individuazione dei referenti settoriali per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza
- 7.4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 7.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT
- 7.6. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"
- 7.7. Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
- 7.8. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Allegati

- Sez. II – Allegato A) Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

SEZIONE I
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Premessa

1.1 La corruzione e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni: definizione

Ai fini del presente documento, si ritiene opportuno esplicitare le nozioni di “corruzione” e “prevenzione della corruzione”, così come fornite dall’ANAC nel contesto del PNA 2019.

Al riguardo, infatti, l’Autorità distingue la definizione di “corruzione”, intesa come quei comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, intesa come una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge n. 190/2012.

Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “prevenzione della corruzione” introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

1.2 Il contesto internazionale

La corruzione rappresenta una minaccia per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed i valori democratici, etici e la giustizia, nonché compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto. Inoltre, sono ormai acclarati i nessi tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolar modo la criminalità organizzata e la criminalità economica, incluso il riciclaggio di denaro.

Altresì, gli approfondimenti, i dati e le statistiche relative alla corruzione evidenziano il carattere sommerso del fenomeno, con i conseguenti notevoli effetti negativi che essa produce sull’economia e sulla crescita.

Al riguardo, per quanto riguarda l’Unione Europea, si può citare la stima contenuta nella “*RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO – RELAZIONE DELL’UNIONE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE*” del 3 febbraio 2014 COM (2014) 38, secondo cui la corruzione, da sola, costa all’economia dell’Unione europea 120 miliardi di Euro all’anno, ossia poco meno del bilancio annuale dell’Unione europea medesima¹.

Sempre in tal senso, la gravità del fenomeno dalla prospettiva economica è stata sottolineata anche da Christine Lagarde, all’epoca direttore del Fondo Monetario Internazionale, che ha parlato, nel Report presentato alla Conferenza annuale della Banca Mondiale del 12 ottobre 2017, di un “costo” derivante dalle condotte di corruzione pari a 1,5 trilioni di dollari all’anno.

Proprio per i suoi rilevanti effetti, inclusi quelli sul sistema delle economie, il tema della corruzione ha assunto da tempo un rilievo sovranazionale, come testimoniano le diverse convenzioni stipulate in materia e le iniziative assunte in proposito.

Si può citare, ad esempio, La Convenzione delle Nazioni Unite *against Corruption* (UNCAC, aperta alla firma a Merida il 9 dicembre 2003), nonché la Convenzione (aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 1997

¹ La cifra indicata si basa su stime di istituzioni e sedi specializzate, come la Camera di Commercio Internazionale, Transparency International, l’iniziativa *Global Compact* delle Nazioni Unite, il Forum economico mondiale e la pubblicazione *Clean Business is Good Business*, 2009, secondo le quali la corruzione è pari al 5% del PIL a livello mondiale.

nell'ambito dell'OCSE) *on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*.

Altresì, in questa sede si possono ricordare, per l'ambito UE:

- le due Convenzioni elaborate entro il contesto del Consiglio d'Europa (aperte alla firma a Strasburgo rispettivamente il 27 gennaio 1999 e il 4 novembre 1999) denominate *Criminal Law Convention on Corruption* e *Civil Law Convention on Corruption*;
- la Convenzione *relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee* adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 luglio 1995, completata da tre Protocolli: il primo (del 27 settembre 1996) relativo alla corruzione dei funzionari comunitari; il secondo (del 19 giugno 1997) in tema di responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni, di riciclaggio e confisca, di cooperazione tra i servizi della Commissione europea e gli Stati nonché di protezione dei dati; il terzo (del 29 novembre 1996) sulla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a interpretare la Convenzione tramite rinvio pregiudiziale;
- la Convenzione *relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali*, adottata dallo stesso Consiglio dell'Unione europea il 25 maggio 1997;
- l'*Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption*, aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003 e che è entrato in vigore il 1° febbraio 2005, il quale estende la portata della Convenzione agli arbitri in questioni commerciali, civili e di altra natura e ai giurati e completa le disposizioni della Convenzione volte alla protezione delle autorità giudiziarie contro la corruzione;
- la *Recommendation on Codes of Conduct for Public Officials – Recommendation No. R (2000)10*, che promuove l'adozione di Codici di comportamento per i pubblici ufficiali conformi alle linee della Raccomandazione. Come evidenziato nell'art. 3, suo scopo è specificare gli standard di integrità e di condotta che devono essere adottati dai pubblici impiegati;
- la *Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns - Recommendation Rec (2003) 4*, adottata dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile del 2003, che fornisce regole comuni di condotta sulla raccolta di finanziamenti ai partiti e alle campagne elettorali;
- i *Twenty Guiding Principles against Corruption – Resolution (97) 24*, i quali prevedono l'adozione di misure efficaci per prevenire la corruzione, per stimolare la coscienza pubblica e promuovere comportamenti etici, assicurare la criminalizzazione coordinata a livello nazionale ed internazionale, assicurare che coloro che sono coinvolti nell'attività di prevenzione, investigazione, accusa e giudizio della corruzione siano liberi e indipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni.

È poi particolarmente interessante ricordare che, in seno al Consiglio d'Europa, è stato istituito nel 1999 il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), al fine di “*migliorare la capacità dei suoi membri di contrastare la corruzione monitorando, attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca e di pressioni tra pari, la conformità agli impegni assunti in questo campo*”. Il GRECO provvede al monitoraggio della conformità dei suoi Stati membri con gli strumenti di lotta alla corruzione del Consiglio d'Europa.

L'azione svolta dal GRECO ha portato all'adozione di un numero considerevole di relazioni ricche di informazioni concrete sulle politiche e le pratiche di lotta contro la corruzione in Europa. Tali relazioni identificano i successi e le carenze della legislazione, delle normative, delle politiche e degli assetti istituzionali nazionali e formulano raccomandazioni intese a rafforzare la capacità degli Stati di combattere la corruzione e promuovere l'integrità.

Sempre in ambito UE, il tema della lotta alla corruzione è stato oggetto di recente trattazione nel contesto della prima relazione sullo Stato di diritto. Infatti, nel documento “*COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Relazione sullo Stato di diritto 2020 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea*” del 30 settembre 2020, COM (2020) 580 final, nel paragrafo 2.2. relativo al *Quadro anticorruzione*, si legge che “*La lotta contro la corruzione è essenziale per la tutela dello Stato di diritto. La corruzione compromette il funzionamento dello Stato e delle autorità pubbliche a tutti i livelli ed è una potente alleata della criminalità organizzata. Un efficace quadro anticorruzione, la trasparenza e l'integrità nell'esercizio del potere pubblico possono rafforzare i sistemi giuridici e la fiducia nelle autorità pubbliche. La lotta contro la corruzione deve basarsi su dati comprovati sulla sua diffusione e sulle forme che assume in*

un determinato paese, sulle condizioni che la favoriscono e sugli incentivi giuridici, istituzionali e di altro tipo che possono essere utilizzati per prevenirla, individuarla e sanzionarla.

La lotta contro la corruzione non può essere ridotta a una serie di misure standard uguali per tutti: deve tenere conto di fattori di rischio specifici, che possono variare da uno Stato membro all'altro. Tutti gli Stati membri, però, devono disporre di strumenti per prevenire, accertare, reprimere e punire la corruzione. Da tempo l'UE riconosce la necessità di strategie generali di prevenzione che promuovano la trasparenza e l'integrità in tutti i settori della società e si concentrino sulle cause profonde del fenomeno. Tali strategie dovrebbero basarsi sulla valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei fattori di rischio. Analogamente, l'approccio dell'UE alla lotta contro la corruzione necessita di misure di integrità affidabili ed efficaci, di sistemi efficienti di prevenzione della corruzione e di istituzioni pubbliche efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli...La lotta contro la corruzione ha anche un'importanza dimensione europea, in quanto collegata alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. A questo riguardo svolgerà un ruolo cruciale la Procura europea. Negli ultimi anni l'UE ha adottato una legislazione di lotta contro la corruzione, comprendente norme per proteggere da qualsiasi forma di ritorsione le persone che segnalano violazioni. Le norme rivedute contro il riciclaggio di denaro, in particolare l'istituzione di registri sui titolari effettivi delle società, e le ulteriori iniziative per agevolare lo scambio di informazioni finanziarie e per accelerare le indagini finanziarie, favoriscono tutte in misura significativa la lotta contro la corruzione". Ad oggi, una certa preoccupazione destano i dati relativi alla percezione della corruzione nell'UE. Al riguardo nel precitato documento si legge che "Dalle ultime indagini Eurobarometro sulla percezione risulta che la corruzione rimane una grave fonte di preoccupazione per cittadini e imprese dell'UE. Oltre sette europei su dieci (il 71 %) ritengono che la corruzione sia diffusa nel loro paese e più di quattro europei su dieci (il 42 %) ritengono che il livello di corruzione sia aumentato nel loro paese. D'altra parte, solo il 34 % degli intervistati ritiene che gli sforzi del loro governo per combattere la corruzione siano efficaci. Inoltre, più di sei imprese europee su dieci (il 63 %) ritengono che il problema della corruzione sia diffuso nel loro paese e la maggioranza delle imprese (il 51 %) ritiene improbabile che persone o imprese corrotte nel loro paese vengano individuate o denunciate alla polizia o alle procure". Infine, per quanto riguarda le misure adottate o in corso di adozione da parte degli Stati membri e volte a rafforzare il quadro per la prevenzione della corruzione e per l'integrità, si legge che "Le politiche di prevenzione della corruzione riguardano molti settori, che comprendono generalmente le norme etiche, le misure di sensibilizzazione, le norme sulla dichiarazione della situazione patrimoniale, le incompatibilità e i conflitti di interesse, i meccanismi di controllo interno, le norme sulle attività di lobbying e sulla pratica cosiddetta delle "porte girevoli" (per cui ex funzionari pubblici assumono incarichi presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione). La trasparenza, l'accesso alle informazioni pubbliche, la protezione di coloro che segnalano le violazioni e una cultura generale dell'integrità nella vita pubblica sono elementi fondamentali per la prevenzione e l'accertamento della corruzione. Molti Stati membri, come la Bulgaria, l'Irlanda, la Grecia, Malta, la Cechia, la Polonia e il Portogallo, hanno adottato o prevedono di adottare misure volte a rafforzare il quadro di prevenzione e integrità. Le leggi in corso di adozione riguardano settori quali gli obblighi in materia di dichiarazioni patrimoniali, le norme sul conflitto di interesse per tutti i funzionari pubblici (compresi i parlamentari), la trasparenza nelle cariche pubbliche o l'istituzione di organi e uffici per la trasparenza incaricati del monitoraggio e della verifica delle dichiarazioni patrimoniali e dei conflitti di interesse. In altri Stati membri, come la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, la prevenzione della corruzione si basa principalmente su una solida cultura dell'integrità e sono poche le norme e i controlli formali.

*Per essere efficaci, tali misure devono basarsi su un'attenta diagnosi dei rischi e delle vulnerabilità e contenere meccanismi che garantiscano un'adeguata azione di contrasto e un adeguato follow-up per i casi di violazione dell'integrità. Le misure di prevenzione apportano risultati visibili quando rientrano in un approccio globale e sono razionalizzate in tutti i settori politici pertinenti. **In diversi paesi permangono difficoltà per quanto riguarda l'azione di contrasto o i meccanismi di controllo per verificare ed eventualmente sanzionare i problemi di integrità relativi alle dichiarazioni patrimoniali, alle attività di lobbying, ai conflitti di interesse e alle "porte girevoli".***

Si ritiene opportuno evidenziare, ai fini del presente documento, che la summenzionata Relazione sullo Stato di diritto 2020 contiene altresì uno specifico *Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia*. Tale capitolo offre un quadro complessivo approfondito dell'attuale stato dell'arte in materia di lotta alla corruzione in Italia. Al suo interno si evidenzia che "Il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione è sostanzialmente funzionante. Sono entrate in vigore nuove leggi che aumentano le sanzioni per reati di

corruzione. La prevenzione della corruzione e la lotta contro la stessa sono suddivise tra diverse autorità. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente principalmente per prevenire la corruzione all'interno della pubblica amministrazione, definire la strategia anticorruzione e vigilare sull'adozione dei piani triennali. Il nucleo anticorruzione della Guardia di Finanza indaga e previene la corruzione in qualità di autorità di contrasto specializzata. Inoltre, i servizi specializzati della polizia e delle Procure intensificano gli sforzi per combattere l'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, autorità indipendente che opera presso la Banca d'Italia, presta sostegno alla Procura competente e collabora con la Guardia di Finanza in quanto autorità competente per ricevere le segnalazioni di transazioni sospette.

L'Italia ha ricevuto un punteggio di 53/100 nell'indice di Transparency International sulla percezione della corruzione e si è classificata al 15° posto nell'UE e al 51° posto a livello mondiale. Secondo un sondaggio speciale Eurobarometro del 2020, l'88 % degli intervistati considera la corruzione diffusa (contro una media UE del 71 %) e il 35 % si sente personalmente danneggiato dalla corruzione nella vita quotidiana (contro una media UE del 26 %). Tra le imprese, il 91 % ritiene che la corruzione sia diffusa (contro una media UE del 63 %), mentre il 54 % ritiene che la corruzione rappresenti un problema nell'attività imprenditoriale (contro una media UE del 37 %). Il 42 % degli intervistati ritiene che l'efficacia dei procedimenti penali sia sufficiente per dissuadere dalle pratiche di corruzione (contro una media UE del 36 %), mentre il 25 % delle imprese ritiene che le persone e le imprese che corrompono un alto funzionario siano punite in modo adeguato (contro una media UE del 31 %).

È stata condotta di recente una revisione del livello delle sanzioni per i reati di corruzione. La legislazione ha elevato i livelli delle sanzioni per quasi tutti i reati di corruzione, allo scopo di renderle più efficaci e dissuasive. Sono state notevolmente inasprite le sanzioni per i reati di corruzione attiva e passiva di funzionari sia nazionali che stranieri. All'inizio del 2019 è stato ulteriormente rafforzato il regime sanzionatorio per la corruzione impropria. La legge ha inoltre inasprito il regime delle pene accessorie, ampliando il campo di applicazione dell'interdizione perpetua e temporanea dai pubblici uffici per una vasta gamma di reati di corruzione. Nel maggio 2019 sono state modificate le disposizioni pertinenti sullo scambio elettorale politico-mafioso allo scopo di colpire eventuali reti di organizzazioni criminali, politici, imprenditori e amministrazioni. L'Italia ha un efficace sistema di recupero dei beni, fondamentale per integrare il regime sanzionatorio anticorruzione. Il regime italiano di recupero dei beni, che comprende sia la confisca in seguito a sentenza di condanna che la confisca a prescindere dalla condanna, è ampiamente riconosciuto come una buona prassi a livello internazionale.

Sono stati rafforzati i poteri e le capacità dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto riguarda il suo ruolo preventivo nella lotta alla corruzione. In materia di prevenzione della corruzione, l'approccio dell'Italia è cambiato con la creazione, nel 2012, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che negli ultimi anni ha visto accrescersi il suo ruolo e i suoi poteri, principalmente in materia di prevenzione della corruzione all'interno della pubblica amministrazione. L'ANAC è un'autorità indipendente. Il Consiglio dell'ANAC è composto di cinque membri nominati con un incarico di sei anni non rinnovabile. Le nomine, proposte dal ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il ministro della Giustizia e il ministro dell'Interno, sono approvate dal Consiglio dei Ministri e i candidati sono nominati dal Presidente della Repubblica. L'ANAC ha un organico di 350 dipendenti. È responsabile anche della vigilanza e della regolamentazione dei contratti pubblici, competenza integrata dalla raccolta di dati sugli appalti pubblici e sulle società che operano nel settore pubblico. A questo scopo l'ANAC gestisce l'Osservatorio dei contratti pubblici. L'ANAC è inoltre destinataria delle segnalazioni di illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche in virtù del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. È altresì incaricata di definire la strategia anticorruzione e di monitorare l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione. La strategia anticorruzione si basa sul Piano nazionale anticorruzione e su piani triennali di prevenzione della corruzione e codici di comportamento che devono essere adottati dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese controllate dallo Stato. Se da un lato può imporre sanzioni in caso di mancata adozione dei piani triennali e/o dei codici di comportamento, dall'altro l'ANAC ha investito ampiamente nella promozione di una cultura preventiva, fornendo consulenza e orientamento alle amministrazioni pubbliche e definendo linee guida e norme per i codici di comportamento in specifici settori amministrativi. L'autonomia e l'indipendenza dell'ANAC sono ulteriormente garantite dal suo sistema di risorse finanziarie: le risorse proprie ammontano all'incirca all'87 % del suo bilancio.

Le istituzioni anticorruzione cooperano per contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. La direzione distrettuale antimafia (DDA), ovvero la componente della magistratura che forma la "procura distrettuale antimafia", è competente per la mafia e altri reati gravi. Si

tratta dell'unica procura specializzata dell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, tra cui la corruzione, le Procure nazionali, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni, si affidano alle indagini di gruppi di lavoro specializzati, competenti anche per i reati economici che possono essere collegati alla corruzione. Per lottare contro i reati di corruzione è particolarmente importante il ricorso a sistemi e protocolli investigativi sviluppati nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, in particolare l'istituzione di un gruppo di forze di polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Procura generale) e di gruppi della polizia giudiziaria specificamente dedicati a tali reati. Nel novembre 2017 la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno firmato un protocollo d'intesa per consentire alla DNAA di accedere alle informazioni disponibili presso il Casellario delle Imprese e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestiti dall'ANAC.

Le organizzazioni criminali ricorrono sempre più a pratiche corruttive per conseguire i loro obiettivi. L'ANAC e la Procura hanno rilevato che i gruppi della criminalità organizzata di stampo mafioso ricorrono sistematicamente alla corruzione e alla concussione nei confronti della pubblica amministrazione, soprattutto nel contesto degli appalti pubblici. Come ha sottolineato l'ANAC nella relazione annuale del 2020 al Parlamento, la tendenza è in costante aumento. Nel 2019 sono state adottate 633 misure interdittive antimafia rispetto alle 573 nel 2018 (con un aumento annuo del 10 %); dal 2015 ne sono state adottate in tutto 2 600.

La polizia specializzata, la Guardia di Finanza, è specificamente incaricata di contrastare la corruzione. La Guardia di Finanza (GdF) è un corpo di polizia militare che fornisce sostegno alla Procura competente e collabora con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. È l'autorità competente per ricevere segnalazioni di operazioni sospette e, insieme alla Direzione antimafia, svolge le conseguenti indagini, con la facoltà di accedere a informazioni bancarie. Secondo la GdF, tra agosto 2016 e agosto 2019 sono state avviate 339 azioni giudiziarie relative a reati di corruzione e sono state emesse dalle autorità giudiziarie **117 ordinanze di custodia cautelare correlate al solo settore degli appalti pubblici**. Il 74 % dei casi (113) riguardava l'aggiudicazione di appalti pubblici. **I Comuni sono gli enti più esposti ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e all'uso di metodi di corruzione e concussione per orientare gli appalti pubblici.** La GdF può sostenere l'ANAC nell'esercizio delle sue competenze sia nel settore degli appalti pubblici che nel settore generale delle misure di prevenzione della corruzione. La GdF collabora anche con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con cui ha recentemente avviato un'azione di monitoraggio per individuare vendite online di dispositivi medici e sanitari.

La legislazione sulla segnalazione di illeciti nel settore privato si fonda su programmi di conformità su base volontaria. A seguito della revisione del quadro giuridico in materia condotta nel 2017, **le segnalazioni di illeciti nel settore pubblico sono aumentate.** La protezione degli autori di segnalazioni nel settore privato rimane invece meno efficace a causa del carattere volontario del programma di conformità. Secondo l'ultima relazione annuale dell'ANAC, il ricorso allo strumento della segnalazione ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, passando da 125 casi nel 2015 a 873 nel 2019, per un totale di 2330 segnalazioni nel periodo 2015-2019.

Il regime relativo al conflitto di interesse è frammentato. L'Italia regola i conflitti di interesse nell'ambito della pubblica amministrazione e del Governo stabilendo casi di inconferibilità e incompatibilità per legge. Spetta all'ANAC interpretare il quadro giuridico in materia di "inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni" e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa. Una disposizione sul conflitto di interesse è compresa nel codice di comportamento generale. Per alcuni funzionari pubblici, le attività o gli incarichi esterni assunti dopo la conclusione del servizio pubblico sono soggetti a restrizioni. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è competente per verificare eventuali incompatibilità in seguito all'assunzione di una funzione governativa, come pure durante il mandato e dopo la sua fine. Norme di prevenzione del conflitto di interesse sono comprese anche nel decreto presidenziale del 2013. Nel 2019 l'ANAC ha formulato linee guida per regolare il conflitto di interesse. Tuttavia il regime di inconferibilità e incompatibilità applicabile ai funzionari pubblici eletti è frammentato e privo di un sistema completo di applicazione. Per quanto riguarda la dichiarazione della situazione patrimoniale, i membri del Governo e i titolari di incarichi dirigenziali sono tenuti per legge a compilare un modulo che indica le fonti di reddito, i beni e le funzioni esterne, corredato da una copia della dichiarazione dei redditi. I deputati e i senatori devono presentare una relazione che indica le proprietà, i beni iscritti in pubblici registri, le azioni e le quote di partecipazione in società, insieme a una copia della dichiarazione dei redditi più recente. Alcune di queste informazioni sono disponibili sul sito web del Parlamento e sulla pagina di profilo di ciascun

parlamentare. I magistrati sono tenuti a presentare al Consiglio superiore della magistratura dichiarazioni contenenti lo stesso tipo di informazioni che devono presentare i parlamentari.

Occorre prestare attenzione al lobbying e alla pratica del "pantouflage". La decisione n. 208/2017 sulle attività di lobbying presso la Camera dei deputati istituisce un registro pubblico dei rappresentanti di interessi, a cui ogni persona fisica o giuridica che rappresenti interessi collettivi è tenuta a iscriversi. L'obbligo si applica anche agli ex parlamentari ed ex membri del Governo che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi. Ai membri del Governo non si applica un obbligo analogo di riferire sulle riunioni svolte con terzi. Per quanto riguarda la pratica detta "pantouflage" o "revolving doors" (per cui ex funzionari pubblici assumono incarichi presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione), sono in vigore disposizioni specifiche. Nell'ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza delle fattispecie di "pantouflage", attribuendole i relativi poteri sanzionatori. All'Autorità è stato conferito il potere di accertare le violazioni, stabilire la nullità dei contratti e adottare misure sanzionatorie. Le disposizioni sul "pantouflage" sono attualmente in vigore solo per i funzionari pubblici e non per i titolari di cariche pubbliche. **L'Autorità Anticorruzione ha esortato il Governo a migliorare la legislazione in materia.**"

Infine, nel contesto internazionale assume rilevanza anche l'attività di studio, monitoraggio e impulso svolta da organizzazioni non governative. Si può ricordare in questa sede, ad esempio, l'attività di valutazione svolta da *Transparency International*, tramite la misura del **CPI** (*Corruption Perceptions Index*), che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e politico.

In proposito, come già evidenziato nel succitato capitolo relativo all'Italia all'interno della Relazione sullo Stato di diritto 2020, si rileva che il **CPI 2019** ha posizionato l'Italia al **51° posto nel mondo**, con un punteggio di 53/100 (in una scala di punteggi da 0 a 100, dove 0 indica il più alto livello di corruzione percepita e 100 il più basso). Si conferma, quindi, il trend in lenta crescita nella classifica globale e lo stesso vale per la classifica europea, dove l'Italia si è allontanata dagli ultimi posti.

Dal 2012 (anno che ha segnato una svolta importante con l'introduzione della Legge Severino alla quale è seguita, due anni dopo, l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) l'Italia ha guadagnato ben 12 punti. Ciononostante, l'attuale trend di crescita ha subito un decisivo rallentamento rispetto a quello delle annualità precedenti. Tale rallentamento è dovuto a diversi problemi che, al giorno d'oggi, affliggono il Paese, quali ad esempio: l'evoluzione di nuove forme di corruzione, sempre più difficili da identificare e contrastare efficacemente, la regolamentazione del lobbying e dei conflitti di interesse nonché gli appalti pubblici, spesso oggetto dell'attenzione di funzionari ed imprenditori corrotti.

Le considerazioni e i dati contenuti nei documenti e nelle analisi citate evidenziano la necessità di adottare e/o potenziare le misure finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione (inclusi i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata) nel settore dei contratti pubblici, nonché prevenire il conflitto di interesse e la pratica del "pantouflage".

1.3 L'ordinamento nazionale

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**", è entrata in vigore il 28 novembre 2012, collocandosi nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione, che ha visto il progressivo imporsi della scelta della prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. La legge n. 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione. Tale sistema prevede che il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articoli su due livelli, la cui azione è coordinata: un livello nazionale e un livello decentrato.

Infatti, la strategia, a livello nazionale, è delineata dal PNA adottato da ANAC, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dell'adozione dei propri PTPCT. Infatti, come previsto dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 190/2012, nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché ai soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, per l'adozione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Attraverso il PNA, pertanto, l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità all'interno della pubblica amministrazione (art. 1, comma 4, lett. a) della legge n. 190/2012). Altresì, in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi, nonché indica gli obiettivi, i tempi e le modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un proprio PTPCT, che individua il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, della legge n. 190/2012).

La finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali, spettando alle amministrazioni il compito di valutare e gestire il rischio corruttivo secondo la metodologia indicata nel PNA.

Per quanto riguarda il livello nazionale, in data 11 settembre 2013, l'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con la delibera CiVIT n. 72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, il PNA 2013.

Successivamente, a seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC di cui al decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità ha adottato, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, un Aggiornamento del PNA 2013. Attraverso l'adozione di tale aggiornamento l'Autorità ha meglio dettagliato il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, esaminando le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità.

Il PNA 2016, adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, rappresenta il primo Piano predisposto e adottato da ANAC ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Esso è coerente con la disciplina introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante **“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”** (di seguito D. Lgs. n. 97/2016). Tale disciplina stabilisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Risulta inoltre rafforzato il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Inoltre, la disciplina introdotta persegue l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio **unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI)** e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Come precisato nell'Aggiornamento 2017 al PNA 2016, approvato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, il PTPCT è lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Il PTPCT in sostanza, tramite una valutazione probabilistica del rischio di corruzione e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo, prevede azioni ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurlo significativamente. Il PTPCT quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Altresì, l'Aggiornamento 2017 al PNA 2016 specifica che le amministrazioni definiscono la struttura e i contenuti specifici dei PTPCT tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i PTPCT devono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione,

con particolare riferimento al Piano della Performance (o analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali).

Relativamente all'Aggiornamento 2018 al PNA 2016, approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, esso si apre, come di consueto, con una prima parte nella quale vengono trattati alcuni argomenti di interesse generale per tutte le pubbliche amministrazioni, quali ad esempio gli esiti della valutazione delle misure di prevenzione ed il monitoraggio dell'evolversi della qualità dei piani nel tempo, nonché nella quale vengono approfonditi istituti di applicazione tendenzialmente generalizzata quali il ruolo, i poteri, i requisiti e la revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il rapporto tra trasparenza e tutela dei dati personali, i codici di comportamento, il c.d. *pantouflage* e la rotazione.

Nella successiva parte speciale vengono sviluppati approfondimenti relativi ad alcune amministrazioni ed attività caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Agenzie fiscali, le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione e la gestione dei rifiuti. Infine, viene infine dedicata una sezione al tema della semplificazione per i piccoli comuni.

Con riferimento agli approfondimenti previsti nella prima parte devono evidenziarsi:

a. **il rapporto tra trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali** (Regolamento UE 2016/679), che si configura come sostanzialmente immutato rispetto al passato, rimanendo così ferma la necessità di una disposizione normativa e del rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, come previsti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679;

b. **il *pantouflage*** o incompatibilità sopravvenuta, dopo una precisazione sulla portata dei poteri in materia dell'ANAC, viene trattato evidenziando che il perimetro applicativo della norma (art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012, che ha inserito il comma 16-ter, all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001) non riguarda i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, bensì anche quelli con contratto a tempo determinato o autonomi; inoltre, anche con riferimento alle forme di collaborazione con privati destinatari di azione di potestà pubblicistica da parte di pubbliche amministrazioni, il divieto riguarda l'instaurarsi di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale, anche con assunzione a tempo determinato o con affidamento di incarico o consulenza nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione che abbia esercitato i suddetti pubblici poteri nei confronti di quel determinato soggetto privato.

Si precisa poi come il divieto non riguardi soltanto i soggetti firmatari degli atti di potestà pubblicistica (intendendosi con essi non solo quelli afferenti alla conclusione di contratti, ma anche quelli che incidono unilateralmente sulle situazioni giuridiche dei destinatari), bensì anche quelli coinvolti a vario titolo nel procedimento.

Viene poi evidenziato come le stazioni appaltanti debbano inserire nei bandi di gara, o negli atti prodromici a procedure di affidamento, requisiti generali a pena di esclusione che attestino la regolare posizione dell'operatore economico in materia; le dichiarazioni dovranno essere prodotte dagli operatori economici e, discrezionalmente, verificate dalla stazione appaltante.

Viene infine indicata l'opportunità di inserimento nei PTPCT dell'obbligo per i dipendenti, al momento della cessazione del rapporto, di sottoscrizione di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*;

c. **la rotazione del personale** è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla legge n. 190/2012 (art. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b), comma 10, lett. b)) e l'ANAC si è soffermata, nell'Aggiornamento 2018 al PNA 2016, su alcune caratteristiche della stessa. In particolare l'Autorità ha evidenziato come le scelte in materia di "*rotazione ordinaria*" debbano essere lasciate all'autonoma programmazione degli enti, stigmatizzando però le carenze di programmazione ed esecuzione in materia; anche circa la "*rotazione straordinaria*" l'Autorità evidenzia come le sue indicazioni siano state ampiamente disattese e raccomanda di attuare le misure richieste valutando la sussistenza degli elementi necessari, ossia "*a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruptiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001*". Si evidenzia infine come "*Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico*";

- d. **in materia di codici di comportamento** l'Autorità raccomanda ai RPCT un aggiornamento che tenga conto delle novità intercorse negli ultimi anni, nonché una riflessione sulle ricadute che le misure del PTPCT potranno avere in materia al fine di poter successivamente predisporre Codici di comportamento coerenti.

Con il PNA 2019, approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità, al fine rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, ha focalizzato la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Inoltre, di primaria importanza è l'Allegato 1 al PNA 2019. In esso, l'Autorità ha fornito le indicazioni metodologiche utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo. Le indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019 integrano e aggiornano, alla luce dei principali standard internazionali di *risk management*, quelle contenute nel PNA 2013 e nel relativo Aggiornamento del 2015 e costituiscono l'unico riferimento da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, al netto degli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA, che continuano a costituire validi riferimenti. Come riferito dalla stessa Autorità nel precitato Allegato 1, *“Pur in continuità con i precedenti PNA, questo documento sviluppa e aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 (d'ora in poi amministrazioni) verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale”*.

Infine, si ritiene opportuno segnalare la recente legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante **“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”**, la quale ha introdotto una serie di disposizioni modificative del Codice penale in materia di decorso della prescrizione, di interdizione dai pubblici uffici e di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, col medesimo intervento normativo, sono state introdotte disposizioni comportanti obblighi di pubblicazione dei contributi ricevuti da parte di partiti e movimenti politici, nonché di curricula vitae e certificati del casellario giudiziale dei candidati da parte dei medesimi partiti e movimenti, oltreché da parte degli enti oggetto di consultazioni elettorali.

1.4 Il rischio corruttivo nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19

In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19 e delle misure (sanitarie, economiche e sociali) adottate sino ad ora per contrastarne gli effetti negativi, si ritiene opportuno, ai fini del presente documento, avviare una riflessione in merito al rapporto tra il rischio corruttivo e la stessa emergenza sanitaria. Al riguardo, si richiamano le linee guida emesse dal Presidente del GRECO Marin Mrčela, contenute nel documento denominato *“Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19”* – Strasburgo, 15 aprile 2020 Greco (2020)4.

Tali linee guida, rivolte agli Stati membri del GRECO con l'obiettivo di prevenire la corruzione nel contesto dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, sottolineano che la diffusione del COVID-19 aumenta i rischi di corruzione, con particolare attenzione al settore sanitario quale settore particolarmente esposto.

Nelle citate linee guida il Presidente del GRECO evidenzia che, all'interno di un contesto in cui i paesi affrontano emergenze innegabili, una concentrazione del potere e deroghe di diritti e libertà e in cui ingenti somme di denaro vengono immesse nell'economia per alleviare la crisi, i rischi di corruzione non devono essere sottovalutati.

Le decisioni relative alle misure prese dalle autorità centrali, regionali e locali per affrontare la pandemia devono essere trasparenti e oggetto di supervisione e responsabilità. Al riguardo, il Presidente del GRECO ha inoltre ricordato che la trasparenza nel settore pubblico è uno dei mezzi più importanti per prevenire la corruzione, qualunque sia la sua forma, dal momento che, in una situazione di emergenza, è fondamentale che le istituzioni pubbliche comunichino informazioni su base regolare e affidabile, sia in riferimento alla pandemia stessa, sia per quanto riguarda le misure di emergenza per affrontarla.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra emergenza sanitaria da COVID-19, corruzione e criminalità organizzata, di sicuro interesse è l'approfondimento dedicato al COVID-19 nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia relativa al II semestre 2019.

Partendo dal presupposto che l'emergenza sanitaria connessa alla rapida diffusione del COVID-19, se non adeguatamente gestita nella fase di ripresa post *lockdown*, può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale (considerata la marcata propensione delle mafie di interpretare tempestivamente ogni variazione dell'ordine economico e di trarne il massimo beneficio) la relazione analizza gli ambiti sociali ed economici su cui potrebbero concentrarsi gli interessi delle organizzazioni mafiose, nonché le aree che possono manifestare il più alto profilo di rischio di infiltrazione criminale, quale conseguenza dell'emergenza sanitaria. In merito agli ambiti di interesse delle organizzazioni mafiose la relazione sottolinea che *“Già da tempo si è osservata la tendenza delle organizzazioni mafiose ad operare sotto traccia e in modo silente, evitando azioni eclatanti. Le mafie rivolgono le proprie attenzioni verso ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando della disponibilità di ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite.”*

Si tratta di modelli di mafia moderni, capaci sia di rafforzare i propri vincoli associativi, mediante la ricerca di consenso nelle aree a forte sofferenza economica, sia di stare al passo con le più avanzate strategie d'investimento, riuscendo a cogliere anche le opportunità offerte dai fondi dell'Unione Europea.

In tale quadro, l'attuale grave crisi sanitaria si presenta per le organizzazioni criminali come una “opportunità” per ampliare i propri affari, a partire dai settori economici già da tempo infiltrati, per estendersi anche a nuove tipologie di attività.”

Passando poi all'analisi delle prospettive di impatto sull'ordine pubblico e sull'economia nazionale, la Relazione sottolinea che *“Passando al **piano dell'economia legale**, la semplificazione delle procedure di affidamento, in molti casi legate a situazioni di necessità ed urgenza, potrebbe favorire l'infiltrazione delle organizzazioni criminali negli apparati amministrativi, specie di quelli connessi al **settore sanitario**.”*

“Il settore degli appalti pubblici, fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale, vedrà investimenti che riguarderanno auspicabilmente tutto il territorio nazionale, fino al livello comunale.

Le organizzazioni criminali potrebbero, pertanto, sfruttare i nuovi canali di finanziamento e i fondi che verranno appostati per la realizzazione e il potenziamento di opere e infrastrutture, anche digitali: la rete viaria, le opere di contenimento del rischio idro-geologico, le reti di collegamento telematico, le opere necessarie per una generale riconversione alla green economy e tutto il c.d. “ciclo del cemento”.

*C'è poi un aspetto, non trascurabile, connesso all'alta mortalità dovuta al coronavirus, che ha imposto carichi di lavoro maggiori sia alle **imprese di onoranze funebri** che ai **servizi cimiteriali**. Nel primo caso sarà importante verificare, specie nei presidi ospedalieri dichiarati “COVID”, se vi siano imprese che sono state favorite più di altre. Per quanto riguarda i servizi cimiteriali è opportuno verificare se le cosche potranno, in qualche modo, incidere sulle decisioni delle amministrazioni comunali in merito alla gestione dei cimiteri, con particolare riferimento alle modifiche ai Piani Regolatori Cimiteriali e ai criteri di assegnazione delle concessioni.”*

Ciò premesso, considerata la natura dei numerosi provvedimenti, spesso introduttivi di deroghe e semplificazioni, adottati da Governo e Parlamento al fine di far fronte alle precitate conseguenze negative derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'evidenziata correlazione tra l'attuale emergenza sanitaria e la criminalità organizzata, si ritiene necessario avviare al più presto un percorso finalizzato all'individuazione dei processi che possono e/o potrebbero presentare i maggiori rischi corruttivi in considerazione delle ragioni sopra esposte e, conseguentemente, adottare efficaci misure finalizzate alla riduzione dei rischi stessi.

1.5 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Comune di Carpi

Il Comune di Carpi, a partire dal 2014, ha regolarmente provveduto alla redazione e pubblicazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché dei relativi aggiornamenti annuali e dei report di monitoraggio: tutto il materiale è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Carpi.

In tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Regolamento “Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni” del Comune di Carpi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2013 e ss.mm.ii., reca all'art. 9 la disciplina della prevenzione della corruzione e dell'illegalità: l'articolo prevede al comma 2, in sintonia con il comma 7 dell'art. 1, della legge n. 190/2012 che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sia il Segretario Comunale.

Al comma 3 viene definita la scadenza del 31 gennaio di ogni anno per l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un “*piano triennale di prevenzione della corruzione soggetto ad aggiornamento annuale, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e altresì le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione*”, come peraltro previsto dal comma 8, art. 1, della legge n. 190/2012 e come ribadito al paragrafo 1, Parte II, del PNA 2019. Il contenuto del Piano è individuato al comma 4 del medesimo articolo 9 del Regolamento, ai sensi del quale il piano risponde alle seguenti esigenze:

“- *individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti e prevedendo per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*

- *prevedere, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile;*

- *monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*

- *monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*

- *individuare ulteriori specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.*

Altresì, sempre in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati approvati gli obiettivi strategici del Comune di Carpi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il triennio 2019-2021. Si riportano di seguito i titoli degli obiettivi strategici, per la cui descrizione dettagliata si rinvia alla menzionata deliberazione consiliare:

- **OBIETTIVO STRATEGICO n. 1: Potenziamento degli strumenti di prevenzione e di contrasto di fenomeni di corruzione e di illegalità attraverso l'adozione di sistemi di gestione secondo standard volontari internazionali: ottenimento e mantenimento certificazione UNI ISO 37001:2016;**
- **OBIETTIVO STRATEGICO n. 2: Revisione della mappatura dei processi dell'organizzazione che sono potenzialmente a rischio di “corruzione” e sviluppo di un percorso di analisi dei rischi che tenga conto dei controlli esistenti a presidio del rischio, valutandone l'efficacia e l'idoneità sotto il profilo operativo;**
- **OBIETTIVO STRATEGICO n. 3: Accrescere il grado di consapevolezza dei componenti dell'organizzazione, ad ogni livello, attraverso adeguati percorsi di formazione;**
- **OBIETTIVO STRATEGICO n. 4: Accrescere il livello di informatizzazione dei processi e di affidabilità e conformità degli adempimenti in materia di trasparenza;**
- **OBIETTIVO STRATEGICO n. 5: Affinamento del sistema dei controlli interni in una prospettiva di integrazione e chiarezza organizzativa;**
- **OBIETTIVO STRATEGICO n. 6: Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati.**

L'impianto del presente PTPCT 2020-2022, in continuità con i precedenti, è improntato alla realizzazione degli obiettivi strategici espressi dal Consiglio Comunale con la precitata delibera n. 8 del 31 gennaio 2019. Altresì, con il presente Piano, sulla base di un criterio di progressività e sostenibilità, prende avvio il processo finalizzato a recepire gradualmente le indicazioni fornite dal PNA 2019 e relativi allegati.

Ad ogni buon conto, in merito alla realizzazione degli obiettivi strategici, merita un particolare approfondimento il percorso di realizzazione dell'obiettivo strategico n. 1, dedicato al potenziamento degli

strumenti di prevenzione e di contrasto di fenomeni di corruzione e di illegalità attraverso l'ottenimento e il mantenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016.

La realizzazione del citato obiettivo strategico era stata pianificata, nel contesto del precedente PTPCT 2019-2021, entro l'anno 2020. Tuttavia, nonostante l'intervenuto affidamento dell'incarico nel mese di dicembre 2019, il percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016 ha subito una brusca battuta d'arresto a causa della repentina diffusione del COVID-19 e la conseguente, e tutt'ora in corso, emergenza epidemiologica, che ha costretto l'Ente ad una rapida revisione delle sue priorità di intervento, anche in considerazione dei già citati provvedimenti normativi emanati al fine di fronteggiare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria. Di conseguenza, si prevede il raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, l'ottenimento della certificazione, entro l'annualità 2021.

Inoltre, come precisato dall'aggiornamento 2015 al PNA 2013, confermato nel PNA 2016 e ulteriormente ribadito nel PNA 2019, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione e porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della stessa, è necessario che il PTPCT sia integrato con gli altri processi di programmazione strategico-gestionali dell'ente (con particolare riferimento al ciclo di gestione della performance e i controlli interni).

La strategia di prevenzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPCT, per i Dirigenti, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPCT è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione dei Dirigenti e, per quanto possibile, del personale assegnato ai Settori.

Orbene, per la prima volta presso l'Ente, conformemente alla summenzionata necessaria integrazione, gli obiettivi strategici adottati dal Consiglio per il triennio 2019-2021 in materia di prevenzione della corruzione sono stati successivamente declinati nei documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Ente: nel Documento Unico di Programmazione (Nota di Aggiornamento al D.U.P. SeS 2019-2024, SeO 2020-2022, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07 aprile 2020) e nel Piano della Performance.

In particolare, nel Documento Unico di Programmazione gli obiettivi fissati dal Consiglio in materia di prevenzione della corruzione, espressamente richiamati, trovano la loro declinazione all'interno dell'indirizzo strategico 8 "ORGANIZZAZIONE SERVIZI E LAVORO IN COMUNE", obiettivo strategico 02 "Potenziare le azioni a favore di trasparenza, anticorruzione e legalità", obiettivo operativo 01 "Ottenere e mantenere la certificazione UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione". Relativamente al Piano della Performance si menziona l'obiettivo esecutivo 08.02.01.A0.00002 dal titolo "Attuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2019", quale obiettivo esecutivo trasversale di Ente.

In un anno fortemente impattato dall'emergenza COVID-19, la struttura organizzativa ha garantito, in corso di esercizio l'applicazione delle misure generali e specifiche di trattamento già in essere e, con il coordinamento del RPCT, ha concentrato l'attività di progressiva conformazione al PNA 2019, sulla revisione della Sezione II, relativa alla trasparenza, che, con il presente Piano, è stata integralmente rinnovata, e sul percorso di mappatura dei processi, che ha condotto alla catalogazione di n. 233 processi.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPCT è costituito dal periodo 2020-2022.

2. Il processo di adozione del PTPCT

Come già specificato precedentemente nel paragrafo 1.3, ogni amministrazione o ente definisce annualmente il proprio PTPCT, da predisporre e approvare ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (le misure) volti a prevenire il medesimo rischio. Tali interventi sono programmati all'esito di un processo di gestione del rischio corruttivo che, attualmente, si dovrebbe sviluppare sulla base della metodologia indicata nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Il processo di elaborazione del presente Piano è stato coordinato dal Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei diversi Settori dell'ente e, per la prima volta presso l'ente, con il supporto dei referenti in materia di anticorruzione, trasparenza e mappatura dei processi, così come individuati dai Dirigenti per i Settori di rispettiva competenza. Con il presente PTPCT 2020-2022, sulla base di un criterio di progressività e sostenibilità, nonché in continuità con i precedenti PTPCT e gli obiettivi strategici espressi dal Consiglio Comunale, si avvia un percorso di complessiva riforma del sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno dell'Ente finalizzato al recepimento delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Inoltre, il presente PTPCT, in continuità con l'impostazione precedente e in attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 97/2016, la quale prevede che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto (PTTI) ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione", integra i contenuti del PTTI nella Sezione II, interamente dedicata alla trasparenza.

Al riguardo si anticipa sin d'ora, rinviando per una trattazione esaustiva al paragrafo 6 della Sezione II del presente documento, che in occasione dell'elaborazione del presente Piano 2020-2022 si è proceduto ad innovare significativamente l'Allegato A) della predetta Sezione II, contenente le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Infatti, l'Allegato A) è stato reso maggiormente conforme allo schema-tipo allegato alla delibera ANAC n. 1310/2016, aggiornato al d.lgs. 97/2016, e il suo contenuto tiene conto altresì delle modifiche intervenute con legge n. 160/2019, nonché degli ulteriori provvedimenti normativi e pronunce intervenuti in materia.

Il tutto, nelle more dell'acquisizione di specifico gestionale integrato con il software atti e contabili.

Ciò premesso, si espongono di seguito le modalità seguite per l'adozione del PTPCT 2020-2022.

Il Comune di Carpi continua ad adottare un autonomo PTPCT rispetto all'Unione delle Terre d'Argine. Con il presente PTPCT, tuttavia, stante la stretta interdipendenza funzionale ed economico-finanziaria fra i due enti, si è inteso avviare una nuova stagione di progressiva integrazione delle politiche pubbliche in materia di prevenzione della corruzione a livello di ambito territoriale ottimale. Con particolare riferimento alla mappatura dei processi, la revisione della stessa è stata condotta in una prospettiva di coordinamento, coerenza e sistematicità del percorso di analisi, ponderazione e trattamento dei rischi del Comune e dell'Unione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, l'approvazione del PTPCT avviene mediante delibera dell'organo di indirizzo politico che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, è individuato nella Giunta.

Il Comune pubblicherà il presente PTPCT sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente". Inoltre, si darà adeguata pubblicità al medesimo tramite:

- pubblicazione nella rete intranet per garantirne la conoscibilità a tutti i dipendenti;
- presentazione alla cittadinanza tramite comunicati stampa;
- formazione a favore dei dipendenti sulle materie oggetto di trattazione nel presente Piano.

3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

L'attività di predisposizione del PTPCT deve essere svolta esclusivamente da parte di soggetti che operano all'interno dell'amministrazione, dal momento che tale attività presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa dell'ente in quanto è finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione che più si adattano alla fisionomia dell'ente stesso. Al riguardo, la legge n. 190/2012 precisa che l'attività di elaborazione del Piano, ovvero delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012), ma spetta al RPCT. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 (art. 41, comma 1, lett. g)) hanno confermato tale disposizione.

Inoltre, nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, ciascuno dei dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Altresì, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Si indicano qui di seguito, in estrema sintesi, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Amministrazione, inclusi i rispettivi principali compiti e funzioni.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio

Il Sindaco e la Giunta sono gli organi di indirizzo politico direttamente coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, finalizzato alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, anche in termini l'effettiva autonomia dello stesso RPCT.

Il Sindaco designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la Giunta approva il PTPCT ed i suoi aggiornamenti annuali.

Al riguardo, sebbene la legge abbia individuato nella Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il PTPCT e il PDP, l'organo competente ad approvare il piano, è opportuno rimarcare il ruolo centrale del Consiglio nella definizione della programmazione strategica triennale, da cui discende la programmazione gestionale (obiettivi esecutivi) sviluppata nell'ambito del Piano della *Performance* (PEG) e nel presente documento.

Si ribadisce che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2019 sono stati approvati gli obiettivi strategici del Comune di Carpi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021, successivamente declinati nei documenti di programmazione strategico-gestionale dell'ente nelle modalità precedentemente specificate al paragrafo 1.5 del presente documento.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabile per la trasparenza (RPCT)

Il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione è affidato al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che è stato individuato con Decreto sindacale del 06 novembre 2018, prot. gen. n. 64343, nel Segretario Generale, Dott.ssa Anna Lisa Garuti.

Relativamente ai suoi compiti e funzioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione, fra l'altro, provvede a: predisporre il PTPCT; verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verificare, d'intesa con il Dirigente di Settore competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; contestare le situazioni di incompatibilità ed inconferibilità.

Altresì si precisa che, coerentemente con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 97/2016, è stata rafforzata l'interazione fra RPCT ed il Collegio di valutazione, che nell'ambito dell'Unione e Comuni ad essa aderenti risulta pienamente consolidata.

Il Segretario Generale ha anche l'incarico di Responsabile per la trasparenza. In tale qualità svolge le attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, provvede all'aggiornamento della sezione relativa alla trasparenza del PTPCT e svolge le altre funzioni che, in materia, sono assegnate dalla legge. D'ora in avanti, pertanto, il Segretario Generale, viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

In linea con le indicazioni fornite in merito dall'aggiornamento 2015 al PNA 2013, confermate nel PNA 2016 e ulteriormente ribadite nel PNA 2019, il RPCT, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale tra l'altro della attiva collaborazione di tutti i Dirigenti e titolari di posizione organizzativa, sia in fase di predisposizione che in fase di attuazione delle misure anticorruzione. Al riguardo, si riporta di seguito quanto specificato nel PNA 2019 relativamente al ruolo dei Dirigenti: *“Si rammenta che l'art. 1, co. 9, l. 190/2012, prevede alla lettera a), che il PTPCT individui le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, co. 1, lett. a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Dispone, inoltre, alla successiva lettera c) obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.*

La collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.”.

Il ruolo del RPCT è stato oggetto di indicazioni anche recenti da parte di ANAC in sede di PNA 2019, Aggiornamento 2018 al PNA 2016 e di delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, cui si rinvia.

Le strutture organizzative di supporto

Come già precedentemente sottolineato in merito ai compiti e funzioni dell'organo di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione, allo stesso spetta il compito di creare un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT. Come meglio dettagliato nell'Allegato 1 al PNA 2019, all'organo di indirizzo spetta il compito, tra gli altri, di *“assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni”.* Quanto sopra detto era già stato oggetto di analisi nel PNA 2016, laddove l'Autorità, in continuità con quanto prevedeva l'aggiornamento 2015 al PNA 2013, evidenziava che:

“Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione o ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT. Nel PTPC sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs.

97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno)".

Tutto ciò premesso, è necessario tracciare un percorso organizzativo che, in una prospettiva di obbligata progressività, possa accrescere la reattività dei Settori dell'ente rispetto ai potenziali rischi corruttivi. Tale percorso trova un suo primo fondamentale tassello nella costituzione formale, per la prima volta presso l'ente, della rete dei referenti settoriali per la prevenzione della corruzione e mappatura dei processi, meglio descritta nel prosieguo del presente paragrafo.

Inoltre, sempre alla luce delle premesse di cui sopra, continua a ritenersi fondamentale avviare un percorso di rafforzamento della struttura a supporto del RPCT, che attualmente dispone di una sola figura condivisa con l'Unione Terre d'Argine, anche attraverso un maggiore coinvolgimento del personale di formazione giuridica assegnato al Settore Affari Generali.

I Dirigenti

Come già anticipato, il RPCT si avvale della collaborazione dei Dirigenti che, ciascuno per il Settore di rispettiva competenza: svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'autorità giudiziaria (art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001; art. 20 del D.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, della legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il Responsabile per la prevenzione della corruzione nell'individuazione delle misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT; adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (laddove possibile).

Rete dei referenti settoriali per la prevenzione della corruzione e mappatura dei processi e specificazione delle modalità di coordinamento con il RPCT

A seguito della nota prot. gen. n. 29509 del 03 giugno 2020 inviata dal Segretario Generale del Comune di Carpi, ciascun Dirigente ha formalmente individuato all'interno del Settore di propria afferenza uno o più soggetti referenti per la prevenzione della corruzione e per la mappatura dei processi.

La funzione principale di detti referenti settoriali è quella di facilitare la comunicazione e il coordinamento tra il Settore/Servizio di appartenenza, da un lato, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione, dall'altro. Ciò ha consentito la formazione di una rete intersettoriale, che si coordina con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, prevalentemente mediante gli usuali strumenti di comunicazione interna e l'organizzazione di incontri *ad hoc*.

Dipendenti e collaboratori

In generale, tutti dipendenti e i collaboratori dell'Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio, anche osservando le misure contenute nel PTPCT e segnalando le situazioni di illecito e i casi di personale conflitto di interessi.

Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

La Convenzione in atti del 28 dicembre 2011 e di cui al prot. gen. dell'Unione delle Terre d'Argine n. 40955, all'art. 4, punto 8, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i Comuni aderenti riconoscano all'Unione la titolarità gestionale nei processi indicati nell'allegato A della citata Convenzione, tra cui:

- l'Ufficio Unico dei Procedimenti Disciplinari con una sanzione superiore ai 10 giorni di sospensione dal lavoro;
- l'assistenza nei procedimenti disciplinari con una sanzione uguale o inferiore a 10 giorni di sospensione;
- l'assistenza nel contenzioso del lavoro.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51/2012, il Comune di Carpi ha recepito la delibera della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 28 del 03 aprile 2012, avente ad oggetto la costituzione dell'Ufficio Unico competente per procedimenti disciplinari e per il contenzioso del lavoro.

La responsabilità del predetto Ufficio fa capo al Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione delle Terre d'Argine, competente per i procedimenti disciplinari rivolti nei confronti del personale non dirigente di tutti gli enti costituenti l'Unione stessa. È stata istituita anche

un'apposita Sezione dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari per la gestione dei procedimenti disciplinari posti a carico dei Dirigenti, avente una struttura collegiale composta dal Segretario Generale dell'Unione e dei Comuni di Carpi e Novi di Modena in qualità di presidente, dal Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane e dal Segretario Generale dei Comuni di Campogalliano e Soliera.

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento adottato dal Comune.

Il Collegio di valutazione associato

Il Collegio di valutazione associato svolge i compiti di cui al Regolamento "Sistema di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione delle Prestazioni", approvato con delibera di Giunta comunale n. 83 del 6 maggio 2014, nonché quelli previsti da altre disposizioni regolamentari e legislative, correlati, in più ambiti, con quelli del presente Piano.

Stakeholders

L'ente promuoverà forme di consultazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. Le aspettative e le esigenze degli stakeholders, infatti, si riflettono nell'analisi dei rischi. Il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza rileva sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione. L'attivo coinvolgimento della società civile è richiamato in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, nel riferirsi alla normativa sulla trasparenza, sancisce che essa è "*condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino*".

In questa ottica, si richiamano a titolo esemplificativo le forme di partecipazione previste dalla normativa quali l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato, le giornate della trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013), la procedura aperta alla partecipazione per l'adozione dei codici di comportamento delle amministrazioni (art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012), la partecipazione di portatori di interessi attraverso la consultazione pubblica prevista in relazione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016).

4 La gestione del rischio

4.1 – La metodologia

Per “gestione del rischio” si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPCT è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Come già sottolineato in precedenza, con il presente PTPCT 2020-2022, sulla base di un criterio di progressività e sostenibilità, nonché in continuità con i precedenti PTPCT e gli obiettivi strategici espressi dal Consiglio Comunale, si avvia un percorso di complessiva riforma del sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno dell'Ente finalizzato al recepimento delle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Infatti, come sottolineato nel succitato Allegato 1, il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del processo di gestione del rischio sono i seguenti:

- analisi del contesto (analisi del contesto esterno, analisi del contesto interno);
- valutazione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio);
- trattamento del rischio (identificazione delle misure, programmazione delle misure).

A tali fasi centrali, sempre nell'ottica della sopra menzionata logica sequenziale e ciclica, si affiancano due fasi trasversali, ovvero la fase di consultazione e comunicazione e quella di monitoraggio e riesame).

Il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio è impostato sulle seguenti metodologie di *risk assessment*:

1) utilizzare le informazioni già in possesso dell'ambiente di controllo:

- esperienza organizzativa acquisita;
- precedenti giudiziari (procedimenti avviati e sentenze di condanna della Corte dei Conti e della giurisdizione civile e penale);
- precedenti disciplinari (procedimenti avviati e sanzioni irrogate);
- reclami e segnalazioni interne ed esterne;
- documentazione prodotta in sede di elaborazione del PTPC precedente.

2) utilizzare l'esperienza e le competenze del personale:

- interviste individuali dei Dirigenti e interviste di gruppo del personale incaricato di posizione organizzativa cui sono assegnati ambiti funzionali omogenei, condotte dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

3) utilizzare le esperienze di altre pubbliche amministrazioni e le analisi di organismi nazionali e internazionali:

- rapporti e relazioni quali, ad esempio: il Rapporto della commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione; le Relazioni della Corte dei Conti; le relazioni dell'ANAC; i Rapporti di *Transparency International*;
- per gli appalti pubblici: *Procurement Toolbox* (cassetta degli attrezzi) elaborato dall'OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*); Manuale dell'OCSE sulla sensibilizzazione alla corruzione ad uso dei verificatori; “*Most common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement*” elaborato dalla *World Bank*; altre metodologie di *Public Procurement Risk assessment*.

4.2 – Analisi del contesto

L'analisi del contesto, esterno ed interno, rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio. Durante questa fase l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, sia in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia in relazione alla propria organizzazione (contesto interno). Si tratta di una fase essenziale ai fini di una corretta gestione del rischio corruttivo, la cui importanza è stata ribadita più volte dall'Autorità nei diversi PNA elaborati sino ad oggi.

4.2.1 – Analisi del contesto esterno

Per quanto riguarda l'analisi del contesto esterno, nel corso dell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013 l'ANAC ha svolto un'analisi dei PTPC di 1911 amministrazioni rilevando, a seguito del monitoraggio che *“La fase maggiormente critica risulta essere l'analisi del contesto esterno, insufficiente o inadeguata nel 96,52% dei PTPC analizzati (addirittura assente nell'84,46% dei casi). In altre parole, è risultata inadeguata la capacità delle amministrazioni di leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali e di tenerne conto nella redazione del PTPC”*.

Successivamente, nel PNA 2016 l'ANAC ha evidenziato che: *“È cresciuta in modo significativo la percentuale delle amministrazioni che ha effettuato l'analisi del contesto esterno. Inoltre, sembrano migliorare anche i livelli qualitativi di tale analisi. Se è vero che il 24,7% delle amministrazioni ha realizzato l'analisi del contesto esterno in un'ottica di mera compliance e, quindi, con dati poco significativi, il 19,9% ha realizzato tale analisi dando anche evidenza dell'impatto dei dati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione. Il restante 9,1%, pur avendo utilizzato dati significativi, non li ha interpretati alla luce delle dinamiche del rischio corruttivo per la propria organizzazione”*.

Nell'Aggiornamento 2017 al PNA 2016, l'ANAC ha evidenziato che *“A fronte di una riduzione complessiva, rispetto alla precedente rilevazione, del numero di amministrazioni che non ha effettuato l'analisi del contesto esterno - ad eccezione delle Regioni - è tuttavia evidente la necessità di migliorare la capacità delle amministrazioni di saper leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte e di tenerne conto nella redazione del Piano. Circa il 73% delle amministrazioni ha realizzato l'analisi del contesto esterno, segnando un netto aumento rispetto alle rilevazioni passate. Il 34%, tuttavia, lo fa utilizzando pochi dati o dati poco significativi, mentre il 28%, pur disponendo di una buona base di dati (pertinenti e significativi), non utilizza le informazioni per illustrare l'impatto di tali variabili sul rischio corruzione. Solo il 10% realizza le analisi dando evidenza dell'impatto dei dati rilevati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione”*.

Altresì, nell'Aggiornamento 2018 al PNA 2016, l'ANAC ha evidenziato che *“A parte qualche eccezione ... si è ridotta complessivamente la percentuale di amministrazioni inadempienti ed è migliorato significativamente, per tutti i comparti in esame, il numero di amministrazioni che hanno realizzato l'analisi del contesto esterno in maniera pertinente. Si evidenzia, dunque, l'impegno delle amministrazioni che, cogliendo le indicazioni contenute in particolare nel PNA 2015, hanno iniziato a sviluppare analisi del contesto esterno ricercando e interpretando informazioni pertinenti, al fine di comprendere meglio come le dinamiche di contesto possono incidere sulla propria esposizione al rischio corruttivo”*.

Da ultimo, nell'Allegato 1 al PNA 2019, l'Autorità ha sottolineato che l'analisi del contesto esterno ha un duplice obiettivo, ovvero quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

L'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio e del settore specifico di intervento, nonché delle relazioni esistenti con gli *stakeholder* e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, anche favorendo l'eventuale verificarsi di fenomeni corruttivi.

Pertanto, l'analisi del contesto esterno, rappresenta per l'amministrazione una fase preliminare indispensabile al fine di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche in considerazione delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Operativamente, l'analisi del contesto esterno si snoda in due principali attività: l'acquisizione dei dati rilevanti e l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

L'Allegato 1 al PNA 2019, relativamente alle fonti esterne dei dati rilevanti ai fini dell'analisi del contesto esterno, afferma che *“Riguardo alle fonti esterne, l'amministrazione può reperire una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.). Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei conti o Corte Suprema di Cassazione).”*

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPCT, un supporto tecnico in tal senso anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli Enti locali.

4.2.1.1 – Il contesto regionale

Scenario economico-sociale a livello regionale

Il Mercato del Lavoro

Nel primo trimestre del 2020 il numero di persone occupate in Emilia-Romagna è pari a 2 milioni e 14 mila, con una lieve flessione tendenziale (-0,1%) rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Alla tenuta dell'occupazione hanno contribuito l'estensione della cassa integrazione guadagni e il blocco dei licenziamenti. I disoccupati risultano 118 mila, in calo di oltre il 10%, e il tasso di disoccupazione scende al 5,5%, dal 6,1% del primo trimestre del 2019. In leggera diminuzione anche il tasso di occupazione, che passa dal 69,9% al 69,6%, mantenendosi al secondo posto in ambito nazionale dopo il Trentino-Alto Adige (70,4%). Nello stesso periodo, si registra una diminuzione delle forze lavoro (-0,7%) ed un aumento degli inattivi, il cui tasso raggiunge il 26,2% (+0,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2019), pur restando il più basso tra le regioni italiane. Dalla lettura congiunta di queste dinamiche, emergono i primi segnali degli effetti dell'emergenza COVID-19. La chiusura di molti settori produttivi, le limitazioni agli spostamenti e i maggiori carichi di cura, derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza, hanno, infatti, reso estremamente difficile sia la ricerca attiva di un lavoro sia la disponibilità ad iniziarne uno in tempi rapidi. Questo ha influito sulla diminuzione delle persone in cerca di occupazione (che devono soddisfare entrambe le condizioni) e sull'aumento degli inattivi (che non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare).

Gli ammortizzatori sociali

Nei primi cinque mesi del 2020, in Emilia-Romagna sono state autorizzate complessivamente 136,4 milioni di ore di cassa integrazione guadagni: 102,6 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria, 5,5 milioni di ore di interventi straordinari e 28,4 milioni di ore di cassa integrazione in deroga. Nemmeno nel 2010, durante la crisi economico-finanziaria, è stato registrato un monte ore così elevato, nell'intero anno furono, infatti, autorizzate 118,4 milioni di ore di cassa integrazione. Aprile è stato il mese maggiormente interessato dalle misure di sostegno all'occupazione, a seguito dei provvedimenti emanati a marzo, con il 58,4% del totale delle ore autorizzate. L'industria è il settore con il maggior numero di ore complessive (87,8 milioni), seguono il terziario (36 milioni) e le costruzioni (12,2 milioni).

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, al 28 maggio 2020, la Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell'Agenzia regionale del lavoro, ha autorizzato e trasmesso all'INPS per il pagamento 43.512 domande, che si riferiscono a 105.918 lavoratori, 34.722 unità produttive e 31,3 milioni di ore di lavoro. Nel settore terziario si concentra la gran parte delle domande di cassa integrazione in deroga, ben il 95,9% di lavoratori e il 96,0% di ore autorizzate.

La quota restante è ripartita tra l'industria (2,2% di lavoratori e 2,3% di ore), l'agricoltura, silvicoltura e pesca (1,2% di lavoratori e 0,8% di ore) e le costruzioni (0,8% di lavoratori e di ore).

Tra le misure di sostegno economico legate all'emergenza, rientra anche un'indennità di 600 euro in favore di cinque categorie di lavoratori: professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo. Al 22 maggio 2020, in Emilia-Romagna sono state accolte 331,3 mila domande.

La quota prevalente dei beneficiari si riferisce a lavoratori autonomi (72,8%), seguono i lavoratori del settore agricolo (12,7%), i lavoratori parasubordinati (9,1%), gli stagionali del turismo (4,8%) e i lavoratori dello spettacolo (0,6%).

Le imprese attive

Al 31 marzo 2020 le imprese attive in Emilia-Romagna risultano 396.581, con una diminuzione dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che accentua il trend negativo in atto dal 2019 (con la sola eccezione del 2011). La base imprenditoriale regionale diminuisce di 3.450 imprese, il calo più elevato registrato negli ultimi cinque anni.

La contrazione interessa tutti i macrosettori, in misura maggiore l'agricoltura (-2,3%) e l'industria (-1,6%) mentre appare più lieve per le costruzioni (-0,3%) e i servizi (-0,6%).

La modesta flessione dei servizi deriva dalla sintesi del calo notevole delle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e nella riparazione di autoveicoli e motocicli (-2,3%) e della performance positiva degli altri settori del terziario (+0,5%). In particolare, gli incrementi maggiori in termini assoluti si osservano nelle imprese dell'immobiliare (271 unità, +1,0%), dell'aggregato del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (265 unità, +2,1%) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche (153 unità, +0,9%).

Le Imprese e il lockdown

L'Istat ha condotto una rilevazione, che ha interessato le imprese con 3 e più addetti dell'industria, del commercio e dei servizi, con l'obiettivo di raccogliere valutazioni in merito agli effetti sulla loro attività dell'emergenza sanitaria e della crisi economica. Nella fase 1 dell'emergenza (tra il 9 marzo e il 4 maggio), in Emilia-Romagna il 37,4% delle imprese con 3 e più addetti ha sospeso l'attività. Il 31,9% delle imprese si è fermata a seguito del decreto del Governo mentre il 5,6% lo ha fatto di propria iniziativa. È pari al 29,1% la quota di imprese che hanno invece riaperto prima del 4 maggio, dopo un'iniziale chiusura, in conseguenza di ulteriori provvedimenti normativi (11,7%), attraverso una richiesta di deroga (8,8%) o per decisione volontaria (8,5%). Oltre un'impresa su tre (33,5%) è rimasta sempre attiva. Considerando le imprese che non hanno mai sospeso l'attività o l'hanno ripresa prima del 4 maggio, l'Emilia-Romagna mostra un livello di apertura ampiamente superiore alla media nazionale, 62,6% contro 55%. Solo il Friuli-Venezia Giulia evidenzia un'incidenza superiore (63,9%). Il 14,6% delle imprese emiliano-romagnole dichiara di non aver realizzato alcun fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 mentre oltre il 72% denuncia una riduzione, nel 40,8% dei casi superiore alla metà del valore registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato del secondo bimestre 2020 è aumentato soltanto per il 4,2% delle imprese. Per quanto riguarda la fase 2, i tempi della riapertura delle imprese ancora sospese al 4 maggio sono stati ovviamente influenzati dalle disposizioni dei decreti governativi, che hanno previsto la possibilità di un'immediata riapertura per i comparti dell'industria in senso stretto e delle costruzioni e tempi più lunghi per alcuni settori del commercio e del resto del terziario, principalmente quelli legati ai servizi alla persona. In Emilia-Romagna oltre il 44% delle imprese ancora sospese al termine della fase 1 (16,5% del totale) ha ripreso l'attività dal 4 maggio, quasi il 53% (19,8% del totale) ha dichiarato di riprendere l'attività in una data successiva ma prima della fine dell'anno mentre il 2,9% (1,1% del totale) ha cessato l'attività o non prevede di riaprire entro il 2020.

Tra gli effetti negativi derivati dall'emergenza COVID-19, che più preoccupano le imprese, ci sono: la mancanza di liquidità per fronteggiare le spese, segnalata da oltre la metà delle imprese; i rischi operativi e di sostenibilità dell'attività (33,9%); la riduzione della domanda locale (31,9%) o nazionale (31,2%) dei prodotti o servizi.

La riorganizzazione di spazi e processi (25% delle imprese) e la modifica o l'ampliamento dei metodi di fornitura dei prodotti/servizi (14,7%) risultano, invece, le principali strategie adottate per far fronte alla crisi.

Profilo criminologico del territorio E-R

Fin dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, le attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna hanno permesso di ricostruire un quadro articolato della presenza delle organizzazioni criminali in regione e di comprendere le strategie adottate da tali organizzazioni nello spostamento e nell'insediamento di uomini nel territorio per condurre attività lecite e illecite e organizzare i traffici illegali.

La loro attività principale e più remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le altre attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano l'edilizia pubblica e privata, il movimento terra e autotrasporti, l'usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo illegale del gioco d'azzardo, le estorsioni, l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio.

La ricerca sul territorio pone in evidenza l'importanza assunta da elementi di origine locale nel favorire l'ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. 'Ndranghetisti e casalesi, afferenti alle due organizzazioni criminali più significative in Emilia-Romagna, puntano alla mimetizzazione sociale, a non richiamare l'attenzione e a passare inosservati. In altre parole, le organizzazioni mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da quelli tradizionali al fine di rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione in tal modo si confonde spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità.

Le realtà territoriali più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia e Modena, dove le indagini confermano la presenza di 'ndranghetisti e casalesi nei cantieri edili. È l'edilizia, infatti, il settore più vulnerabile all'infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna e dove i processi di corruzione e di condizionamento della criminalità organizzata sono più visibili e consolidati, come dimostrato anche dall'inchiesta Aemilia, il cui impianto accusatorio è stato recentemente confermato nel primo grado di giudizio.

Parma è la città in cui si segnala una presenza significativa di Cosa nostra, con cellule collegate alla famiglia Panepinto di Bivona (AG), per il resto poco presente nel territorio regionale.

Negli ultimi tempi alle presenze mafiose italiane si sono aggiunti sodalizi criminali d'origine straniera, in particolare albanese e nigeriana, attivi principalmente nel traffico di stupefacenti e nella tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Anche nel mercato immobiliare si segnala nella regione un notevole attivismo delle cosche mafiose, in particolare nella città di Bologna. Si tratta di un settore strategico, che consente di reinvestire capitali illeciti ed acquisire patrimoni immobiliari, in genere utilizzando acquirenti fittizi. Anche in questo caso si rivela fondamentale il ruolo giocato da "faccendieri" locali e prestanome nel mondo delle professioni. Il riciclaggio risulta così essere una delle attività più fiorenti della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e si manifesta attraverso acquisti di attività commerciali, imprese ed immobili.

Anche l'area della Romagna è stata interessata da una crescente infiltrazione delle mafie, come testimoniano le diverse inchieste condotte dall'autorità giudiziaria. Nella riviera romagnola, ed in particolare nella provincia di Rimini, le mafie si sono concentrate in attività legate al narcotraffico, gioco d'azzardo, recupero crediti, usura, estorsioni, gestione di locali notturni, intestazione fittizia di beni ed il riciclaggio.

Ancora negli anni più recenti il controllo del mercato degli stupefacenti in Emilia-Romagna assume una rilevanza fondamentale per le organizzazioni criminali. È infatti da questa attività che tali organizzazioni criminali traggono la porzione più consistente dei loro profitti, da reinvestire poi in parte anche nelle attività del mercato legale attraverso complesse attività di riciclaggio.

Secondo i dati pubblicati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in regione sono state eseguite dalle forze di polizia circa 18 mila operazioni

antidroga (l'8% di quelle condotte a livello nazionale). In seguito a queste operazioni sono state segnalate all'Autorità giudiziaria circa 26 mila persone, di cui oltre la metà di origine straniera (va detto a questo proposito che molti soggetti stranieri sono presenti nella parte terminale nella catena del narcotraffico, ovvero nell'attività di spaccio, ma questo non esclude che le organizzazioni criminali straniere ricoprano anche ruoli significativi in questo lucroso mercato). Inoltre, da queste operazioni sono state sequestrate oltre 26 mila chili di sostanze stupefacenti - 26 tonnellate -, pari al 4% di quanto è stato sequestrato a livello nazionale, di cui circa l'80% di hashish e marijuana e la parte rimanente di eroina e cocaina. Se alla quantità di sostanze appena ricordate si aggiunge la quantità di droghe sintetiche anch'esse sequestrate (e qui non conteggiate), oltre alla quota di sostanze - ragionevolmente preponderante - immessa sul mercato perché non intercettata dalle forze di polizia possiamo immaginare quanto sia vasto il mercato delle droghe nella nostra regione e quanto significativi i ricavi per le organizzazioni criminali che lo gestiscono, i quali, come si è detto, vengono ripuliti e reinvestiti in attività legali spesso grazie anche al coinvolgimento di esponenti della c.d. area grigia.

Il riciclaggio dei capitali illeciti è infatti l'attività terminale per bonificare i capitali provenienti da tutta una serie di attività criminali e che avviene attraverso più fasi e una molteplicità di canali che si vanno sempre di più affinando e moltiplicando man mano che aumentano gli strumenti per contrastarlo: dalla immissione dei capitali nel circuito finanziario attraverso banche, società finanziarie, uffici di cambio, centri off-shore e altri intermediari, alla loro trasformazione in oro, preziosi, oggetti di valore, assegni derivanti da false vincite al gioco, ecc., fino appunto all'investimento in attività lecite a ripulitura avvenuta.

Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un sistema di prevenzione che è un importante complemento all'attività di repressione dei reati, intercettando e ostacolando l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di prevenzione l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007 (che è la cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Secondo i dati pubblicati annualmente da questo organismo, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in Emilia-Romagna sono state segnalate all'UIF quasi 50.000 operazioni sospette di riciclaggio, pari al 10% di tutte le segnalazioni avvenute nel territorio nazionale. Osservandone l'andamento nel tempo, va detto che il numero di segnalazioni è aumentato costantemente in Emilia-Romagna e nel resto dell'Italia, e ciò va interpretato sicuramente come un possibile tentativo di espansione criminale nell'economia legale, ma probabilmente anche di una accresciuta sensibilità e attenzione per il problema del riciclaggio da parte dei soggetti che sono incaricati a trasmettere le segnalazioni all'UIF, ovvero principalmente degli operatori finanziari e in second'ordine dei professionisti (basti pensare che dal 2009 al 2018 il numero di segnalazioni è quasi quintuplicato sia in regione che in Italia).

Un andamento simile del fenomeno, seppure con numeri sensibilmente inferiori rispetto alle segnalazioni all'UIF, lo si riscontra nei dati delle denunce delle forze di polizia (i dati della delittuosità), secondo i quali i reati di riciclaggio in regione sono cresciuti costantemente negli ultimi dieci anni, passando dalle 95 denunce del 2009 alle 124 del 2018. Ciò detto, va tuttavia rilevato che nel decennio in esame la regione ha detenuto costantemente tassi di reato di riciclaggio inferiori alla media nazionale. Nell'ultimo anno (il 2018), ad esempio, la regione ha registrato un tasso di 2,8 denunce per riciclaggio ogni 100.000 abitanti a fronte di un tasso nazionale pari a 3,1 denunce ogni 100.000 abitanti. Naturalmente si riscontrano differenze sostanziali fra le diverse province della regione. Modena soprattutto, ma anche Ravenna e Rimini sono i territori della regione dove l'incidenza di questo reato è maggiore quasi costantemente. Nell'ultimo anno, ad esempio, il tasso per il reato di riciclaggio di Modena è risultato di 7,4 ogni 100 mila abitanti e quello di Ravenna di 3,8 a fronte di un tasso medio regionale di 2,8 ogni 100 mila abitanti.

Come è noto, i capitali illeciti, una volta ripuliti attraverso complesse operazioni finanziarie realizzate da professionisti spesso a servizio esterno delle organizzazioni criminali, altre volte strutturati al loro interno, sono immessi nell'economia legale e utilizzati per l'acquisto di attività economiche, immobili e, quando necessario, per corrompere pubblici funzionari o condizionare la politica.

Quello della corruzione è un fenomeno difficile da misurare non solo perché è difficile definirne correttamente i contorni, ma perché presenta anche, come è ovvio, un elevatissimo sommerso. Tuttavia, se ci si limita a osservare i delitti commessi negli ultimi anni in Emilia-Romagna da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche in questo caso si può notare una crescita non trascurabile del fenomeno. In particolare, dal 2011 al 2017 (che è l'ultimo anno per cui si dispone dei dati dell'Autorità giudiziaria), i procedimenti per i reati di questo tipo per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono stati 2.317 (il 5% di quelli definiti in tutti i distretti giudiziari del paese). Va precisato che per quasi il 70% di questi procedimenti si è trattato di violazioni dei doveri d'ufficio e abusi, mentre la restante parte riguardava reati più strettamente collegati ai fenomeni corruttivi. In particolare, nel settennio in esame l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale per 341 procedimenti riguardanti delitti di peculato, 237 di malversazione, 66 di concussione e 154 di corruzione vera e propria.

Non trascurabile, infine, è il numero di soggetti condannati con sentenza irrevocabile per avere commesso tali reati. In particolare, 949 sono i pubblici ufficiali che dal 2011 al 2017 sono stati condannati per avere commesso delitti contro la pubblica amministrazione, di cui 159 per peculato, 16 per malversazione, 54 per concussione e 93 per corruzione.

Con l'adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d'intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell'edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell'Elenco di Merito delle imprese e degli operatori economici (art. 14);
- il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l'Autorità anticorruzione (art. 24);
- la riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).

Ulteriori misure specifiche vengono adottate per il settore dell'autotrasporto e facchinaggio, con il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo negli ambiti della logistica, e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione dei rifiuti, anche al fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera (artt. 35-42). Viene favorita poi una maggiore condivisione di informazioni sui controlli da parte dei corpi deputati alla protezione del patrimonio naturale, forestale e ambientale in genere, oltre al maggiore sostegno alle attività della rete del lavoro agricolo, cercando di prevenire l'insorgenza di fenomeni illeciti all'interno del contesto agricolo.

Attività di contrasto sociale e amministrativo a livello regionale

La Giunta regionale, con propria delibera n. 2151 del 22/11/2019 ha approvato il Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo al biennio 2020/2021, ai sensi dell'art. 3 della

L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*".

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo.

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben 195 enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio.

Prosegue poi l'azione di diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità, attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi.

Continua l'attività dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.

È stato realizzato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell'Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni. La formazione dell'Elenco di merito, che conta ad oggi 1.506 imprese iscritte, persegue due principali finalità: a) la prima è rivolta alla costituzione di una banca dati a cui le Stazioni Appaltanti, i Comuni, i committenti, i professionisti ed i cittadini possono attingere per affidare incarichi alle imprese; b) la seconda riguarda l'attuazione del principio della semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le condizioni normative ed organizzative, di non dover ripresentare i medesimi documenti previsti per altri adempimenti.

È stato aggiornato e adeguato al nuovo Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. il sistema informativo SITAR, ora denominato SITAR 2.0; l'Osservatorio regionale, quindi, con il un nuovo sistema informativo, a partire dagli ultimi mesi del 2017, ha svolto in modo più efficace la propria attività di monitoraggio dell'intero ciclo di realizzazione degli appalti pubblici dalla fase di programmazione a quella del collaudo, tenendo conto delle sue specificità in relazione alla tipologia e all'importo. Il SITAR 2.0 permette inoltre di assolvere in modo unitario alle diverse esigenze di monitoraggio dei vari organismi legalmente deputati, concentrando in un'unica banca dati le diverse informazioni e semplificando l'azione di invio, realizzando quindi il monitoraggio previsto dal Codice dei contratti pubblici in modo completamente informatico e rendendolo più efficiente e meno gravoso per i soggetti coinvolti.

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*), sono state introdotte norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, l'articolo 2 (*Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione*), oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall'ANAC, introduce inoltre l'obbligo di acquisire l'informazione

antimafia, disciplinata dall'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

A seguito di diversi incontri tematici e della deliberazione di Giunta n. 15 del 8 gennaio 2018, è stato sottoscritto il 9 marzo 2018 il Protocollo di intesa per la legalità negli appalti di lavori pubblici e negli interventi urbanistici ed edilizi, tra la Regione, il Commissario delegato per la ricostruzione e le nove Prefetture/Uffici territoriali del governo, operanti in Emilia-Romagna, volto ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di inserimento della criminalità organizzata nel settore delle opere pubbliche e dell'edilizia privata, migliorando l'interscambio informativo tra gli enti sottoscrittori, garantendo maggiore efficacia della prevenzione e del controllo, anche tramite l'estensione delle verifiche antimafia a tutti gli interventi finanziati con fondi destinati alla ricostruzione. Nell'ambito di tale Protocollo, volto ad aggiornare, integrare e rinnovare l'omologo accordo siglato il 5 marzo 2012, tra la Regione e le Prefetture, oltre a recepire il nuovo Codice degli appalti pubblici, con la deliberazione di Giunta n. 2032 del 14/11/2019, è stato approvato l'Accordo attuativo dell'Intesa per la legalità firmato il 9 marzo 2018 per la presentazione alle Prefetture-UTG, attraverso il sistema informativo regionale SICO della notifica preliminare dei cantieri pubblici, di cui all'art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale Accordo dà anche attuazione a quanto previsto dagli art. 30 e 31, della L.R. 18/2016, in materia di potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri.

Inoltre, si prevedono anche misure indirizzate ad agevolare l'attuazione dell'art. 32 della L.R. 18/2016 sul requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi relativi ad interventi di valore complessivo superiore a 150mila euro, nonché l'attuazione delle richiamate norme della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) inerenti all'obbligo di informazione antimafia per i soggetti privati proponenti progetti urbanistici.

Con il Protocollo, firmato il 9 marzo 2018, per le specifiche esigenze legate al processo della ricostruzione post-sisma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato alla ricostruzione si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture che insistono sul cd. "cratere" (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) le risorse umane necessarie e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto.

Va rimarcato che il Protocollo migliora l'interscambio informativo tra le Prefetture e le altre Pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia e tempestività delle verifiche delle imprese interessate, ed è anche teso a concordare prassi amministrative, clausole contrattuali che assicurino più elevati livelli di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Va rimarcato, inoltre, che le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa sono estese non solo all'ambito pubblico, ma anche al settore dell'edilizia privata puntando a promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Con la sottoscrizione di accordi di programma, la Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della promozione della cultura della legalità: interventi di sensibilizzazione e formativi, specialmente per i più giovani; costituzione di "Centri per la legalità"; attivazione di Osservatori locali sulla criminalità organizzata e per la diffusione della cultura della legalità. Ne è stata sostenuta la creazione: nella provincia di Rimini, nella Città Metropolitana di Bologna, nelle amministrazioni comunali di Forlì e Parma e nelle Unioni Terre d'Argine (MO) e Tresinaro Secchia (RE).

In materia forestale, a livello legislativo, con l'introduzione dell'art. 3 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici*») è stato modificato l'art. 15 della L.R. n. 30/1981 prevedendo che ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni del Regolamento forestale, spettanti ai Comuni e alle loro Unioni, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della L.R.

18/2016 con l'Arma dei Carabinieri e con gli altri soggetti preposti, e che analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

Con l'approvazione del nuovo Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 (in vigore dal 15/9/2018) e delle relative disposizioni attuative dedicate al funzionamento del sistema telematico regionale (con deliberazione di Giunta regionale n. 1437 del 10/9/2018) è stata completata la regolazione del nuovo sistema, attraverso il quale le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti e le comunicazioni presentate dagli interessati sono autonomamente rese disponibili ai soggetti e alle autorità preposti alle attività di controllo, preventivamente abilitati per l'esercizio delle loro funzioni.

Il sistema così impostato è uno strumento di efficienza e semplificazione non solo nella gestione delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli interventi forestali, ma anche nel monitoraggio e nel controllo degli stessi. Dal 15/9/2018 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento forestale) ad oggi, attraverso il sistema telematico regionale sono stati gestiti più di 4.000 procedimenti, relativi a interventi che hanno complessivamente interessato circa 9.000 ettari del territorio regionale.

4.2.1.2 – Il contesto provinciale

Nel territorio della provincia di Modena è accertata l'infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel tessuto economico-imprenditoriale.

In particolare, soggetti della Camorra risulterebbero dediti ad attività di “*money-laundering*” e reimpiego di proventi illeciti in rami di impresa a vario modo collegati al gioco d'azzardo.

Concrete possibilità di infiltrazione si sono accertate nei settori dell'intermediazione nel mercato del lavoro e in quello immobiliare.

L'attività investigativa ha rilevato rapporti tra elementi riconducibili ai “casalesi” e settori distorti dell'imprenditoria modenese, con un modus operandi ispirato alla corruzione di pubblici funzionari ed amministratori, col fine ultimo di ottenere l'aggiudicazione di commesse pubbliche.

Nella provincia risultano insediati anche soggetti affiliati e/o contigui a 'ndrine calabresi, attivi nelle pratiche estorsive ed usuraie, nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio di danaro di provenienza illecita, nei tentativi di infiltrazione nell'economia legale attraverso l'alienazione e/o la costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l'obiettivo di acquisire appalti pubblici e fornire supporto logistico a latitanti.

Anche il settore dei trasporti e della logistica risulta esposto al rischio di infiltrazioni da parte delle criminalità organizzata mafiosa.

È stata rilevata anche la presenza di soggetti riconducibili a Cosa nostra siciliana per investimenti di capitali, illecitamente acquisiti, nei mercati immobiliare e finanziario. Sono stati documentati anche taluni tentativi di aggiudicazione, tramite società “contaminate”, di appalti pubblici.

Si rileva la presenza di soggetti collegati alla Sacra Corona Unita, che mostrano interessi nella gestione del gioco d'azzardo e degli apparecchi elettronici, ma coinvolti anche in pratiche estorsive ed usuraie.

Nella bassa modenese, numerosi sono i laboratori tessili gestiti da imprenditori di nazionalità cinese, alcuni dei quali inquinano l'economia legale dei mercati, con il ricorso al sistematico sfruttamento di propri connazionali e al “dumping sociale” (concorrenza sleale).

Relativamente al contesto provinciale, informazioni di particolare rilievo possono essere acquisite dalle Relazioni semestrali relative all'anno 2019 del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, consultabili sul sito internet istituzionale della D.I.A.

Si riportano di seguito alcuni stralci di interesse delle predette Relazioni:

1° semestre 2019

Proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale

Emilia Romagna – Restante territorio regionale

*“Le province emiliane e romagnole hanno risentito nel tempo nella presenza di soggetti riconducibili a cosche del reggino (come i CONDELLO, i DE STEFANO, i PESCE-BELLOCCO, i MAZZAFERRO), del vibonese (come i MANCUSO) e crotonesi (oltre ai GRANDE ARACRI, i DRAGONE, gli ARENA, i FARAO-MARINCOLA e i VRENNA). Nelle province di **Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza**, le inchieste giudiziarie concluse negli ultimi anni, anche con sentenze definitive, nei confronti dei cutresi GRANDE ARACRI hanno dato conto della profonda infiltrazione del sodalizio nel tessuto economico, sociale e amministrativo delle citate province.”.*

*“Un ulteriore provvedimento di confisca - che ha riguardato beni mobili ed immobili, del valore di 40 milioni di euro - è stato eseguito, ancora a marzo 2019, dalla Guardia di finanza di Crotona nei confronti di vari esponenti dei GRANDE ARACRI, attivi tra le province emiliane di Reggio Emilia, **Modena**, Parma e Piacenza e le province lombarde di Mantova e Cremona, in esecuzione di una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna nell’ambito del processo “Aemilia””.*

*“Nel semestre in esame, nelle suddette province emiliane, non sono state segnalate evidenze circa attività criminali poste in essere da Cosa nostra o da altre compagini mafiose siciliane. **Tuttavia non può essere esclusa una presenza di basso profilo**, generalmente adottata dalle consorterie siciliane soprattutto al di fuori della terra di origine.”.*

*“La pluriennale presenza casalese nella regione è stata accertata nelle province di Bologna, Reggio Emilia, **Modena**, Ferrara, Ravenna e Rimini, finalizzata ad agevolare le infiltrazioni finanziarie nel mercato immobiliare e nelle gestioni d’impresa. Oltre ai CASALESI, nel contesto regionale sono stati accertati interessi, sul litorale adriatico di Rimini, del sodalizio D’ALESSANDRO, originario di Castellammare di Stabia, della famiglia VALLEFUOCO e del clan BELFORTE di Marcianise. A Forlì-Cesena sono stati segnalati soggetti legati alla famiglia NUVOLETTA di Marano di Napoli, mentre nella città di Ferrara recenti indagini hanno rilevato l’attivismo nello spaccio di sostanze stupefacenti di elementi collegati al cartello napoletano dell’ALLEANZA DI SECONDIGLIANO. In provincia di Ravenna sono state rilevate, invece, presenze di soggetti riconducibili al clan LO RUSSO del quartiere Miano di Napoli.”.*

“Oltre ai sodalizi strutturati riconducibili alla camorra, nelle province citate operano altri soggetti di origine campana, non affiliati a clan, come emerso il 28 gennaio 2019, nell’ambito dell’operazione “Security Danger”. In questo caso, i Carabinieri di Reggio Emilia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti - un 38enne modenese e un 63enne abitante a Bologna, titolari di due importanti società operanti sul territorio nazionale nel settore della sicurezza, e due pregiudicati campani con base nel reggiano – responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e false attestazione a pubblico ufficiale. Nel corso delle indagini è emerso che la sicurezza e i controlli all’ingresso di grandi manifestazioni musicali erano stati affidati a migranti da poco sbarcati in Italia, ingaggiati senza alcun controllo, senza alcun requisito legale e con false autorizzazioni della Prefettura di Napoli per legittimarne le funzioni.”.

*“In relazione ai sodalizi stranieri presenti in Emilia-Romagna si rileva una sempre più marcata presenza di soggetti riconducibili alla criminalità nigeriana, dediti al narcotraffico internazionale e al favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Le indagini degli ultimi anni hanno evidenziato la diffusione degli EIYE anche in Emilia Romagna, in particolare nelle province di Bologna, **Modena** e Parma, ove sono presenti anche i BLACK AXE e i MAPHITE, mentre i VIKINGS sono presenti a Ferrara e a Reggio Emilia.”.*

*“Per quanto concerne la criminalità albanese e la capacità di intrattenere proficue relazioni con compagini criminali italiane, si fa rinvio alla citata operazione del 3 aprile 2019, denominata “Nuevo Sol”, dei Carabinieri di Bologna, eseguita a Bologna, **Modena** e Reggio Emilia, che ha fatto luce su un traffico di cocaina proveniente dal Perù attraverso la Spagna.”.*

Le organizzazioni criminali straniere in Italia

Criminalità albanese

“La criminalità organizzata albanese si conferma tra le più attive in Italia, potendo contare su una presenza di gruppi diffusa e su collegamenti con omologhi sodalizi attivi nei Paesi Bassi, in Belgio, in Austria, in

Germania, nel Regno Unito e in Spagna. Aggregazioni in grado di interloquire, nel caso, direttamente con i referenti in Albania, soprattutto per le attività criminali più complesse.

Nel nostro paese la loro presenza è diffusa su gran parte del territorio nazionale, con maggior concentrazione al Nord e in Puglia per il Sud.”.

*“È di aprile 2019, invece, l’operazione “Nuevo Sol” dei Carabinieri, che a Bologna hanno dato esecuzione a diverse misure cautelari nei confronti di un sodalizio criminale italo-albanese, radicato a Bologna, **Modena** e Reggio Emilia e dedito al traffico di cocaina, proveniente dal Perù attraverso la Spagna.”.*

*“Il mese successivo, sempre la Polizia di Stato ha concluso l’operazione “Fossalta”, a Bologna, incentrata su un’organizzazione criminale composta da 12 cittadini albanesi impegnati nello spaccio di cocaina e nello sfruttamento della prostituzione, a **Modena**, di donne albanesi ed ucraine.*

Due degli arrestati sono stati, tra l’altro, indagati per il tentato omicidio di una loro connazionale, che sarebbe stato compiuto a Modena nell’aprile del 2018.”.

2° semestre 2019

Proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale

Emilia Romagna

“In Emilia Romagna, i risultati giudiziari raggiunti negli ultimi anni hanno evidenziato come le consorterie criminali più strutturate ed organizzate vi abbiano radicato la propria presenza, in un contesto ambientale che, per cultura e formazione sociale, è stato sempre tradizionalmente estraneo alle dinamiche tipiche della criminalità organizzata e quindi impreparato a percepirne, inizialmente, l’infiltrazione silente del tessuto imprenditoriale ed economico. Nel tempo, infatti, il carattere mafioso dei sodalizi si è manifestato anche grazie a contiguità politiche ed elettorali, attraverso una sistematica attività corruttiva, connessa al condizionamento degli appalti pubblici, al rilascio di concessioni, al controllo di servizi di pubblica utilità, inquinando l’economia locale. Ciò ha conferito una dimensione prettamente affaristica al modus operandi mafioso, finalizzata, da un lato, al reimpiego dei flussi di denaro provenienti dalle attività criminali tipiche e, dall’altro, alla produzione di “ricchezza” tramite condotte illecite, tali da favorirne il processo di espansione. Inoltre, l’elevata vocazione imprenditoriale del contesto regionale ha stimolato operazioni di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali illeciti in nuove e diversificate attività imprenditoriali, minando la libera concorrenza e lo sviluppo.

Ancora una volta, nel semestre, è emersa la nefasta portata dell’infiltrazione criminale grazie alla costante azione di contrasto preventiva e giudiziaria, della Magistratura e delle Forze di polizia, che ha portato alla conclusione di importanti inchieste giudiziarie e al puntuale monitoraggio delle attività imprenditoriali da parte dei Gruppi interforze istituiti presso le Prefetture della Regione.”.

“In un contesto particolarmente complesso, dove in particolare la ‘ndrangheta è riuscita ad infiltrarsi sia negli apparati amministrativi (come dimostra il caso del comune di Brescello, sciolto per mafia nel 2016), sia nelle commesse pubbliche, ad essere colpite dai provvedimenti emessi dalle Prefetture della regione figurano società attive soprattutto nel settore edilizio, dei trasporti e dei rifiuti, riconducibili a consorterie mafiose di diversa matrice criminale.

Elementi di valutazione estremamente significativi pervengono anche dalla lettura dei dati pubblicati dall’“Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, riferiti all’Emilia Romagna.

*Essi indicano come, allo stato attuale, nella Regione siano in corso le procedure per la gestione di 631 immobili confiscati, mentre altri 144 sono già stati destinati. Sono, altresì, in atto le procedure per la gestione di 99 aziende, mentre 19 sono state già destinate. Immobili con relative pertinenze (box, autorimesse posto auto), terreni e imprese edili, alcune strutture ricettive, attività commerciali e immobiliari, rappresentano solo alcune delle tipologie di beni sottratti alle mafie in Emilia Romagna, concentrati, seguendo un ordine quantitativo decrescente, nelle province di Parma, Bologna, Forlì-Cesena, **Modena**, Rimini, Ferrara, Ravenna, Piacenza e Reggio Emilia.*

In Emilia Romagna, la ‘ndrangheta si conferma l’organizzazione criminale più presente e strutturata, con una forte capacità di sfruttare i canali economici e finanziari. Le risultanze investigative più recenti hanno confermato questa capacità e svelato i legami con categorie professionali, all’apparenza insospettabili.

Nella regione, anche Cosa nostra ha sviluppato, a partire dalla fine degli anni ’80, attività criminali legate al riciclaggio di denaro e al traffico di stupefacenti. Per quanto riguarda le famiglie della Sicilia occidentale, si

è registrata l'operatività dei CORLEONESI e della famiglia di BRANCACCIO, mentre per il versante orientale sono emersi interessi da parte dei SANTAPAOLA, dei MAZZEI e dei LA ROCCA, nonché dei gelesi RINZIVILLO. Per quanto concerne la presenza della camorra, le indagini degli ultimi anni hanno confermato interessi da parte di soggetti legati al clan dei CASALESI, storico cartello criminale casertano che, nel corso degli anni, ha realizzato in Emilia Romagna varie articolazioni operative finalizzate ad agevolare le infiltrazioni economiche nel mercato immobiliare e nelle gestioni d'impresa, rivelandosi una minaccia per il comparto degli appalti pubblici emiliano. La pluriennale presenza nella Regione è stata accertata nelle province di Bologna, Reggio Emilia, **Modena**, Ferrara, Ravenna e Rimini.”.

Emilia Romagna – Provincia di Bologna

“Nel contesto provinciale bolognese, si conferma l'operatività di gruppi criminali di matrice straniera nel settore degli stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione.”.

“Il successivo 18 luglio 2019, nell'ambito dell'operazione “Burning flame”, ancora la Polizia di Stato ha chiuso un'importante operazione contro il cult dei MAPHITE (o Green Circuit Association) che, nel panorama italiano, ha mantenuto un profilo più basso – ma non per questo meno pericoloso - rispetto alle più note organizzazioni BLACK AXE e EYE. I MAPHITE hanno assunto un ruolo di primo piano nella gestione dei traffici illeciti attraverso una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, in particolare in Emilia Romagna, tra le province di Bologna, **Modena**, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì, Cesena e Ravenna.”.

Emilia Romagna – Restante territorio regionale

“Le indagini degli ultimi anni hanno fatto luce su come le province emiliane e romagnole abbiano risentito, nel tempo, della presenza di soggetti riconducibili a cosche del reggino (come i CONDELLO, i DE STEFANO, i PESCE-BELLOCCO, i MAZZAFERRO), del vibonese (come i MANCUSO) e crotonesi (oltre ai GRANDE ARACRI, i DRAGONE, gli ARENA, i FARAO-MARINCOLA e i VRENNA).

Nelle province di **Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza**, le inchieste giudiziarie concluse negli ultimi anni, anche con sentenze definitive, nei confronti dei cutresi GRANDE ARACRI hanno dato conto della profonda infiltrazione del sodalizio nel tessuto economico, sociale e amministrativo delle citate province.

Evidenti sono ancora gli effetti della complessa inchiesta della DDA di Bologna, denominata “Aemilia” (2015) e delle inchieste giudiziarie che si sono succedute nel tempo, anche con sentenze definitive, nei confronti della citata cosca cutrese. Anche nel semestre in esame, infatti, le attività di contrasto ai patrimoni hanno fatto luce sulla profonda infiltrazione del sodalizio nel tessuto economico, sociale e amministrativo del territorio regionale. Al riguardo, il 9 luglio 2019 la DIA di Firenze ha eseguito un decreto di confisca nei confronti di un imprenditore calabrese, noto esponente della 'ndrangheta in Emilia Romagna, residente a Reggio Emilia sin dagli anni '90, già arrestato nel 2015 nell'ambito della citata operazione “Aemilia” per associazione di tipo mafioso. Il provvedimento ha riguardato 4 società, 1 immobile sito a Reggio Emilia, 7 beni mobili registrati e 9 rapporti bancari, del valore di oltre 1 milione di euro.

Un ulteriore decreto di sequestro è stato eseguito sempre dalla DIA di Bologna, il 15 ottobre 2019, nelle province di Reggio Emilia, Parma, **Modena** e Piacenza. Il provvedimento ha interessato 73 immobili, tra fabbricati e terreni situati in Emilia Romagna e in Calabria, una società immobiliare e 13 autoveicoli, oltre a numerosi rapporti bancari, per un valore di 10 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore cutrese. Questi, trasferitosi dagli anni '70 in provincia di Reggio Emilia, condannato nel 2018 dal Tribunale di Reggio Emilia, nell'ambito dell'inchiesta “Aemilia”, per associazione di tipo mafioso. Il suo ruolo, all'interno della cosca GRANDE ARACRI, era quello di raccordo con segmenti della politica locale, finalizzati all'espansione economica del sodalizio e alla presupposta influenza che la parte politica avrebbe potuto esercitare per eludere le iniziative antimafia poste in essere dalle Istituzioni.

Nella provincia di Modena, invece, il 20 novembre 2019, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla DDA di Bologna, denominata “Grimilde”1577, i Carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo che ha riguardato beni mobili e immobili, aziende e conti bancari, per un valore complessivo stimato in 9 milioni di euro, nei confronti di due fratelli crotonesi, da tempo in Emilia Romagna, uno dei quali condannato in primo grado nell'ambito del processo “Aemilia” per associazione di tipo mafioso, truffa ed estorsione, con l'aggravante della finalità mafiosa. Le indagini hanno evidenziato come i due soggetti, attivi nel settore della logistica e dei trasporti, abbiano attribuito, nel tempo, la titolarità delle loro società a soggetti di fiducia per sottrarsi ad interdittive antimafia e a provvedimenti ablativi emessi nei loro confronti.”.

Focus: “Mafia & Giochi”

“Le investigazioni degli ultimi anni restituiscono, in maniera evidente, il segnale di un allargamento delle prospettive della criminalità organizzata, sempre capace di intercettare i settori potenzialmente più redditizi. Tra questi, si è imposto il settore dei giochi e delle scommesse, attorno al quale sono andati a polarizzarsi gli interessi di tutte le organizzazioni mafiose, dalla camorra alla ‘ndrangheta, dalla criminalità pugliese a cosa nostra, in alcuni casi addirittura consorziandosi tra di loro.”.

“Un’analisi aderente al quadro situazionale odierno deve tenere conto di come il fenomeno si sia sviluppato nel tempo: è indubbio che la camorra riveste un ruolo di primogenitura nell’infiltrazione criminale del settore del gioco.”.

“Sebbene non manchino evidenze investigative circa l’interesse nel settore in parola da parte di clan salernitani e dei sodalizi napoletani, tra i gruppi maggiormente coinvolti figura il cartello casertano dei CASALESI. Questi gestiva, attraverso affiliati particolarmente esperti nel settore, in modo diretto e in contesti sempre più estesi, anche di livello internazionale, il gioco e le scommesse on line, spesso in sinergia con altre organizzazioni mafiose, attraverso sofisticate piattaforme informatiche.

*Nelle numerose indagini che hanno riguardato i Casalesi sono ricorrenti alcuni aspetti, quali il carattere transnazionale degli illeciti (molte piattaforme per la raccolta illegale di scommesse sono localizzate all’estero), le saldature tra organizzazioni criminali di diversa provenienza territoriale e la capacità dei gruppi coinvolti di replicare nelle altre regioni il modus operandi utilizzato in Campania. Sono diverse le operazioni che ne danno conferma. Una di queste è l’indagine denominata “Rischi tutto” della DDA di Napoli, a conclusione della quale, il 27 giugno 2013, i Carabinieri hanno tratto in arresto 57 persone, collegate al clan SCHIAVONE, coinvolte in attività di reimpiego e riciclaggio di capitali illeciti in rami d’impresa in vario modo collegati al gioco (slot machine, casino on line, scommesse sportive e, non ultima, la gestione di sale bingo). In questa, al pari che in altre operazioni, è stato riscontrato che le sale da gioco erano localizzate non solo nei territori di origine del sodalizio, **ma anche in altre zone quali le province di Frosinone e Modena, area quest’ultima dove da anni il gruppo SCHIAVONE ha trasferito parte dei suoi interessi illeciti.”.***

In entrambe le Relazioni semestrali relative all’annualità 2019, i paragrafi 9 (Relazione 1° semestre) e 10 (Relazione 2° semestre) sono dedicati ad un approfondimento concernente gli appalti pubblici. I tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, come sottolineato all’interno delle Relazioni, costituiscono uno degli obiettivi di interesse strategico delle organizzazioni mafiose, in quanto consentono non solo di reinvestire, in iniziative legali, le ingenti risorse economiche derivanti dalle molteplici attività criminali, ma soprattutto rappresentano un’ulteriore fonte di guadagni, oltre che il migliore sistema di “pulizia” del denaro sporco.

In materia di appalti pubblici, l’esperienza investigativa maturata nel tempo dalla DIA ha dimostrato che una delle modalità utilizzate dall’impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti più consistenti, e contestualmente superare l’ostacolo dei requisiti fissati dal bando per la partecipazione alla gara, è rappresentata dalla tecnica dell’“appoggiarsi” ad aziende di più grandi dimensioni, in grado di far fronte, sia per capacità organizzativa che per quella tecnico-realizzativa, anche ai lavori più complessi, dai quali risulterebbe altrimenti esclusa.

Tra le modalità d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite, è emersa recentemente anche quella della partecipazione a “Consorzi di Imprese”, secondo la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione.

Al riguardo, particolari sforzi investigativi sono stati profusi dalla DIA proprio nel settore dei sub - affidamenti i quali, attraverso le collaudate metodiche dei subappalti, dei noli a caldo e a freddo, del movimento terra, del trasporto e della fornitura dei materiali e delle materie prime, rappresentano, per definizione, le principali tecniche utilizzate per annullare ogni possibile forma di concorrenza, estromettendo dal mercato, le aziende “pulite”.

Anche il ricorso alla turbativa dei sistemi legali di scelta del contraente, attuata dalle mafie allo scopo di accaparrarsi appalti e contratti pubblici, è risultata una strategia spesso praticata al fine di condizionare in concreto, la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche.

Inoltre, in ordine all’efficacia dei provvedimenti interdittivi antimafia, nella Relazione relativa al 2° semestre 2019 si evidenzia che *“La comunicazione e l’informazione interdittiva antimafia sono provvedimenti dirompenti concepiti per scardinare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia.*

Questi provvedimenti rappresentano, allo stato, il momento più avanzato del sistema di prevenzione per il contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici.”.

Altresì, in entrambe le Relazioni semestrali relative all'annualità 2019 viene poi evidenziata la rilevanza, sul piano della lotta alla criminalità organizzata, del sistema di **prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo**, che è stato oggetto di una profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva 849/2015/UE (c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio").

Più nel dettaglio, il combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. h), 8, comma 1, lett. a) e 40, comma 1, lett. c) e d) del nuovo D. Lgs. n. 231/2007, rafforza il già efficace sistema nazionale di prevenzione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo.

In attuazione delle citate disposizioni, con la già menzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31 gennaio 2019, il regolamento sui controlli interni è stato integrato con un articolo dedicato al "controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo", a norma dei decreti legislativi n. 109 del 22 giugno 2007 e n. 231 del 21 novembre 2007, che prevede la procedura di segnalazione di operazioni sospette.

A fronte degli elementi ricavabili dalle citate relazioni, si evidenzia la necessità di elevare il livello di attenzione nell'ambito dell'area di rischio concernente i contratti pubblici e di introdurre un pacchetto di iniziative coordinate concepite come misure di carattere trasversale cui è interamente dedicato il paragrafo 4.3.1.13.

Al paragrafo 4.3.1.14 vengono inoltre previste misure e obiettivi in materia di antiriciclaggio.

4.2.2 – Analisi del contesto interno. Individuazione delle aree e delle sotto-aree di rischio. Mappatura dei processi. Valutazione del rischio. Trattamento del rischio.

Come sottolineato nell'Allegato 1 al PNA 2019, *"L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza."*

Il Comune di Carpi, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla Carta Europea dell'autonomia locale, dalla legge sulle autonomie locali e dallo statuto comunale, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

Esso esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione della Repubblica ed in particolare provvede a:

- a. informare le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti a principi di salvaguardia e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, giustizia, democrazia e diritti di cittadinanza, solidarietà, pace, che sono patrimonio della città di Carpi;
- b. riconoscere la rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità, sostenendo la libera scelta di procreazione e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli;
- c. garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;
- d. riconoscere i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconoscere, altresì, i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, garantendone l'autonomia, sostenendone l'attività e promuovendone lo sviluppo;
- e. operare per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità ed in quella nazionale;
- f. tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali, storico - artistiche ed archeologiche nell'interesse della collettività ed in funzione del miglioramento della qualità della vita; promuovere il rispetto di tutte le forme viventi;

- g. ripudiare ogni forma di violenza, di razzismo e discriminazione impegnandosi, a tal fine, a favorire l'integrazione culturale e sociale delle diverse etnie presenti nella città e promuovendo iniziative dirette alla diffusione di attività sociali, ricreative e sportive;
- h. promuovere azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini;
- i. valorizzare e tutelare il lavoro e, in particolare, quello femminile e giovanile, riconoscendone lo specifico valore nella tradizione locale e l'apporto determinante allo sviluppo economico del territorio;
- j. rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;
- k. valorizzare le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca.

Il Comune di Carpi fa parte dell'Unione delle Terre d'Argine, assieme ai Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

L'Ente, attraverso l'Unione, persegue il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità nel rispetto delle specificità dei singoli territori.

Lo Statuto Comunale indica, all'art 2, i criteri e i metodi che caratterizzano lo svolgimento delle attività; in particolare:

- assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni;
- impronta l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini, secondo criteri di economicità di gestione, di responsabilità;
- promuove la trasparenza e la più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa.

Il Comune di Carpi è titolare delle funzioni amministrative conferitegli dalla normativa vigente ed esercita quelle attribuite o delegate, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi dello Stato e della Regione.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

L'ente ha sede in Carpi, nel palazzo comunale sito in Corso Alberto Pio, 91. Al 01/01/2020 ha una popolazione di 72.627 abitanti.

Le principali attività di competenza si svolgono nell'Ente attraverso:

- servizi diretti;
- servizi indiretti;
- attività di regolazione;
- trasferimenti a soggetti pubblici e privati;
- atti di amministrazione generale.

L'organizzazione del Sistema di Gestione del Comune di Carpi si articola in Settori, a loro volta costituiti da unità organizzative di secondo, terzo e quarto livello, denominate rispettivamente Servizi o Istituti, Uffici e Unità Operative.

L'articolazione Settoriale dell'organizzazione gestionale del Comune di Carpi quale aggregazione di Servizi, Uffici ed Unità Operative è stabilita dalla Giunta in modo funzionale alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi poliennali di mandato che gli Organi di Governo e Controllo hanno fissato quali Ambizioni di Governo da realizzare.

I Settori si configurano come strutture organizzative:

- di rilevante complessità organizzativa;
- dall'omogeneità di intervento, di procedimento, di competenze e specializzazioni richieste rispetto alle tipologie di servizio e di risposte ai bisogni restituiti alla comunità, oppure rispetto alla natura del supporto specialistico prestato al funzionamento interno dell'organizzazione stessa;

- con piena autonomia e responsabilità rispetto agli obiettivi assegnati, esercitate in cooperazione e forte coordinamento con gli altri settori dell'organizzazione e con il supporto dei settori preposti alla ottimizzazione e alla regolamentazione delle risorse utilizzate (Settori di supporto).

I Servizi e gli Istituti in cui sono articolati i primi livelli dei Settori, possono essere dotati di autonomia operativa, caratterizzandosi con servizi specifici erogati alla comunità, o nella specificità delle competenze e delle specializzazioni gestionali attribuite. Gli Uffici e le altre Unità operative di livello inferiore, esercitano proprie precise competenze e svolgono attività che concorrono alla gestione di una o più specifiche funzioni nell'ambito dei Settori e dei Servizi, potendo essere aggregati, o riconfigurati in presenza di specifiche necessità, sulla base di decisioni che competono in via esclusiva ai Dirigenti, tese ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a individuare la più idonea organizzazione in relazione ai risultati da perseguire e alla necessità di adattamento ai bisogni dell'utenza e della comunità.

L'organizzazione del Sistema di Gestione può prevedere anche l'istituzione di Unità organizzative finalizzate alla realizzazione di progetti ed obiettivi specifici intersettoriali anche sperimentali, rientranti nei programmi dell'Ente. La attivazione di queste Unità organizzative, le responsabilità e le risorse umane, economiche, tecnologiche e strumentali assegnate sono strettamente connesse agli obiettivi da raggiungere ed ai tempi necessari per completarne il perseguimento.

Nell'organizzazione del Sistema di Gestione possono anche essere istituite Unità organizzative rivolte a supportare gli Organi di Governo nell'esercizio delle loro competenze di indirizzo e controllo dell'Ente.


L'istituzione, la modifica e la soppressione, di Settori, dei Servizi o degli Istituti in cui si articolano i Settori, di Unità operative autonome di Progetto, anche sperimentali, di Unità organizzative di supporto agli Organi di Governo spettano alla Giunta. La eventuale diversa articolazione all'interno del Settore e dei Servizi, degli Uffici e delle Unità operative, spetta invece al Dirigente che abbia ricevuto dal Sindaco l'incarico dirigenziale per l'ambito Settoriale e per i Servizi a cui gli uffici e le Unità operative appartengono.

A capo di ogni Settore è posto un Dirigente incaricato dal Sindaco. Il Sindaco può disporre eventuali aggregazioni di Settori e Servizi in sede di assegnazione degli incarichi dirigenziali, attribuendo allo stesso Dirigente la direzione di più Settori e di eventuali Unità di Progetto e Unità di Supporto agli Organi di Governo, collocate fuori dalle organizzazioni Settoriali.

La struttura organizzativa del Comune di Carpi è stata, da ultimo, definita con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 05 aprile 2018.

Di seguito si riporta l'organigramma vigente, con l'indicazione dei Dirigenti alla data di elaborazione del presente Piano.

ORGANIGRAMMA COMUNE DI CARPI



Alla data di elaborazione del presente Piano, la struttura dirigenziale è composta (dirigenti in servizio) da n. 1 Titolare di incarico amministrativo di vertice (Segretario Generale) e n. 2 Dirigenti con contratto ex art. 110, comma 1. Altresì, alla data di elaborazione del presente Piano sono in corso apposite procedure selettive per l'assunzione di n. 2 ulteriori Dirigenti a tempo indeterminato (Affari Generali e Pianificazione Urbanistica). Complessivamente, i posti dirigenziali previsti nella vigente dotazione organica sono n. 5. Per quanto concerne il settore Ambiente, si rinvia alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023.

Si riporta, nella tabella seguente, la situazione della dotazione del personale dell'Ente al 31/12/2019:

CAT.	Personale a tempo determinato	Personale a tempo indeterminato
A	0	1
B1	0	29
B3	3	40
C	6	72
D	3	60
Totale	12	202

Il quadro relativo al contesto interno deve poi essere considerato alla luce del conferimento di funzioni e servizi all'Unione delle Terre d'Argine. In questa sede si fa integrale rinvio alle vigenti convenzioni e al contesto organizzativo dell'Unione.

Ciò premesso in merito all'organizzazione dell'ente, si espone ora la metodologia intesa a guidare la mappatura dei processi e la valutazione, ponderazione e trattamento del rischio.

Il processo di gestione del rischio di corruzione muove dalla rilevazione e dalla mappatura dei processi dell'organizzazione che sono potenzialmente a rischio di corruzione ("rischi ragionevolmente prevedibili"). Infatti, l'Autorità nell'Allegato 1 al PNA 2019, evidenzia che "L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione

organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi”.

La mappatura dei processi, afferenti a ciascuna area/sottoarea, e delle relative fasi, consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio potenziale di corruzione, secondo l'accezione più ampia contemplata dalla normativa, dal PNA e dalle tecniche di gestione del rischio (*risk management*).

Un **processo** può essere definito come una **sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)**. Ogni processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo più complesso, eventualmente con il concorso di più amministrazioni.

Rispetto ai PNA precedenti, il PNA 2019 (All. 1) indica con estrema chiarezza che *“Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management), secondo il principio guida della “integrazione”, in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. Ad esempio, laddove una mappatura dei processi sia stata già realizzata anche per altre finalità (es. revisione organizzativa per processi o sistema di performance management), si suggerisce di considerarla come un punto di partenza, in modo da evitare duplicazioni e favorire sinergie, finalizzandola alla gestione del rischio di corruzione”*.

Nell'ambito del DUP SeO 2020/2022 è stato approvato l'obiettivo operativo 08.01.01 “Sviluppare percorsi di revisione della struttura organizzativa e dei processi dell'ente per favorire l'esercizio di competenze e responsabilità” e il citato obiettivo operativo è stato sviluppato, nell'ambito del piano della performance, nell'obiettivo esecutivo 08.01.01.A0.00001 "Riorganizzazione della struttura amministrativa utilizzando l'approccio per processi". L'obiettivo esecutivo, di carattere pluriennale, è così descritto nella relativa scheda *“L'approccio per processi permette all'organizzazione di pianificare i propri processi e le relative interazioni. Esso incorpora il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Pianificare - Fare - Verificare – Agire) e il risk-based thinking (pensiero basato sul rischio):*

- il ciclo PDCA consente all'organizzazione di garantire che i propri processi siano adeguatamente dotati di risorse e che siano gestiti, nonché di individuare le opportunità di miglioramento e assumere le azioni conseguenti.

- il pensiero basato sul rischio consente all'organizzazione di identificare i fattori che potrebbero far deviare i suoi processi e il sistema di gestione dai risultati pianificati, mettendo in campo controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità.

L'implementazione dei citati concetti sistemici e dei relativi portati applicativi nel quadro dell'organizzazione rappresenta una sfida ambiziosa che implica un cambio di mentalità nelle persone ed innovazioni radicali nell'approccio alla gestione dei processi decisionali, delle relazioni e alla focalizzazione sulla soddisfazione dell'utenza.

Le principali leve dell'innovazione organizzativa sono rappresentate dal personale dipendente e dalle tecnologie. E' quindi sull'attenzione e valorizzazione di questi due ambiti fondamentali, nonché sull'interazione delle relative potenzialità, che dovrà essere incentrato il processo di riorganizzazione.”

L'approccio per processi è stato assunto alla base del progetto di riorganizzazione del Comune di Carpi e, pertanto, anche alla luce del principio guida della “integrazione”, di cui all'allegato 1 del PNA 2019, il RPCT ha assunto la determinazione di avviare, con il presente piano, una **nuova mappatura dell'attività svolta dall'organizzazione Comune di Carpi integrata con l'analisi dei processi di competenza dell'Unione delle Terre d'Argine**. La nuova e aggiornata mappatura è svolta, con criterio di progressività e sostenibilità,


secondo le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019 e sarà finalizzata, oltre che alla gestione del rischio corruzione, alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente (ob. es. 08.01.01.A0.00001).

La mappatura dei processi si articola nelle seguenti tre fasi:

- identificazione
- descrizione
- rappresentazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. In considerazione delle complessità organizzative connesse alle dimensioni della struttura, all'integrazione funzionale con l'ente Unione e alla datazione risalente di articolate analisi organizzative, è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato ("referenti mappatura" dei settori Carpi e Unione) ed è stata condotta una prima sessione di interviste ai componenti il gruppo di lavoro, onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi.

La compiuta analisi dei processi sarà sviluppata in coerenza con i criteri di gradualità e sostenibilità previsti nel PNA 2019.



Nella tabella seguente è definita la programmazione dell'attività di rilevazione dei processi

	Attività	Tempi	Responsabilità
1	Identificazione - elenco principali processi aree di rischio dalla A alla L (vd. tab. aree rischio – all A. al presente PTPCT)	settembre 2020- novembre 2020	Dirigenti e referenti mappatura
2	Descrizione – processi Area B) – riparto competenze Comune di Carpi – Unione (CUC) (vd. all B. al presente PTPCT)	settembre 2020- novembre	Dirigente CUC e referenti mappatura
3	Descrizione – tutti i processi di cui al catalogo processi approvato nel presente PTPCT	novembre 2020 – gennaio 2021	Dirigenti e referenti mappatura
4	Rappresentazione – processi Area B) – riparto competenze Comune di Carpi – Unione (CUC) (vd. all B. al presente PTPCT)	settembre 2020- novembre	Dirigente CUC e referenti mappatura
5	Rappresentazione – tutti i processi di cui al catalogo processi approvato nel presente PTPCT	novembre 2020 – gennaio 2021	Dirigenti e referenti mappatura

Nel PTPCT 2021/2023 si provvederà all'aggiornamento della programmazione in relazione agli esiti dell'analisi di cui alla precedente tabella.

Identificazione

L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'**elenco** completo dei **processi** svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e descritti. In altre parole, in questa fase l'obiettivo è quello di definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Nel PNA 2019 Anac ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono a rischio.

Nel presente piano l'elenco dei processi è aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

La legge 6 novembre 2012 n. 190, all'art. 1, comma 16, ha previsto una serie di attività per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione. In particolare, il legislatore considera a più elevato livello di rischio di corruzione i seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Tenuto conto dell'indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1, comma 16, della legge 190/2012, il PNA 2013 ha ricondotto detti procedimenti alle quattro corrispondenti "aree di rischio obbligatorie":

- AREA A - Acquisizione e progressione del personale
- AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
- AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

In sede di aggiornamento 2015 al PNA, ANAC ha osservato che: *"I riscontri svolti sui PTPC fino ad oggi analizzati hanno restituito l'immagine di una limitata capacità delle amministrazioni di andare oltre l'analisi delle aree di rischio definite "obbligatorie". Occorre, invece superare questa tendenza. A questo fine è utile chiarire che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi"*.

L'Autorità individua, quindi, quali Aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, quelle relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

L'aggiornamento 2015 al PNA denomina queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie”, come “aree generali”.

Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche. Già il PNA prevedeva che *“sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto”* e che sono definite “aree di rischio specifiche”. L'aggiornamento 2015 chiarisce che: *“le “aree di rischio specifiche” non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle “generali”, ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti”*.

L'aggiornamento 2015 al PNA prevede che tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) siano analizzate ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento, precisando tuttavia come tale approccio generale debba essere reso compatibile con situazioni di particolare difficoltà organizzativa.

Nel PNA 2016 a una parte generale volta ad affrontare problematiche relative all'intero comparto delle pubbliche amministrazioni segue una parte dedicata ad una più ampia serie di approfondimenti specifici. In tal modo l'Autorità continua a offrire un supporto progressivo, che verrà dunque implementato e integrato nel corso dei prossimi anni, cominciando da alcune delle amministrazioni che in questi primi anni hanno mostrato maggiori problematiche nell'applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione. Fra le materie trattate nella parte speciale del PNA, per gli enti locali assume rilievo quella riguardante il **governo del territorio**.

Con l'espressione “governo del territorio”, nel PNA, si fa riferimento ai processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell'urbanistica e dell'edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull'attribuzione alle regioni della potestà legislativa concorrente in materia.

Nel PNA si legge: *“Il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene percepito dai cittadini, come un'area ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali”*.

Nel PNA 2018 una parte puntuale viene dedicata ad una nuova area di rischio specifica denominata “Gestione dei rifiuti”.

Il PNA 2019 reca una rappresentazione esemplificativa delle aree di rischio generali e specifiche che consente di riferire le stesse alle amministrazioni ed enti interessati, fra le quali regioni ed enti locali.

Le aree di rischio soggette ad approfondimento nell'ambito del presente PTPCT, ai fini della mappatura dei processi e successivo sviluppo della valutazione e trattamento del rischio, sono le seguenti:

Codifica Area Rischio	Denominazione Area rischio	Area di rischio Generale	Area di rischio specifica
Area A	Acquisizione e gestione del personale	X	
Area B	Contratti pubblici	X	
Area C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	X	
Area D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	X	
Area E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	X	
Area F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	X	
Area G	Incarichi e nomine	X	
Area H	Affari legali e contenzioso	X	
Area I	Governo del territorio, pianificazione urbanistica e ambiente		X
Area L	Gestione dei rifiuti		X

Al fine di agevolare l'individuazione dei processi, ciascuna area di rischio è stata suddivisa in sotto-aree, ad ognuna delle quali è associata una codifica.

La mappatura dei processi, afferenti a ciascuna area/sotto-area, e delle relative fasi, consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio potenziale di corruzione, secondo l'accezione più ampia contemplata dalla normativa, dal PNA e dalle tecniche di gestione del rischio (*risk management*).

Le priorità di approfondimento delle aree di rischio, in considerazione del fatto che con il presente PTPCT viene avviata una integrale revisione della mappatura delle attività, sono state definite in coerenza con la Tabella 3 dell'All. 1 al PNA 2019 che identifica le aree di rischio "principali".

L'esito della prima fase (identificazione) della mappatura dei processi è il "Catalogo dei processi" che costituisce l'ambito entro cui è sarà sviluppata la valutazione del rischio in coerenza con l'All. 1) al PNA 2019. Tale Catalogo dei processi è contenuto nell'Allegato A) alla Sez_I del presente PTPCT.

Descrizione

Dopo aver identificato i processi, come evidenziato nella fase 1, è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione (fase 2). Ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

Il risultato di questa fase è, dunque, una **descrizione dettagliata del processo**.

Ferma restando l'utilità di pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei processi dell'amministrazione nei termini indicati nel Box 4 dell'Allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC ha precisato che

tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Al fine di garantire il raggiungimento, in tempi brevi, di una descrizione dei processi, individuati nel relativo “Catalogo”, completa ed esaustiva, che possa rappresentare un utile strumento di gestione integrato e coordinato con gli altri strumenti gestionali e funzionale al percorso di riorganizzazione dell’ente, con il presente PTPCT si approva un *format* di raccolta delle informazioni/elementi utili ai fini della successiva fase di valutazione dei rischi. Il suddetto format è contenuto nell’Allegato A) alla Sez_I del presente PTPCT.

Al fine di meglio chiarire i rapporti fra Comune di Carpi e Unione delle Terre d’Argine/Centrale Unica di Committenza è stato elaborato un documento descrittivo dei processi di cui all’Area B), semplificato rispetto al *format* della mappatura dettagliata, ma comunque in grado di restituire una descrizione delle fasi dei processi e dei riparti di competenza fra Comune di Carpi e CUC (Allegato B) alla Sez_I del presente PTPCT).

Rappresentazione

L’ultima fase della mappatura dei processi (fase 3) concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.

Esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra cui la rappresentazione grafica attraverso l’utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione sotto forma tabellare. La modalità integrata nel presente PTPCT è la rappresentazione sotto forma tabellare.

Obiettivo della revisione è quello di:

- mappare correttamente e adeguatamente i processi “a rischio” in relazione alla natura, all’attività e al contesto esterno e interno dell’organizzazione;
- identificare i processi sensibili in modo sufficientemente analitico e dettagliato per rappresentare i rischi di corruzione ad essi connessi.

La revisione integrale della mappatura prelude ad una significativa innovazione del processo di valutazione, ponderazione e trattamento del rischio.

In particolare si prevede che dovranno essere determinati il tipo e il livello di controllo per la prevenzione della corruzione, associati ad ogni categoria di rischio individuato; il livello di rischio dovrà essere misurato in ragione dalla combinazione tra rischio del processo/attività ed efficacia dei controlli atti a contenere il rischio medesimo: mentre il livello di rischio lordo, infatti, esprime il rischio intrinseco in assenza di azioni per gestirlo, il livello di rischio netto esprime il rischio che residua dopo aver intrapreso determinate azioni di riduzione. La valutazione del livello del rischio residuo, nel tempo, costituisce un indice significativo dell’efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione attuate e annualmente aggiornate.

La metodologia di valutazione del rischio “corruttivo” dovrà essere progressivamente adeguata, già con il PTPCT 2021/2023, al nuovo documento metodologico di cui all’allegato 1) al PNA 2019.

Nelle more dell’attuazione del processo di revisione del sistema di valutazione, ponderazione e trattamento del rischio, si confermano, nel presente documento, gli esiti dell’analisi dei rischi specifici contenute nel PTPCT 2018-2020 e precedenti (con riferimento ai processi ivi mappati) per le seguenti aree:

1. Acquisizione e progressione del Personale;
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4. Contratti pubblici

5. Urbanistica

Si confermano, inoltre, gli esiti, di cui al PTPCT 2018-2020 e precedenti, della valutazione probabilità-impatto dei processi a rischio già mappati e dei rischi specifici per tutte le aree.

4.3 Parte I – Misure di trattamento trasversali

4.3.1. Controlli interni

Un supporto determinante nel perseguimento degli obiettivi del presente Piano deve essere fornito dal sistema dei controlli interni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha - come noto - rafforzato la struttura dei controlli, "interni" ed "esterni sulla gestione", negli Enti locali.

La riforma del sistema dei controlli avviata con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", e rafforzata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", impone che detto sistema sia integrato e completato con gli strumenti previsti dai principi generali di revisione aziendale e, con particolare riferimento alla politica di prevenzione della corruzione, sia ispirato a modelli di *risk management* caratterizzati dalla promozione della cultura del rischio all'interno dell'organizzazione, dalla introduzione di sistemi di identificazione degli eventi rilevanti, strumenti di analisi, valutazione e trattamento del rischio, dalla previsione di strutture di auditing, di assetti di risposte al rischio, piani di comunicazione e circolazione interna ed esterna delle informazioni (trasparenza interna ed esterna).

Il PNA 2016 ribadisce che la gestione del rischio di corruzione è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della *performance* e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Nel PNA 2019 si evidenzia che le indicazioni del Piano Nazionale non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficace, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

La delibera della Corte dei Conti- Sezione Autonomie Locali n. 22 del 22/07/2019 di approvazione delle linee guida per le relazioni annuali dei Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni 2018, ribadisce l'importanza di creare un sistema integrato dei controlli:

"Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità)".

Il Comune di Carpi con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31 gennaio 2019 ha approvato significative modifiche e integrazioni al regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 4 del 14/01/2013 e successivamente modificato con delibera di C.C. n.66 del 10/04/2014 (art. 7), nella direttrice di creare un "Sistema Integrato", aderendo all'impostazione metodologica suggerita dalla Corte dei Conti.

L'opportunità di intervenire in maniera capillare sul sistema dei controlli interni è stata valutata anche in relazione al riscontro di alcune significative lacune, ed in particolare:

- non sono definiti strumenti e modalità di raccordo con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- le differenti tipologie di controllo non appaiono compiutamente integrate all'interno di un sistema coerente ed efficace;
- le misure di controllo implementate non risultano concretamente ispirate a principi generali di revisione aziendale né a modelli di *risk management* caratterizzati dalla promozione della cultura del rischio all'interno dell'organizzazione.

Si ravvisano, pertanto, quattro priorità:

- 1) strutturare un sistema organico tra tutti controlli interni, indicati di seguito, sulla base di una logica sinergica e di miglioramento sia dei processi di controllo stessi, sia dell'attività amministrativa:
 - controlli di regolarità amministrativa e contabile
 - controllo strategico
 - controlli sulle società partecipate non quotate
 - controllo di gestione
 - controllo sugli equilibri finanziari
 - controllo di qualità
 - attività del servizio ispettivo
 - controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo;
- 2) rafforzare la funzionalità del sistema informativo attraverso analisi concomitanti sull'andamento della gestione e l'elaborazione di report di controllo nel corso dell'esercizio finanziario;
- 3) creare uno stretto raccordo tra gli strumenti utilizzati per i controlli di regolarità amministrativa e contabile e le misure introdotte nel Piano preventivo triennale della prevenzione della corruzione;
- 4) introdurre due nuove funzioni nei controlli interni:
 - attività del servizio ispettivo
 - controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo.

In ordine all'attivazione della funzione di controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo, con decreto sindacale prot. n. 15944 del 18.03.2019, il Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Carpi, è stato nominato "Gestore" delle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette alla Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi del d.lgs.231/2007 e dell'art. 11 delle Istruzioni adottate dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria in data 23 aprile 2018. A seguito della nomina è stata effettuata l'adesione al sistema di segnalazioni della Unità di Informazione Finanziaria e autenticazione al portale Infostat-UIF.

Quanto al servizio ispettivo, l'assenza di figure specialistiche e la significativa carenza di personale, aggravatasi anche a seguito delle mancate assunzioni previste nel piano occupazionale 2020 a causa della emergenza COVID-19, costituiscono fattori determinanti che rendono auspicabile, quale soluzione da percorrere nel medio periodo, il convenzionamento con altri enti.

Con nota del Segretario Generale prot. n. 44955 del 18/08/2020 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, individuato nei Dirigenti del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine, coordinato dal Segretario Generale, con l'obiettivo di procedere ad una revisione del sistema dei controlli interni concepiti come un "Sistema Integrato" al fine di scongiurare il rischio di una conduzione delle singole tipologie di controllo come funzioni a sé, avulse dal contesto di riferimento, per tradursi in indicazioni strutturali, che consentano una considerazione globale ed un rapporto sinergico tra i diversi tipi di controlli.

Gli obiettivi per il triennio 2020-2022 sono qui di seguito indicati:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Definizione di strumenti e modalità di raccordo fra le diverse tipologie di controllo, a seguito di una mappatura dei soggetti coinvolti dei dati delle informazioni e dei documenti che già si producono separatamente	Segretario generale Dirigente settore finanziario Dirigenti di Settore	dicembre 2020	Elaborazione documento di analisi e proposta organizzativa
2	Verifica soluzioni disponibili a mercato gestionali programmazione/controllo Eventuale acquisizione	Segretario Generale Dirigente SIA	Novembre 2020 Luglio 2021	n. 2 Demo Implementazione software gestione integrato contabilità/anticorruzione
3	Elaborazione report controllo infra-annuale sulle società partecipate Elaborazione report controllo qualità infra-annuale	Dirigente Settore Affari Generali Segretario Generale	ottobre 2020 settembre 2021	Approvazione del referto Approvazione del referto
4	Strutturazione organizzativa del controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo	Segretario generale Dirigente Settore Finanziario	dicembre 2021	Approvazione modello di controllo
5	In coerenza con il percorso di certificazione UNI ISO 37001:2016 “Anti-bribery management systems”, revisione del sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa attraverso l’introduzione di principi e metodologie di internal auditing sia in funzione di anti-fraud audit (con conseguente integrazione delle politiche di gestione del rischio in materia di prevenzione della corruzione) che di compliance audit	Segretario generale	dicembre 2021	Rispetto della tempistica
6	Attivazione del servizio ispettivo, preferibilmente in collaborazione con altri Enti pubblici	Segretario generale	dicembre 2022	Approvazione convenzione

4.3.1.1 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità delle istanze di processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

La transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale, attraverso il fondamentale passaggio della produzione aziendale di documenti e atti amministrativi in originale digitale e la tracciabilità degli interventi dei singoli dipendenti, offre garanzie significative in termini di monitoraggio dei tempi, accertabilità delle responsabilità individuali e immodificabilità dei documenti.

L'informatizzazione dei processi afferisce all'ambito più ampio della disciplina del Business Process Management (il BPM nasce per migliorare i processi, non semplicemente per automatizzarli, configurandosi, così, come una metodologia di organizzazione aziendale orientata al controllo informatico dei processi), che coniuga le esigenze dell'organizzazione aziendale con l'automazione dei processi ed ancora con l'utilizzo delle informazioni acquisite ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e della trasparenza. Costituisce, pertanto una misura importante anche nell'ambito della strategia di prevenzione del rischio di corruzione.

Il Comune di Carpi ha avviato una ricognizione sui sistemi informatici in uso presso tutti i settori per comprendere lo stato dell'arte della digitalizzazione dei procedimenti. In particolare, con nota prot. n. 2909 del 17/01/2019 il Servizio informativo associato ha elaborato un prospetto sintetico (non esaustivo in quanto non riportati i software considerati di utilità generale come ad es. compressori file, visualizzatori file audio/video, web browser, utility integrate nei sistemi operativi ed altri) dei principali software in uso - con relativa interoperabilità/integrazione - presso i Settori e Servizi diversi dell'Unione delle Terre d'Argine e del Comune di Carpi.

L'obiettivo è quello di pianificare un percorso di progressiva informatizzazione dei procedimenti, di integrazione e omogeneizzazione dei software gestionali in linea con i nuovi paradigmi dell'evoluzione informatica.

I risultati attesi con l'introduzione di un sistema informatizzato di gestione dei processi sono:

- tracciamento dei singoli procedimenti nei passaggi fondamentali;
- ampia disponibilità di dati sui processi da utilizzare ai fini dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione e del controllo sulla platea dei fornitori dell'ente in funzione anticorruzione;
- migliore coordinamento ed integrazione del lavoro svolto dalle strutture dell'Ente;
- attribuzione chiara e puntuale delle responsabilità nello sviluppo del processo;
- immodificabilità di atti e documenti;
- archiviazione, attraverso lo strumento del polo archivistico regionale, di dati e atti amministrativi con garanzia di conservazione nel tempo.

Si individuano i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022, da realizzare in collaborazione con l'Unione delle Terre d'Argine cui sono conferite le funzioni in materia di servizi informatici:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Elaborazione di un progetto complessivo poliennale di cambiamento e/o sviluppo dei software in uso in una logica di integrazione fra i gestionali	Segretario Generale Dirigente SIA Dirigente Affari generali Dirigente Risorse Finanziarie	Luglio 2021	Redazione progetto
2	Elaborazione di un piano di assegnazione ampia della firma	Segretario Generale Dirigente SIA	Marzo 2021	Redazione e attuazione piano

	digitale/remota o altro strumento previsto dal Cad al personale dipendente e progressiva assegnazione			
3	Rafforzamento del sistema di back up, firewall e antivirus (in funzione tracciamento e conservazione dei dati – “Alta disponibilità del dato”)	Dirigente SIA	Dicembre 2021	Dispiegamento infrastrutturale
4	Definizione del piano di <i>disaster recovery</i> (continuità operativa)	Dirigente SIA	Luglio 2021	Approvazione del piano di <i>disaster recovery</i>
5	Elaborazione linee guida disciplinanti le norme di comportamento sull'utilizzo degli strumenti informatici dell'Ente	Segretario Generale Dirigente SIA	Marzo 2021	Approvazione documento
6	Acquisizione/sviluppo gestionali in una logica di integrazione e interoperabilità (attuazione elaborazione punto 1)	Dirigente SIA	Luglio 2021 Gennaio 2022	Controllo di gestione Gestionali protocollo, atti, integrazione contabilità

4.3.1.2 Trasparenza

La trasparenza è una misura di prevenzione, perché rende maggiormente controllabili (anche dall'esterno) i processi dell'amministrazione. Le misure di trasparenza aumentano il livello di *accountability* nella organizzazione e riducono gli spazi di discrezionalità, che rendono possibile l'uso distorto dei processi pubblici.

Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato

La legge 6 novembre 2012 n. 190 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. Successivamente, la relativa disciplina è stata riorganizzata dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e dal D.Lgs. 97/2016.

La novella del 2016 ha stabilito che un contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

L'impianto integrato delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza, in attuazione delle previsioni normative introdotte dal D.Lgs. 97/2016, è confermato nel presente piano con specifico riferimento alla Sezione II, cui integralmente si rinvia.

Con il presente piano sé proceduto ad effettuare una complessiva rivisitazione della struttura della sezione della trasparenza. Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono indicate nell'Allegato A) alla Sezione II, che viene, con il presente piano, significativamente innovato e reso maggiormente conforme allo schema-tipo allegato alla delibera ANAC n. 1310/2016, aggiornato al d.lgs. 97/2016, e tiene conto altresì delle modifiche intervenute con legge n. 160/2019 e con gli ulteriori provvedimenti normativi e pronunce citati al par. 1.2 della presente sezione, ciò nelle more dell'acquisizione di specifico gestionale integrato con il software atti e contabili.

Si individuano i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Rivisitazione complessiva degli incaricati alla pubblicazione dei dati e delle informazioni a seguito dell'implementazione del gestionale	RPCT e tutti i dirigenti	2020	Elaborazione nuovo all. A) al piano della trasparenza
2	Somministrazione formazione specifica in materia di trasparenza	RPCT	Novembre – dicembre 2020	Erogazione formazione
3	Implementazione di un software gestionale per adempiere agli obblighi di trasparenza integrato con il gestionale atti e contabilità (vd. Obiettivi informatizzazione processi)	RPCT Dirigente Sia	Gennaio 2022	Implementazione nuovo gestionale

4.3.1.3 Codice di comportamento

L'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

In attuazione della previsione normativa è stato emanato il D.P.R. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”*.

L'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Il Comune di Carpi ha approvato il codice di comportamento integrativo dei dipendenti con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2014.

Il codice di comportamento costituisce un indispensabile strumento volto a completare e integrare in modo sinergico le misure di prevenzione della corruzione. Il codice è uno strumento complementare al PTPCT. Il fine è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti.

Nell'ambito dell'aggiornamento 2015 al PNA, l'ANAC ha individuato la necessità di una revisione dei codici di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni, sulla base di una riflessione adeguata che porti all'adozione di norme destinate a durare nel tempo. A questo fine, l'Autorità si è riservata di dettare specifiche Linee Guida sulla revisione dei codici.

Con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020 ANAC ha emanato nuove Linee guida di carattere generale, al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che essi hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione.

Si individuano i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Revisione del codice di comportamento in conformità alle linee guida emanate dall'ANAC	Responsabile per la prevenzione della corruzione Dirigente del settore Risorse Umane Dirigenti	Marzo 2021	Approvazione nuovo codice di comportamento

4.3.1.4 Formazione in tema di anticorruzione

La formazione in materia di integrità e anticorruzione è uno degli strumenti più utilizzati e raccomandati sia a livello internazionale sia a livello nazionale per contrastare il fenomeno corruttivo.

Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni debbono programmare adeguati percorsi di formazione per i quali detta alcune indicazioni di carattere generale, tra cui:

- programmare adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione di livello generale e di livello specifico;

- valorizzare l'eventuale contributo di dipendenti dell'amministrazione quali docenti nell'ambito di iniziative formative interne;
- programmare ed attuare forme di affiancamento per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi;
- avviare apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità, destinate a tutti i dipendenti, relative al contenuto dei Codici di comportamento e del Codice disciplinare, e basate prevalentemente sull'esame di casi concreti;
- prevedere l'organizzazione di appositi *focus group*, composti da un numero ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell'ambito dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'amministrazione al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni;
- prevedere iniziative di formazione specialistiche per il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comprensive di tecniche di *risk management*, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione

Nel novembre 2015 è stata organizzata una formazione rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Carpi sul Codice di comportamento e sulla procedura per la segnalazione degli illeciti. Sono stati coinvolti tutti i dirigenti ed i dipendenti.

I corsi sono stati tenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Responsabile delle Risorse Umane.

Nella rete interna del Comune (Intranet) è pubblicato il video di un modulo formativo tenuto dal Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza ed il codice di comportamento in vigore .

Negli anni successivi, pur non avendo adottato uno specifico piano di formazione anticorruzione del personale, sono stati organizzati internamente corsi e i dipendenti hanno partecipato a diversi corsi organizzati da operatori economici esterni su tematiche più specifiche sempre nell'ambito dell'anticorruzione. La rendicontazione dei corsi interni organizzati e dei corsi ai quali i dipendenti hanno partecipato sono rendicontati annualmente nei report di monitoraggio delle misure preventive nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente.

Il primo Piano di formazione Anticorruzione del personale dell'Unione Terre d'Argine e del Comune di Carpi è stato adottato con nota del Segretario generale prot. n. 73683/2019, ed ha valenza triennale (2019/2021). In relazione all'anno 2019, si è assunta la determinazione di somministrare una formazione di base, a livello generale, sulla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, rivolta ad una ampia gamma di dipendenti del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine. In particolare, la formazione di livello generale, nel primo anno del nuovo PTPCT, è stata concepita per soddisfare fabbisogni formativi di ampio respiro e con riferimento a temi di fondo delle politiche di prevenzione. La formazione di base è stata erogata nei mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, in via sperimentale, attraverso modalità e-learning (utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici veicolati su una "piattaforma tecnologica"), nell'ambito dei servizi forniti gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna sulla piattaforma "Self". La formazione somministrata ha coinvolto oltre 260 dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine e oltre 158 dipendenti del Comune di Carpi.

Con l'adozione del presente Piano, si confermano gli obiettivi di completamento ed implementazione della formazione, anche in conformità a quanto previsto dal PNA e tenendo conto delle caratteristiche funzionali, strutturali ed organizzative dell'Ente.

Per l'esercizio 2020, in considerazione della particolare condizione determinata dall'emergenza COVID-19, si confermano i contenuti del piano della formazione 2019-2021, con particolare riferimento all'utilizzo dei servizi forniti gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna sulla piattaforma "Self".

Per gli esercizi 2021-2023, i fabbisogni formativi saranno individuati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione in raccordo con il Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane e con i Dirigenti di Settore, ciascuno in ragione del personale di propria afferenza, con l'obiettivo, rispetto agli esercizi

2019/2020, di integrare compiutamente la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza in un quadro di pianificazione complessiva pluriennale di soddisfacimento dei fabbisogni formativi di Ente.

Quanto ai soggetti destinatari, la formazione in tema di anticorruzione potrà essere articolata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- livello specifico, rivolto al Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai Dirigenti, Agli incaricati di posizione organizzativa e funzionari addetti alle aree a rischio e a tutti coloro cui, in generale, siano attribuiti compiti di particolare rilievo in materia di prevenzione della corruzione.

Il personale da inserire nei percorsi formativi sarà individuato tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel PTPCT.

L'ente provvederà a monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio potrà essere realizzato attraverso questionari rivolti ai soggetti destinatari della formazione. Le domande potranno riguardare le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

La formazione sulla normativa anticorruzione e trasparenza e sulle modalità operative di attuazione degli strumenti di pianificazione adottati dall'Ente sarà erogata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione o da altri soggetti interni ed esterni. I percorsi formativi su ambiti di materia settoriali (es. appalti pubblici, conferimento di incarichi, ecc.) saranno erogati da soggetti esterni alle Amministrazioni.

I contenuti della formazione saranno definiti in accordo con l'articolazione su due livelli (generale e specifico) di cui sopra, in modo da modulare l'offerta formativa secondo le particolari esigenze dei destinatari. Pertanto, la formazione riguarderà:

- a livello generale, l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- a livello specifico, le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto (o categoria di soggetti) nelle Amministrazioni.

I canali e strumenti da utilizzarsi per l'erogazione della formazione saranno modulati in base alle specificità dei contenuti, dei destinatari e di altre circostanze rilevanti in relazione all'esigenza formativa da soddisfare. In particolare le forme di erogazione potranno comprendere: partecipazioni a corsi o seminari esterni; incontri di formazione interni; acquisizione o predisposizione di specifici materiali di studio e loro diffusione; affiancamento, da parte di personale esperto, del personale di nuova acquisizione o assegnazione.

La quantificazione dei tempi da dedicare alla formazione in tema di prevenzione della corruzione sarà determinata in base alle specificità dei contenuti, dei destinatari, e di altre circostanze rilevanti in relazione all'esigenza formativa da soddisfare.

Si individuano i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Analisi strutturata dei fabbisogni formativi del Comune di Carpi, UTDA e altri comuni aderenti tramite nuovi strumenti informatizzati di indagine (questionari survey rete intranet)	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane Segretario Generale	Novembre- dicembre 2020	Approvazione piano della formazione 2021

2	Integrazione piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza nell'ambito del piano di formazione dell'Ente	Responsabile per la prevenzione della corruzione Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	Febbraio 2021	Approvazione piano della formazione 2021 integrato con la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza
2	Attuazione del piano di formazione specifico in materia di anticorruzione e trasparenza	Responsabile per la prevenzione della corruzione	2021	Somministrazione della formazione interna ed esterna ai dipendenti individuati, per ruolo e funzioni, nel piano della formazione

4.3.1.5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

Il *whistleblower* è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il *whistleblowing* consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Tali procedure sono già da tempo in uso presso altri ordinamenti come strumento finalizzato a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Per quanto riguarda il contesto nazionale, l'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012, ha inserito, nel D.Lgs. 165/2001, l'art. 54-*bis*, relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, recentemente modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

Per maggiore chiarezza, di seguito, si riporta il testo dell'appena citato disposto normativo:

“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere

rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

La legge garantisce in sostanza al dipendente che segnala illeciti: (a) la tutela dell'anonimato; (b) il divieto di discriminazione o ritorsione; (c) la sottrazione della denuncia al diritto di accesso.

È altresì previsto un apposito apparato sanzionatorio in caso di violazione delle norme poste a tutela del dipendente.

Sotto la vigenza della precedente disciplina, ANAC aveva adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

La legge 179/2017 demanda espressamente all'ANAC l'emanazione di apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni, ove verrà anche previsto l'utilizzo di modalità informatiche nonché la promozione del ricorso a strumenti di crittografia per garantire sia la riservatezza dell'identità del segnalante che il contenuto delle segnalazioni e relativa documentazione.

L'Autorità ha elaborato le Linee Guida nel corso del 2019, attraverso il supporto di un Tavolo tecnico appositamente costituito, e ne ha posto in consultazione pubblica lo schema fino al 15 settembre 2019. Ad oggi, però, non sono ancora state adottate.

L'Amministrazione conformerà il proprio operato alle citate Linee Guida, secondo modalità e tempi conformi ad eventuali prescrizioni ivi contenuti ovvero adeguati per approntare il procedimento organizzativo.

Già prima della novella normativa, con l'orientamento n. 42 dell'11 giugno 2014, l'ANAC aveva, comunque, precisato che “L'anonimato del dipendente che ha segnalato condotte illecite, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, deve essere tutelato anche nei confronti dell'organo di vertice dell'amministrazione, salvo il caso in cui il segnalante presti il proprio consenso o nel caso in cui, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la contestazione dell'addebito sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione medesima e la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato”.

Il Presidente dell'ANAC, in data 6 febbraio 2018, ha diramato un comunicato del seguente contenuto:

“Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower)

L’Autorità comunica che a partire dall’ 8 febbraio 2018 sarà operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà 'dialogare' con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC”.

Infine, sempre il Presidente dell'ANAC in data 15 gennaio 2019 ha diramato un comunicato del seguente contenuto:

“Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l’invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell’identità del segnalante (c.d. whistleblowing).

Si comunica che a far data dal 15 Gennaio 2019, in ottemperanza a quanto previsto nelle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, sarà pubblicato in modalità open source il software che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione.

Il software in questione è disponibile, unitamente alla documentazione, sulla piattaforma github alla url <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing> sotto licenza EUPL 1.2”

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle more dell’emanazione delle citate Linee Guida di ANAC, si definiscono le misure di seguito descritte.

Gli Enti provvedono, in questo ambito, sia mediante le disposizioni contenute nel Codice di comportamento sia mediante le misure di seguito esposte.

Anonimato e sottrazione al diritto di accesso

Gli Enti proteggeranno l’identità del dipendente che segnali illeciti sia nell’ambito del procedimento disciplinare, conformemente e quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 54-bis, sia in ogni altro contesto successivo alla segnalazione.

Soggetto deputato a ricevere eventuali segnalazioni da parte dei dipendenti, compresi i Responsabili di Area/Settore, sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività correlate, il Responsabile per la prevenzione della corruzione curerà la predisposizione e l’aggiornamento del registro delle segnalazioni, assicurando l’archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

Il soggetto che riceve le segnalazioni, quelli successivamente coinvolti nel relativo processo di gestione e quelli che ne venissero comunque a conoscenza manterranno la dovuta riservatezza sulle informazioni ad essa pertinenti, salve le comunicazioni che per legge o in base al PNA debbono essere effettuate, e applicheranno misure di sicurezza idonee a mantenere tale riservatezza. In particolare, la gestione delle segnalazioni e delle relative informazioni dovrà essere tenuta separata dalla gestione degli altri dati personali.

Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti in relazione alla ricezione e alla gestione di una segnalazione saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Considerato che la violazione delle norme contenute nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'autore della violazione.

Per quanto riguarda il diritto di accesso documentale, conformemente a quanto previsto dall'art. 54-bis, le istanze di visione e/o estrazione di copia del documento contenente la denuncia del segnalante non potranno essere accolte. Le Amministrazioni potranno adeguare alla disciplina di legge i propri regolamenti per il diritto di accesso ai documenti. Anche in assenza (e comunque fino alla eventuale entrata in vigore) di una modifica espressa, detti regolamenti si intenderanno etero-integrato dalla disposizione in parola.

Si precisa che le misure di tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non potranno essere applicate a casi in cui, in virtù di disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto (ad esempio nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.)

Divieto di discriminazione o ritorsione

Il dipendente che segnali illeciti ai sensi dell'art. 54-bis non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Conformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 54-bis, il dipendente che ritenga di aver subito misure ritorsive dovrà darne comunicazione all'ANAC, la quale informa il Dipartimento della Funzione pubblica nonché gli altri organismi di garanzia o di disciplina per quanto di competenza, sia in termini di attività che adozione di provvedimenti.

La comunicazione potrà essere effettuata anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Sistema informatico di segnalazione

Tenuto conto di quanto sopra detto ovvero che le indicazioni in merito saranno contenute nelle linee guida che adotterà ANAC, si rileva che il PNA 2016 ha raccomandato agli Enti, nei limiti delle risorse disponibili, di valutare la realizzazione di un sistema informatico atto a raccogliere segnalazioni di illecito provenienti da propri dipendenti ed eventualmente anche dal pubblico.

Nell'ambito del PNA 2016, che in tema non ha subito modifiche o integrazione con l'aggiornamento 2017, si legge che: *“l'Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo”*.

In attuazione del comunicato del Presidente di Anac del 19 gennaio 2019, l'Autorità ha pubblicato in modalità open source il software che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione.

In applicazione degli obiettivi assegnati nell'ambito del PTPCT 2019/2021, il Servizio informatico associato ha effettuato ripetuti test sul software Anac “openwhistleblowing”, con riferimento alle versioni aggiornate rilasciate nel corso dell'esercizio, riscontrando ad esito delle analisi condotte significative problematiche, soprattutto in relazione alle esigenze di riservatezza, rispetto agli standard e direttive Anac. L'esito dell'analisi è stato formalizzato in apposita relazione prot. n. 63778/2019 del 11/11/2019. Sono in corso di valutazione soluzioni alternative

Altre misure

L'ente supporterà la tutela del dipendente che segnala illeciti anche mediante attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui relativi diritti e obblighi.

Si individuano i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Acquisizione gestionale per la segnalazione in forma anonima di eventi corruttivi	Dirigente SIA	Marzo 2021	Acquisizione gestionale
2	Configurazione e attivazione operativa del gestionale per la segnalazione in forma anonima di eventi corruttivi	RPCT Dirigente SIA e Dirigente Risorse Umane (UTDA)	Luglio 2021	Customizzazione del software e implementazione organizzativa
3	Adozione di circolare recante la disciplina operativa interna della procedura di gestione delle segnalazioni a seguito della implementazione del software Anac	RPCT	Entro 60 giorni dalla implementazione del software	Adozione misure attuative

Nelle more della implementazione di gestionale dedicato, la procedura di gestione delle segnalazioni al RPCT in base all'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 continuerà a svolgersi secondo le fasi indicate nell'atto organizzativo del RPCT prot. n. 56096/2015.

4.3.1.6 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa di risposte illegali improntate a collusione.

Il comma 4, lett. e), dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 affida al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di definire "*criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione*"². Lo stesso concetto è ripetuto al successivo comma 10, che attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione l'onere di verificare, d'intesa col dirigente competente, la "*effettiva rotazione*

² Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto, con l'art. 19, comma 15, che "Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione".

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione” (lett. b).

Nella stessa direzione si muovono le Linee di indirizzo adottate il 13 marzo 2013 dal Comitato interministeriale costituito con DPCM 16 gennaio 2013, ai sensi del comma 4 della Legge n. 190/2012, ai fini della elaborazione del PNA da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tra i contenuti fondamentali del Piano, le Linee di indirizzo individuano *“la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare, dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti alla corruzione”* (par. 3, lett. c). A proposito dei contenuti minimi (par. 4), viene inoltre precisato che l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio deve essere attuata *“con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni 'di privilegio' nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti”* (lett. e).

Nell’ambito dell’Intesa fra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, del 24 luglio 2013, in merito alla rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione si dà atto che:

“L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal fine, gli enti curano la formazione del personale, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne. Ove le condizioni organizzative dell’ente non consentano l’applicazione della misura, l’ente ne deve dar conto del P.T.P.C. con adeguata motivazione. L’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche negli enti di più ridotte dimensioni. In quest’ottica, la Conferenza delle regioni, l’A.N.C.I. e l’U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all’attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.

Il tema è, quindi, trattato nel paragrafo B.5 dell’Allegato 1 al PNA ove è anche previsto (pag. 44) che *“nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento”*.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), all’articolo 1, comma 221, ha previsto che *“... Allo scopo di garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”*.

Il PNA 2016, fermo restando quanto già riportato nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento 2015 al PNA, precisa tra l’altro che:

- *“La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti”*
- *“Ove (...) non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente*

di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni”

- “La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. (...) si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. (...) Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo”

- “Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. (...) In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione”

Il PNA 2016 chiarisce inoltre che per l'attuazione della misura è necessario che l'amministrazione nel PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione. Ulteriori raccomandazioni sono previste dall'Autorità nel PNA 2017 e nel PNA 2018.

Nell'ambito del PNA 2019, l'allegato 2 è dedicato all'istituto della rotazione “ordinaria” del personale.

In merito, quanto alla specifica realtà del Comune di Carpi, si rappresenta che lo stesso è stato interessato negli ultimi anni da un processo di profonda riorganizzazione, anche a fronte del percorso di conferimento di funzioni e servizi all'Unione delle Terre d'Argine.

Disposizioni per la rotazione ordinaria generale

Quanto al personale dirigenziale, attualmente sono in servizio presso l'ente due dirigenti, a tempo determinato ex art. 110, comma 1, e, pertanto, la durata del relativo contratto è legata al mandato elettivo del Sindaco, il cui rinnovo, unitamente a quello del Consiglio Comunale, avverrà nella primavera 2024. Con riferimento all'anno 2020, è prevista l'assunzione, tramite concorso pubblico, del Dirigente del Settore Urbanistica – edilizia privata, settore negli ultimi anni diretto tramite assegnazione *ad interim*, e l'assunzione tramite mobilità esterna del Dirigente del Settore Affari Generali (vacante dal 01.11.2020). La rotazione ordinaria sarà, di fatto, assicurata.

Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, dovrà essere garantita una rotazione di carattere funzionale. In particolare, dovrà essere favorita la rotazione tra i funzionari anche attraverso procedure di interpello per individuare candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa. Inoltre dovrà essere favorita la rotazione nello stesso ufficio con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti, in particolare facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie, applicando altresì la rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione. Inoltre, nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, dovrà essere prevista, compatibilmente con le caratteristiche organizzative dei singoli uffici, l'alternanza di chi opera a diretto contatto con il pubblico.

La periodicità della rotazione, che deve essere programmata su base pluriennale, sarà definita in funzione dell'esito della revisione della valutazione e ponderazione del rischio e, quindi, con distinzioni in funzione della maggiore esposizione a fenomeni corruttivi di taluni uffici rispetto ad altri.

Per quanto concerne la rotazione nell'ambito di uffici diversi della stessa amministrazione, nell'ambito dei processi di riorganizzazione complessiva dell'ente, dovrà essere favorita una rotazione funzionale tra uffici/settori diversi, anche attraverso il ricorso a procedure di mobilità interna.

Misure specifiche di rotazione o equivalenti

La rotazione appena delineata, intesa come misura trasversale, dovrà essere integrata con misure di trattamento specifiche, afferenti a processi identificati come più a rischio e per le istruttorie più delicate, nell'ambito del piano di trattamento che sarà elaborato in sede di revisione del presente piano. In questo contesto, si

individuano i seguenti criteri generali che dovranno informare la predisposizione del piano del trattamento del rischio:

- promozione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, attraverso l'assegnazione delle varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- coordinamento con il piano della formazione in materia di anticorruzione.

Rotazione cd. Straordinaria

Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «*I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

L'Autorità, nel Pna 2018, ha rammentato che, al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, ANAC, ha adottato la delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001».

Con la delibera 215/2019, l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.

In particolare si fa riferimento:

- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si rinvia alla delibera 215/2019 che si intende qui integralmente richiamata.

4.3.1.7 Astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi".

La disposizione stabilisce che «*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*».

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con le disposizioni inserite nel Codice di comportamento generale, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7.

In particolare l'art. 7 contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse.

La procedura di segnalazione e di assunzione delle determinazioni in materia di conflitto di interesse sono disciplinate nell'ambito del Codice di comportamento integrativo.

Il flusso procedurale descritto nel Codice di comportamento integrativo (art. 4, punto 3) è il seguente: il dipendente deve rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse in tre casi:

- a) al momento dell'assunzione;
- b) nel caso venga assegnato ad un diverso ufficio;
- c) ogniqualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), tali dichiarazioni sono rilasciate al competente Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane.

Si ritiene necessario integrare la procedura descritta nel codice di comportamento del Comune al fine di definire compiutamente il coinvolgimento del Dirigente/Responsabile PO del Settore di assegnazione, in quanto soggetto più qualificato a valutare concretamente l'ipotesi di conflitto rispetto all'attività svolta dal dipendente all'interno dell'ufficio.

Acquisite le dichiarazioni del dipendente, il Dirigente/Responsabile PO del Settore di assegnazione dovrà, infatti, valutare la possibilità di contrasto rispetto all'attività di competenza del dipendente nel modo che segue:

- a) non si configura alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi;
- b) si prospetta un'ipotesi anche potenziale di conflitto: il dirigente solleva il dipendente dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto;
- c) si configura un'ipotesi attuale di conflitto, di carattere generalizzato, per cui è opportuno assegnare il dipendente ad altro ufficio.

Le relative valutazioni dovranno essere trasmesse al Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane.

Nel caso dei dirigenti la relativa posizione deve essere valutata, per competenza, dal Segretario Generale.

Quanto alla procedura prevista per il caso di obbligo di astensione di cui all'art. 7 del DPR 63/2013, la stessa è disciplinata dall'art. 4, punto 4, del Codice di Comportamento integrativo.

Al fine di monitorare compiutamente l'attuazione della misura si ritiene opportuno istituire apposito "Registro delle astensioni per conflitto di interesse" presso la struttura di supporto del RPCT.

Il tema della gestione dei conflitti di interesse, in coerenza con le previsioni del PNA 2019, dovrà essere aggiornato e integrato nel "Codice di comportamento" dell'Ente in occasione della relativa revisione.

Particolare interesse dovrà essere posta, in attuazione delle raccomandazioni contenute nel PNA 2019, alla definizione di adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti di interessi con riguardo ai consulenti (art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 15 d.lgs. 33/2013, art. 2 d.P.R. 62/2013).

Al fine di mettere a sistema le procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, si prevedono le seguenti attività, che dovranno trovare riscontro operativo in apposito protocollo interno:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP (creazione registro particolare o altro analogo strumento);
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica che sarà definita in sede di aggiornamento del codice di comportamento (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;

- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi (ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara);
- definizione dei work - flow;
- aggiornamento dei moduli/implementazione informatizzazione del processo per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
- formazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241/1990 e dal codice di comportamento.

Si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Aggiornamento della procedura descritta nel codice di comportamento del Comune al fine di definire compiutamente il coinvolgimento del Dirigente/Responsabile e PO del Settore di assegnazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane.	Entro i termini di aggiornamento del codice di comportamento come da relativa programmazione	Modifica codice comportamento
2	Revisione e standardizzazione della modulistica e relativa pubblicazione nella rete intranet/implementazione informatizzazione del processo	Responsabile per la prevenzione della corruzione Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane. Dirigente SIA	Entro 60 gg dall'aggiornamento del codice di comportamento	Messa a disposizione della modulistica al personale dipendente tramite pubblicazione nella rete intranet/informatizzazione processo
3	Ridefinizione del flusso di processo nell'ambito di apposito protocollo operativo nel termine programmato	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Entro 60 gg dall'aggiornamento del codice di comportamento	Definizione workflow e relativa implementazione entro il termine programmato
4	Organizzazione di iniziative formative in materia	Responsabile per la prevenzione della corruzione	2021 -2022	Almeno 1 sessione di formazione all'anno
5	Istituzione registro delle astensioni	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Entro 60 gg dall'aggiornamento del codice di comportamento	Implementazione registro nel termine programmato

4.3.1.8 Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario/dipendente, specie se assegnatario di funzioni dirigenziali, di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Al fine di incrementare un livello diffuso di responsabilizzazione e ridurre la concentrazione di poteri decisionali in capo al medesimo soggetto, si ritiene opportuno procedere ad una analisi organizzativa della concreta operatività del sistema delle deleghe alle posizioni organizzative e delle procedure di individuazione dei responsabili dei procedimenti.

La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del funzionario/dipendente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dipendente o dell'incaricato di posizione organizzativa, può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Al riguardo assume rilevanza anche il documento contenente “*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*” approvato nel mese di giugno 2014 dal tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 (documento pubblicato sul sito del Dipartimento in data 24 giugno 2014).

A tale proposito si evidenzia che il “REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE E DEI COMUNI ADERENTI”, approvato dalla Giunta dell'Unione Terre d'Argine con Delibera n. 101 del 3.12.2014, e recepito con Delibera Giunta Comunale di Carpi n. 199 del 9.12.2014, in vigore dal 12.12.2014 con le modifiche ivi disposte, recepisce e si allinea alle disposizioni sopra richiamate.

Per agevolare comportamenti uniformi e standardizzati, il Servizio Personale ha predisposto apposita modulistica per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali, posta a disposizione dei dipendenti.

Le dichiarazioni prodotte dagli interessati, per come previste dalle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, sono oggetto di verifica, a cura del soggetto competente al rilascio della prescritta autorizzazione, con gli strumenti a disposizione degli Enti e nel rispetto della normativa vigente.

Si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Analisi organizzativa della concreta operatività del sistema delle deleghe alle posizioni organizzative e delle procedure di individuazione dei responsabili dei procedimenti	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane. Responsabile per la prevenzione della corruzione	Luglio 2021	Approvazione nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative – aggiornamenti criteri deleghe
2	Aggiornamento work – flow autorizzazione incarichi esterni – analisi informatizzazione	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane. Dirigente Sia	Dicembre 2021	Approvazione nuovo work – flow

4.3.1.9 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha disciplinato:

- particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
- situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Il legislatore ha valutato, *ex ante* e in via generale, che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18. La situazione di inconfiribilità non può essere sanata.

Per il caso in cui le cause di inconfiribilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.

Tutti i provvedimenti di conferimento di funzioni dirigenziali di cui al combinato disposto degli artt. 50, 107 del D.Lgs. 267/2000, compresi gli incarichi *ad interim*, devono essere preceduti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del designato, resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, nella quale, in ragione del contenuto dell'incarico, deve essere asserita l'insussistenza di cause di incompatibilità (capi V e VI del citato D.Lgs. 39/2013) o inconfiribilità e di altri impedimenti e/o di situazioni ostative al conferimento dello stesso.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese altresì dal personale incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali.

Le suddette dichiarazioni devono essere acquisite all'atto del conferimento (che deve fare espressa menzione dello stesso), compreso quello per funzioni vicarie o *ad interim*, e devono essere altresì rese, nel corso dell'espletamento dell'incarico, tempestivamente, all'insorgere di alcuna delle cause di incompatibilità, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti iniziative da parte dell'Amministrazione. La presente contromisura verrà attuata attraverso monitoraggi e richieste di dichiarazioni da effettuarsi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Responsabile del Settore Risorse Umane.

Le predette dichiarazioni, prodotte dagli interessati, sono oggetto di verifica e controllo, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il Dirigente del personale, con gli strumenti a disposizione dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente. Potranno essere adottate apposite direttive-istruzioni di tipo operativo, da parte del medesimo Responsabile della prevenzione della corruzione, anche con il supporto di altre professionalità presenti nell'ente.

Conformemente alla determinazione ANAC n. 833 del 3.8.2016, la dichiarazione in questione dovrà essere accompagnata dall'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto interessato (oltre che delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione). Sarà onere dell'amministrazione, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconfiribilità. In particolare, l'organo che conferisce l'incarico verificherà la dichiarazione dell'interessato tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato e dai fatti notori comunque acquisiti.

Si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Richiesta dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità dei Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	All'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (nel mese di gennaio) in corso di incarico	Acquisizione dichiarazione – Creazione banca dati
2	Richiesta dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità dei Dirigenti con riferimento ad incarichi conferiti <i>ad interim</i>	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	All'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (nel mese di gennaio) in corso di incarico	Acquisizione dichiarazione – Creazione banca dati
3	Verifica dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità con riferimento alla assenza di condanne di cui al D.Lgs. 39/2013	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	2020-2021-2022	Per tutti i Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
4	Verifica dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità con riferimento alla titolarità di cariche elettive in enti locali (Anagrafe degli amministratori locali e regionali tenuta dal Ministero dell'Interno)	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	2020-2021-2022	Per tutti i Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
5	Revisione processo di verifica delle dichiarazioni	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane Responsabile per la prevenzione della corruzione	Luglio 2021	Approvazione protocollo di verifica

4.3.1.10 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, comma 2, lett. g del D.Lgs. n. 39/2013).

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del citato D.Lgs. n. 39/2013, cui si fa integralmente rinvio. A differenza del caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se si riscontra, nel corso del rapporto, una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19, D.Lgs. n. 39/2013).

La presente contromisura verrà attuata attraverso monitoraggi e richieste di dichiarazioni da effettuarsi, all’atto del conferimento dell’incarico (estesa anche alle funzioni vicarie o *ad interim*), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il Responsabile del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane

Le predette dichiarazioni, prodotte dagli interessati, sono oggetto di verifica e controllo, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, con gli strumenti a disposizione dall’Ente e nel rispetto della normativa vigente.

Conformemente alla determinazione ANAC n. 833 del 3.8.2016, la dichiarazione in questione dovrà essere accompagnata dall’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto interessato. Sarà onere dell’amministrazione, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di incompatibilità. In particolare, l’organo che conferisce l’incarico verificherà la dichiarazione dell’interessato tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato e dai fatti notori comunque acquisiti.

Potranno essere adottate apposite direttive-istruzioni di tipo operativo, da parte del medesimo Responsabile della prevenzione della corruzione, anche con il supporto di altre professionalità presenti negli Enti.

Si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Richiesta dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità dei Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	All’atto del conferimento dell’incarico e annualmente (nel mese di gennaio) in corso di incarico	Acquisizione dichiarazione – Creazione banca dati
2	Richiesta dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità dei Dirigenti con	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	All’atto del conferimento dell’incarico e annualmente (nel mese	Acquisizione dichiarazione – Creazione banca dati

	riferimento ad incarichi conferiti <i>ad interim</i>		di gennaio) in corso di incarico	
3	Verifica dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di incompatibilità con riferimento alla titolarità di cariche elettive in enti locali (Anagrafe degli amministratori locali e regionali tenuta dal Ministero dell'Interno)	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	2020-2021-2022	Per tutti i Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
4	Revisione processo di verifica delle dichiarazioni	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane Responsabile per la prevenzione della corruzione	Luglio 2021	Approvazione protocollo di verifica

Incompatibilità con il ruolo di dirigente

L'art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che *“Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”*.

Trattandosi di funzioni conferita all'Unione delle Terre d'Argine, si rinvia, sul punto al PTPCT dell'Unione.

4.3.1.11 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage – revolving doors*)

La Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma (16-ter) nell'ambito dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.

La disposizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della Legge n. 190/2012, stabilisce infatti che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

I "dipendenti" interessati sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Inoltre, come precisato nell'orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015, sono soggetti alle disposizioni qui in esame anche i dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente i poteri autoritativi e negoziali - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal Dirigente/Responsabile competente.

I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e, quindi, anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

a) sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;

b) sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

In merito sono, successivamente, intervenuti i seguenti orientamenti ANAC:

- n. 1 del 4 febbraio 2015 *"Ai fini delle prescrizioni e dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, devono considerarsi dipendenti della PA – ai quali è precluso avere rapporti professionali con i privati destinatari dell'esercizio delle loro funzioni, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro – anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, ivi inclusi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisca un rapporto di lavoro subordinato o autonomo"*;

- n. 2 del 4 febbraio 2015 *"I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 63, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono state conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente);*

- n. 3 del 4 febbraio 2015 *"Con riferimento alla previsione di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui la stessa fa riferimento ai soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso poteri autoritativi e negoziali (presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale), la nozione di soggetti privati ivi contenuta deve essere interpretata nei termini più ampi possibili, ricomprendendovi anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o controllati da una pubblica amministrazione"*;

- n. 4 del 4 febbraio 2015 *“In conformità a quanto previsto nel bando-tipo n. 2, del 2 settembre 2014 dell’Autorità, le stazioni appaltanti devono prevedere nella lex specialis di gara, tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. Tale obbligo sussiste, altresì, per le stazioni appaltanti italiane operanti in Paesi esteri, tenute al rispetto ed all’applicazione delle norme sancite dal d.lgs. 163/2006 nell’affidamento di contratti pubblici, compatibilmente con l’ordinamento del Paese nel quale il contratto deve essere eseguito”*;

- n. 24 del 21 ottobre 2015 *“Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”*.

In materia è intervenuto l'aggiornamento al PNA 2018. Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti, sul punto, nel PNA 2018.

“9. Il pantouflage

“Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)”.

“Si rammenta che l’intervento dell’Autorità in materia si esplica in termini sia di vigilanza sia di funzione consultiva.

L’attività di vigilanza è svolta nell’esercizio dei poteri conferiti dall’art. 16 del d.lgs. 39/2013, tenuto conto del richiamo al divieto di pantouflage operato nel medesimo decreto (art. 21).

Al riguardo, giova evidenziare che recenti pronunce del giudice amministrativo hanno chiarito la portata e la natura dei poteri dell’Autorità nella materia disciplinata dal d.lgs. 39/2013, che all’art. 16 attribuisce espressamente all’ANAC peculiari competenze di vigilanza, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento a singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126, alla luce del complessivo sistema di vigilanza delineato agli artt. 15 e 16 del decreto, ha rilevato che il potere di accertamento dell’ANAC, ai sensi del citato art. 16, è espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, in corso o già concluso, che non si esaurisce in un parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimentoale, come tale impugnabile dinanzi al TAR. Tale potere si inserisce in quello di vigilanza di ANAC sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni ed enti compresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013, senza che ciò comporti una diretta ingerenza nell’attività delle amministrazioni/enti, non espressamente prevista dalla norma. Spetta invece al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all’interessato dell’inconferibilità e incompatibilità dell’incarico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all’art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013.

In materia di pantouflage, l’Autorità ha inoltre una funzione consultiva riconosciuta dalla l. 190/2012, art. 1, co. 2, lett. e), potendo esprimere «pareri facoltativi in materia di autorizzazione, di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter introdotto dal comma 42, lett. l) del presente articolo...».

L’attività di vigilanza dell’Autorità, a differenza della funzione consultiva che ha un carattere preventivo, si svolge spesso su impulso di privati che segnalano casi di possibile violazione della normativa. Si ritiene tuttavia che, in via prioritaria, spetti alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage da inserire nel PTPC”

9.1. Ambito di applicazione

“La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell’esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell’istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Nel prosieguo, il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all’art. 21 del d.lgs. 39/2013.”

9.2. Esercizio di poteri autoritativi e negoziali

“In primo luogo si osserva che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l’art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.

Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015).

Si ritiene inoltre che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento”.

“L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017).

9.3. Soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione

“Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la

più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento”.

9.4. Sanzioni

Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'Autorità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici. Si rammenta che i bandi tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 71 dello stesso codice (fatte salve le parti espressamente indicate come “facoltative” che non riguardano certamente il possesso dei requisiti generali).

La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

L'Autorità, in una recente istruttoria che ha portato ad accertare la violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ha messo in luce la criticità connessa alla lacuna normativa che non consente di stabilire quale sia l'organo deputato a svolgere il procedimento per l'applicazione delle sanzioni. Una volta accertata l'effettiva violazione, nei sensi esposti dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 126/2018, cit., l'ANAC non ha ulteriori poteri in merito al compimento degli atti conseguenti.

Pertanto rimane problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla la decorrenza certa degli effetti sanzionatori.

Nei PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, potrebbe essere previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Si ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Al fine di rendere pienamente efficace la disciplina sul pantouflage, l'Autorità si riserva di presentare un eventuale atto di segnalazione al Governo e Parlamento”.

Il PNA 2019, riprendendo gli orientamenti precedentemente espressi dall'ANAC, ha chiarito che devono considerarsi dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i predetti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Ai fini dell'applicazione del citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Comune adotta le seguenti misure:

1. nei contratti di assunzione del personale con funzioni dirigenziali deve essere inserita apposita clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del soggetto;

2. in caso di comando o mobilità da altra pubblica amministrazione, sempre per il personale con funzioni dirigenziali, deve essere formalizzata la suddetta clausola;
3. in caso di conferimento di funzioni dirigenziali a personale già dipendente dell'Amministrazione dovrà essere formalizzata la suddetta clausola;
4. nei bandi di gara e nelle lettere di invito deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo (occasionale o professionale) e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente stesso nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
5. nei bandi di gara e nelle lettere di invito deve essere prevista l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
6. tutte le misure sopra elencate si applicano/estendono anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi e negoziali per conto dell'Ente - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal Dirigente/Responsabile competente; misura questa da attuarsi qualora ricorra la fattispecie, valutata in concreto e congiuntamente al competente Dirigente di Settore;
7. si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli *ex* dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, verranno attivate forme di monitoraggio e controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, con gli strumenti a disposizione dall'Ente e nel rispetto della normativa vigente. Lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione potrà, anche, adottare apposite direttive-istruzioni di tipo operativo.

Si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Formalizzazione della clausola	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane RPCT	All'atto dell'assunzione, per i neo-assunti	100% dei neo assunti in posizione rilevante ai fini dell'applicazione della norma
2	Predisposizione di modello di dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. Introduzione dell'obbligo di sottoscrizione al momento della	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane RPCT	All'atto della cessazione	100% dei cessati in posizione rilevante ai fini dell'applicazione della norma

	cessazione dal servizio o dall'incarico			
3	Partecipazione dei contenuti specificatori e chiarificatori dell'aggiornamento al PNA 2018 e 2019 a tutti i Dirigenti e incaricati di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziale	RPCT	Luglio 2021	Circolare dell'RPCT
4	Creazione tavolo di lavoro per definire modalità e procedure di controllo, anche a campione	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane RPCT	Luglio 2021	Approvazione protocollo procedurale

4.3.1.12 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Con la legge anticorruzione sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo art. 35-*bis*, inserito nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001 dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede: *“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.*

Inoltre, il D.Lgs. 39/2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconfiribilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18. Si segnalano all'attenzione i seguenti aspetti rilevanti:

- a) in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale);
- b) la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35-*bis* riguarda l'attribuzione di incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale), di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali e

- lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti e i funzionari nel caso in cui svolgano funzioni dirigenziali;
- c) in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e, pertanto, la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;
 - d) la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Se la situazione di inconfiribilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, i competenti organi delle Amministrazioni verificheranno la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale), di funzioni dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui al punto precedente almeno una volta all'anno.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio della documentazione rilevante, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39/2013).

Le dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la P.A., l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Richiesta dichiarazione relativa ai precedenti penali da parte di membri commissioni di concorso o di gara	Dirigenti di Settore	All'atto della formazione della commissione	Rispetto della tempistica
2	Richiesta dichiarazione relativa ai precedenti penali da parte di interessati a incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale), di funzioni dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	All'atto del conferimento dell'incarico	Rispetto della tempistica
3	Acquisizione dei casellari giudiziari a verifica delle dichiarazioni rese in sede di conferimento di incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale), di funzioni dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013	Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane	All'atto del conferimento dell'incarico	Rispetto della tempistica

4.3.1.13 Misure di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata

L'accresciuta rilevanza del problema della infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale della Provincia di Modena (vd paragrafo 4.2.1 relativo al contesto esterno), rende indispensabile avviare un programma di attività volto a prevenire e a contrastare la penetrazione delle organizzazioni criminali nel territorio.

La definizione di un quadro di misure efficaci, concrete e sostenibili deve muovere dalla consapevolezza che la politica di prevenzione e contrasto alla corruzione è destinata a produrre risultati limitati in assenza di una strategia comune e sinergica fra le istituzioni presenti sul territorio provinciale. E' quindi su questa direttrice fondamentale che dovranno concentrarsi gli sforzi della struttura tecnica e degli organi politici, chiamati a mettere a disposizione il patrimonio informativo acquisibile grazie alla condizione di massima prossimità al territorio ma, al tempo stesso, titolati a pretendere di non operare in situazioni di isolamento istituzionale. Tanto più in una fase storica di carenza di risorse umane e finanziarie che impedisce o, nel migliore dei casi, limita, la possibilità di dotarsi dei necessari strumenti tecnologici di rilevazione, elaborazione e verifica incrociata di dati e informazioni e di dedicare specifiche professionalità alle concrete attività di prevenzione e contrasto.

Tutto ciò premesso, gli interventi che il Comune di Carpi in stretta sinergia con l'Unione delle Terre d'Argine, per quanto di competenza, intendono promuovere, si concentrano prevalentemente sulla prevenzione rispetto ad azioni di indebolimento del tessuto sociale "sano".

In particolare, gli enti intendono muoversi su due piani:

- **la prevenzione primaria:** si tratta di interventi diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale sul piano economico e sociale, attraverso misure a sostegno della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

- **la prevenzione secondaria:** si tratta di interventi diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio di fenomeni criminali, con particolare attenzione agli ambiti più esposti, quali emergono dall'analisi del contesto esterno, al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata.

Sotto il profilo della **prevenzione primaria**, le iniziative poste in essere dal 2016 sul territorio di Carpi afferiscono al progetto denominato "**Tavolo permanente della legalità**", la cui titolarità è dell'Unione Terre d'Argine.

Di seguito vengono riportate le iniziative realizzate a partire dal 2016 come descritte nei report annuali di monitoraggio anticorruzione a cura del RPCT e del Dirigente della Polizia Municipale (Responsabile del Progetto dal 2017)

Anno 2016

Nel corso dei primi mesi del 2016 è stato predisposto il progetto denominato "Dallo Studio di Fattibilità alla costituzione del tavolo permanente della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata".

Il progetto è stato co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna sulla L.r. 3/2011 per 26.000 euro. Tre i punti significativi della sua prima realizzazione nell'anno 2016:

- l'avvenuta costituzione del Tavolo permanente per la legalità ed il contrasto alla criminalità organizzata che vede la presenza del mondo del lavoro e dell'impresa;
- la realizzazione di tre giornate di formazione e di una iniziativa con il modo della scuola sulla figura di Paolo Borsellino.

Le tre giornate formative a supporto di una rete unionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e la promozione della cultura della legalità sono state le seguenti

1° giornata Corso "Il codice degli appalti dal punto di vista delle imprese" a cura di Prampolini Alberto;

2° giornata Corso "Lotta alla contraffazione: analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto" a cura di Stefano Izzi

3° giornata Corso "I controlli di polizia in materia di edilizia" a cura di Blora Cristian

- la creazione di una banca dati all'interno del SIT dell'Unione per lo studio dei fenomeni legali alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata;

Anno 2017

Al fine di proseguire le azioni promosse dal Tavolo Permanente nel 2016 è stata realizzata, da parte di soggetto aggiudicatario di gara pubblicata su Mepa, un'attività preordinata all'individuazione di eventuali situazioni problematiche sul territorio, alla raccolta di proposte sulle attività da realizzare nel corso dell'anno di riferimento, alla gestione dei rapporti con gli altri osservatori comunali e regionali dell'area, al fine di attivare una rete che permetta lo scambio di dati e di buone pratiche rispetto alle azioni da mettere in campo, alla promozione delle attività da sviluppare, alla conduzione in generale delle attività legate al tavolo.

Nell'anno di riferimento, in particolare, si è svolta attività di pianificazione organizzativa, logistica, metodologica e promozione di un piano formativo per dipendenti pubblici e mondo delle imprese: Il piano formativo è stato rivolto sia ai dipendenti dell'Unione Terre d'Argine che al mondo delle imprese (Dirigenti e rappresentanti del mondo delle imprese), Stakeholder del territorio, al fine di incrementare, nei soggetti coinvolti, la conoscenza di determinati fenomeni di criminalità organizzata, in modo da promuovere la legalità nel nostro territorio.

L'intero piano, strutturato in n. 4 seminari da n. 4 ore ciascuno vertenti nelle seguenti discipline:

- 1) Seminario sul “Gioco d’azzardo e collegamento con la Criminalità Organizzata”;
- 2) Seminario sulle “Norme Antiriciclaggio”;
- 3) Seminario sugli “Ecomafie e reati ambientali”;
- 4) Seminario sugli “Appalti dal punto di vista delle imprese”

Il sistema informatico banca dati legalità, elaborato nel 2016, è risultato essere rispondente ai bisogni di questa Amministrazione per il raggiungimento della finalità prefissata, ossia l’utilizzo di uno strumento informatico per lo svolgimento, in forma semplificata, di verifiche e controlli su eventuali posizioni anomale di cittadini residenti nell’Unione, al fine di favorire la legalità e prevenire il radicamento sul nostro territorio di forme di criminalità organizzata. Nel corso del 2017, l’affidamento tramite trattativa diretta su Mepa, alla medesima Ditta, ha consentito lo svolgimento di ulteriori attività di sviluppo, potenziamento, implementazione della banca dati.

In particolare, sono state:

- apportate migliorie funzionali al sistema, volte ad agevolare le attività di gestione del sistema e rendere così più intuitive le interrogazioni ed i percorsi d’indagine;
- gestite in maniera semplificata la raccolta di nuove fonti informative e la catalogazione massiva delle sue relazioni;
- apportate migliorie nell’interfaccia di navigazione dati, nella registrazione dei percorsi d’indagine per la loro replica nell’individuazione puntuale di situazioni anomale attraverso la messa a punto di appositi indicatori;
- implementate le relazioni tra le banche dati, nonché si è proceduto con l’arricchimento del sistema informatico attraverso la previsione della nuova banca dati “Bonifici Bancari ordinanti, contenenti tutti i bonifici effettuati da un determinato Codice Fiscale o Partita Iva, a differenza di quella già gestita contenente solo i bonifici effettuati per ristrutturazioni edilizie o riqualificazioni energetiche

Anno 2018

Nel 2018 sono proseguite le attività poste in essere dal Tavolo Permanente per la Legalità e il Contrasto alla Criminalità Organizzata in capo all’Unione dei Comuni Terre D’Argine. Al fine di supportare le attività poste in essere dal tavolo ci si è mossi principalmente, nel corso del 2017, su due principali direttrici:

- sviluppo e utilizzo, attraverso la creazione di un team dedicato, del cruscotto della legalità attivato nel 2016, attraverso il quale è possibile interrogare in maniera funzionale una serie di dati in possesso della pubblica amministrazione;
- avvio di un percorso formativo condiviso con il Tavolo, con lo scopo di migliorare sia le competenze dei dipendenti pubblici in materia che di sensibilizzare il mondo delle imprese rispetto alle modalità con le quali i fenomeni mafiosi si sviluppano sul territorio.

Nell’anno 2018, sono proseguite sia le attività del Tavolo dell’Osservatorio, legate anche allo sviluppo del Cruscotto Legalità, sia le attività partecipative formative sul tema della legalità

Per quanto riguarda il software, sulla base delle attività d’implementazione poste in essere nell’anno precedente, nel 2018 è iniziato il processo di sviluppo di ulteriori funzioni finalizzate all’implementazione delle banche dati con l’inserimento di ulteriori informazioni al fine di migliorare ed affinare ulteriormente l’attività di ricerca da parte del gruppo di lavoro composto dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Tributi. In particolare per ottenere una visione complessiva ed efficace dei dati provenienti dalle diverse fonti e messi in relazione tra loro è in fase di realizzazione l’implementazione di una dashboard che ottimizzi la rappresentazione dei dati attraverso mappe di indicatori e che evidenzii le situazioni anomale attraverso grafici e report.

Per quanto riguarda il percorso partecipativo/formativo, Il piano formativo è stato caratterizzato dall’organizzazione di due eventi:

- incontro sul tema sport e legalità denominato “sport, GIOVANI E DOPING” rivolto a rappresentanti delle società sportive del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. A tale evento hanno partecipato in qualità di relatori un medico della medicina dello sport, una psicologa sportiva ed una dietista dell’Asl di Modena al fine di affrontare il tema del doping dal punto di vista medico e psicologico;
- organizzazione di spettacolo musicale-teatrale “La Costituzione a scuola”, realizzato presso il Teatro Comunale di Carpi, rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. Trattasi di una proposta didattica incentrata sulla conoscenza della Costituzione Italiana con incontri laboratoriali in classe e la realizzazione di un evento conclusivo con la presenza dei ragazzi e uno spettacolo di teatro-musicale da realizzarsi presso il Teatro Comunale di Carpi.”

Anno 2019

Progetto io clicco positivo

Con delibera della Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 144/2019 è stato deliberato nell'ambito delle attività previste dall'Osservatorio della Legalità, di erogare un contributo economico di Euro 2.000,00 per l'esecuzione delle attività relative al progetto "io clicco positivo" presentato dall'istituto tecnico Leonardo da Vinci. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un percorso di formazione e sensibilizzazione volto a prevenire comportamenti disfunzionali e promuovere il benessere dei ragazzi in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo.

In particolare il progetto realizzato si è prefisso i seguenti obiettivi:

- .- affrontare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo analizzando tutti gli aspetti giuridici, sociologici, psicologici e tecnici fornendo ai partecipanti una serie di strumenti pratici per riconoscere tempestivamente i segnali di disagio e applicare da subito, nel contesto in cui operano, linee di intervento rivolte alla vittima ma anche al cosiddetto bullo;
- .- introdurre i ragazzi all'ambiente digitale;
- .- sensibilizzare i ragazzi e la comunità educante rispetto alle tragiche conseguenze a cui possono portare la mancanza di responsabilità e la leggerezza con cui si vivono le relazioni nell'ambiente digitale.
- .- educare i ragazzi al rispetto delle regole;

Vivere la legalità - la costituzione a scuola

Dopo il grande consenso avuto nell'edizione 2018 è stato deciso di ripetere la proposta didattica rivolta agli alunni delle seconde medie del territorio dell'Unione Terre d'Argine, incentrata sulla conoscenza della Costituzione Italiana con incontri laboratoriali in classe (5 classi), con la realizzazione di un evento conclusivo presso il Teatro Comunale di Carpi in data 3 dicembre 2019. In tutto hanno partecipato 16 classi delle scuole medie dell'Unione Terre d'Argine per un totale di 378 alunni.

Nella prima parte le 5 classi che hanno effettuato l'attività laboratoriale hanno presentato il loro lavoro mediante l'esecuzione di canzoni enuncianti principi fondamentali quali democrazia uguaglianza, libertà ecc... Nella seconda parte dello spettacolo inoltre 400 ragazzi hanno assistito allo spettacolo "La Costituzione siamo noi". Tale rappresentazione teatrale attraversa in modo ironico i 12 principi fondamentali della costituzione mettendo a confronto gli ideali ed i propositi di solidarietà, uguaglianza, libertà e democrazia presenti nella carta costituzionale e nella società attuale.

Chiusura sperimentazione del cruscotto legalità- aggiornamento;

Sono stati eseguiti 220 accertamenti con il software "Cruscotto della legalità". Nel mese di dicembre è stato effettuato un aggiornamento della piattaforma Geonext, con implementazioni sperimentate già da altri Comandi Polizia Locale che hanno in uso la stessa piattaforma. E' stato inoltre effettuato il passaggio da una sperimentazione del Cruscotto ad un utilizzo diffuso e strutturato del sistema intervenendo sulla dimensione dell'organizzazione del lavoro allargando l'utilizzo dello strumento anche nucleo di Polizia annonaria/edilizia.

Anno 2020

Il progetto per l'anno 2020 si propone i seguenti obiettivi specifici:

- proseguire l'attività del Tavolo sul tema della promozione dei valori della legalità, attraverso l'attivazione di un percorso partecipativo sulla legalità rivolto al mondo dei giovani e / o dell'associazionismo sportivo
- utilizzo della banca dati cruscotto della legalità nelle attività d'indagine in materia d'intestazione fittizia di veicoli

Azioni:

- Gestione e supporto al Tavolo Permanente per la Legalità e il Contrasto alla Criminalità Organizzata;
- Organizzazione di controlli in materia d'intestazione fittizia dei veicoli, mediante accertamenti con il supporto delle informazioni ricavate dalla banca dati software cruscotto della legalità
- Realizzazione di un percorso partecipativo sulla legalità che coinvolga il mondo dei giovani e / o dell'associazionismo sportivo;

- Promozione di un piano formativo per gli operatori di Polizia Locale al fine di creare un nucleo specializzato;

Target Group:

- Dipendenti pubblici
- Mondo delle imprese;
- Cittadinanza;
- Giovani;
- Scuole

Output attesi:

- 1) incontri del Tavolo Permanente per la Legalità;
- 2) n. 1 percorso partecipativo comprensivo di un evento pubblico;
- 3) creazione di un nucleo di accertamento specializzato nei controlli sulle intestazioni fittizie dei veicoli e sui falsi documentali.

Per quanto concerne la **prevenzione secondaria** si evidenziano, in primo luogo, le iniziative assunte e in corso di implementazione, che rappresentano il portato applicativo di una strategia comune e sinergica fra le istituzioni presenti sul territorio provinciale.

1) Protocolli di legalità

L'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

Secondo quanto previsto dal PNA (par. 3.1.13; All. 1, par. B.14; Tavola n. 14), i patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione si precisa che “mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Consiglio di Stato, 9 settembre 2011, n. 5066)”.

Nell'anno 2012 il Comune di Carpi ha sottoscritto il nuovo protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici, promosso dall'Osservatorio Provinciale degli Appalti, al quale sono allegate le linee guida interpretative del protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, già sottoscritto nel 2011 con la prefettura di Modena, al fine, di ridurre il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale, in particolare nel settore degli appalti pubblici.

Il Comune di Carpi si farà promotore di iniziative volte a rinnovare e aggiornare il “*Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici*”.

2) Il progetto di costituzione della CUC

Il Comune di Carpi con deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 02/07/2014 approvava, come anche gli altri Comuni aderenti all'Unione delle Terre d'Argine con proprie delibere di consiglio, la convenzione per il conferimento delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 3 comma 34 e dell'art.33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006;

Il comma 3-bis recitava “*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*”

Con successiva delibera di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 35 del 23/07/2014 avveniva il recepimento della convenzione per il conferimento delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 3 comma 34 e dell'art.33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006, approvata dai consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti all'Unione .

Questo ha rappresentato il primo passo verso la creazione di una centrale unica di committenza (CUC) che, come si legge nelle premesse della deliberazione di Consiglio sopra richiamata si inserisce in un contesto normativo e regolamentare favorevole alla costituzione delle CUC nell'ambito delle Unioni di Comuni :

- l'art. 13 della legge 136/2010 prevede l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) al fine di assicurare la trasparenza , la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e il DPCM del 30.06.2011 ha dato attuazione alla disposizione citata;
- la L.R Emilia Romagna n.21/2012 interviene nell'ambito della gestione dei servizi associati disciplinando la determinazione degli ambiti territoriali ottimali (art.6) e l'esercizio associato di funzioni e di servizi (artt.19-21 bis) favorendo la creazione di Centrali di committenza in capo alle Unioni,
- l'articolo 7 dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine prevede che il trasferimento di materie e servizi, sia da parte di tutti che da parte di due o più Comuni, si perfezioni con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
 - la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
 - le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso.

Lo strumento dell'unica centrale di committenza, si legge sempre nelle premesse della delibera consigliare, persegue gli obiettivi di conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, di rafforzare l'economia legale e di innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

La Centrale Unica di Committenza si costituisce formalmente presso l'Unione delle Terre d'Argine con delibera di Giunta dell'Unione in data 29/06/2016 ed iniziata ad operare con decorrenza 15/07/2016.

Con la deliberazione succitata si definiscono: la decorrenza; il funzionamento; le competenze; il personale; le spese e si rinvia a successivi atti l'articolazione più dettagliata del progetto ;

In particolare le competenze riguardano in linea di massima :

- procedure di gara per lavori, forniture e servizi dalla determinazione a contrarre fino alla fase dell'efficacia dell'aggiudicazione definitivi per i seguenti importi: da 150.000€ e oltre per i lavori e da 40.000€ e oltre per servizi e forniture;
- procedura di gara per importi inferiori a quelli sopra descritti, previo specifico accordo tra i Comuni e l'Unione;
- rimangono in capo ai Comuni aderenti all'Unione le procedure consentite in gestione diretta e autonoma ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 37 d.lgs. 50/2016 ; la fase progettuale; la fase della formalizzazione e stipula formale dei contratti.

Alla delibera succitata seguono determinazioni del dirigente della CUC, con le quali vengono delegate periodicamente (attualmente fino al 30/09/2019), ai sensi dell'art. 17 c.1 bis del d-lgs30-03-2001 n. 165 le funzioni relative all'espletamento delle procedure di gara di competenza della CUC ai dirigenti o titolari di posizione organizzativa e loro sostituiti dei Comuni aderenti all'Unione, per l'acquisizione di lavori il cui importo al netto dell'IVA è inferiore a 1.000.000 €.

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 61/2019 è stato approvato un progetto ad hoc con le finalità di definire i criteri generali di riorganizzazione del servizio della CUC e dell'attività di gestione delle gare d'appalto.

Sempre in ambito di prevenzione secondaria, si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022, per ambito di intervento:

N .	Ambito di intervento	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Appalti pubblici	Consolidamento della CUC con articolazione delle competenze e dei tempi di conclusione delle procedure in una ottica di maggiore ottimizzazione dei processi di approvvigionamento	Direttore generale Unione Dirigente CUC e altri dirigenti	2021	Mappatura e definizione work flow – informatizzazione tramite software dedicato appalti
2	Appalti pubblici	Avvio del percorso per l'elaborazione di un protocollo aggiornato per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici	Segretario Generale	2021	Sottoscrizione nuovo protocollo (attuazione dipende da Prefettura di Modena)
3	Appalti pubblici	Adozione circolare interna in materia di applicazione del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di	Segretario Generale	Maggio 2021	Adozione circolare nei termini

N .	Ambito di intervento	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
		documentazione antimafia			
4	Appalti pubblici e privati	Controllo cantieri pubblici e privati	Comandante del Corpo di Polizia municipale	2021 - 2022	Incremento dei controlli finalizzati al contrasto dell'infiltrazione
5	Autotrasporto	Qualificazione dei controlli specifici della Polizia Municipale – attuazione	Comandante del Corpo di Polizia municipale	2021 -2022	Incremento dei controlli finalizzati al contrasto dell'infiltrazione
6	Sale gioco/ <i>slot machine</i>	Attuazione delle disposizioni in materia di lotta alla ludopatia come da legge regionale n. 5 del 2013 e s.m.i.	Dirigente Suap, Dirigente Urbanistica-Edilizia privata – PM – Dirigente Servizi Sociali - in collaborazione con UTA	2020	Emissione ordinanza
7	Implementazione utilizzo BDNA	Acquisizione e rilascio credenziali SUAP/Commercio	Segretario Generale	2021	Almeno 3 credenziali
8	Verifica e ottimizzazione controlli antimafia Urbanistica/Edilizia privata	Analisi e controllo a campione stato verifiche	Segretario Generale	2021	Documento verifica e proposte ottimizzazione

4.3.1.14 Misure antiriciclaggio

I sistemi antiriciclaggio e anticorruzione vigenti in Italia fanno perno, entrambi, su una nozione “amministrativa” del fenomeno criminale, distinta da quella penalmente rilevante.

La prevenzione costituisce uno dei concetti fondamentali su cui entrambi gli apparati si reggono. Il concetto di rischio costituisce il parametro in base al quale calibrare le misure preventive.

In particolare nell'apparato antiriciclaggio l'approccio in base al rischio permea sia, a livello “macro” le strategie di prevenzione e contrasto, attraverso gli esercizi di “risk assessment” raccomandati dagli standard internazionali e dalle norme comunitarie, sia, a livello “micro”, la capacità degli operatori di qualificare le anomalie o i sospetti insiti nelle singole operazioni.

Il sistema antiriciclaggio italiano dalla sua nascita (1991), ha coinvolto principalmente soggetti privati, in ragione dell'attività svolta (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari).

Solo recentemente la pubblica amministrazione ha assunto un ruolo più attivo nel sistema antiriciclaggio ed è divenuta soggetto competente a comunicare all'UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia) dati ed informazioni concernenti operazioni sospette.

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. La UIF analizza le operazioni sospette segnalate dai altri soggetti cui è imposto l'obbligo di segnalazione, e ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE", nel novellato art. 10, attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni un ruolo di collaborazione attiva nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, pur non prevedendo sanzioni specifiche in caso di inosservanza.

La norma in particolare:

- individua i procedimenti, nell'ambito dei compiti di amministrazione attiva e di controllo, cui si applicano le disposizioni (procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari)
- richiede l'adozione di procedure interne da parte delle pubbliche amministrazioni per valutare l'esposizione ai rischi secondo le linee guida elaborate dal CSF Comitato di sicurezza Finanziario;
- prevede l'obbligo di comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui le PA vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- prevede l'adozione di programmi di formazione del personale e misure idonee ad assicurare il riconoscimento delle fattispecie da comunicare alla UIF.

La ratio della norma deriva dal fatto che i procedimenti amministrativi possono "incrociare" attività economiche sottese a operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o comunque all'utilizzo di fondi provenienti da attività criminosa.

Il punto di osservazione delle Amministrazioni pubbliche è peculiare e consente di cogliere fenomeni e attività che possono sfuggire ai soggetti obbligati privati.

Sarà necessario procedere in ordine a quanto la norma prevede, perseguendo obiettivi e mettendo in campo azioni in sinergia con le altre misure del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come di seguito riportato:

- nominare con provvedimento formale il "Gestore" quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla UIF; il regolamento sui controlli interni di recente modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 31/01/2019, ha stabilito che il gestore sia il RPCT - attività effettuata in attuazione del PTPCT 2019 - con decreto sindacale prot. n. 15944 del 18.03.2019, il Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Carpi, è stato nominato "Gestore" delle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi del d.lgs.231/2007 e dell'art. 11 delle Istruzioni adottate dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria in data 23 aprile 2018. A seguito della nomina è stata effettuata l'adesione al sistema di segnalazioni della Unità di Informazione Finanziaria e autenticazione al portale Infostat-UIF;
- effettuare la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- definire procedure interne sulla base di quanto stabilito nelle linee guida del 23 aprile 2018 adottate dalla UIF sentito Comitato di sicurezza finanziaria, che dettano "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni", avendo cura, come prevede la norma (art. 6) di mantenere la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

- comunicare alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui gli uffici vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale sulla base delle procedure interne adottate e a seguito di autenticazione da parte del gestore al portale Infostat-Uif ;
- al fine di applicare al meglio le misure per l'antiriciclaggio uno strumento indispensabile è quello della formazione dei dipendenti, che permetterà di individuare le comunicazioni meritevoli da inviare al gestore

Il recente Regolamento dei controlli interni come modificato con delibera di CC n. 9 del 31/01/2019, ha introdotto l'art. 9-quinques contemplando "Il controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo". Si riporta di seguito integralmente l'articolo:

"1. I Dirigenti sono tenuti, secondo le rispettive competenze, ad effettuare il controllo sulle operazioni sospette, ai sensi dei decreti legislativi antiriciclaggio n. 109 del 22 giugno 2007, e ss.mm.ii., e n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.. Se a seguito dei suddetti controlli sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, sono tenuti a rilevare tale anomalia tramite segnalazione al Dirigente del Servizio finanziario.

2. Il Dirigente del Servizio Finanziario, ricevuta la segnalazione di operazioni sospette avvia l'istruttoria e comunica l'esito al "gestore" delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia).

3. Il "gestore" di cui al comma precedente è individuato nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Ricevuta comunicazione da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, dovrà valutarla e trasmetterla tramite segnalazione alla UIF di operazione sospetta, informandone al contempo il Collegio dei Revisori."

Si prevedono i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Organizzazione formazione specialistica	Responsabile per la prevenzione della corruzione Dirigente del Settore Finanziario	2021	Almeno n. 1 sessione formativa
2	Definire un percorso di valutazione del rischio e di definizione delle operazioni sospette da comunicare in base agli indicatori di anomalia contenuti nelle linee guida UIF	Responsabile per la prevenzione della corruzione con tutti i dirigenti di settore Dirigente del Settore Finanziario	2021	Integrazione progressiva nel sistema dei controlli interni

4.3.1.15 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Il Comune assicura la più ampia comunicazione e diffusione delle politiche di prevenzione della corruzione mediante una serie di misure.

Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" – In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la prima e più importante misura in tal senso è costituita innanzitutto, e naturalmente, dall'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-corruzione".

Presentazione del piano triennale di prevenzione della corruzione alla cittadinanza – L'attività di comunicazione delle politiche di prevenzione della corruzione potrà essere utilmente perseguita attraverso la presentazione del presente Piano alla cittadinanza, e ciò mediante adeguata pubblicità del documento anche tramite il sito web, i periodici comunali, appositi comunicati stampa e ulteriori iniziative di comunicazione.

Iniziative di promozione della cultura dell'integrità – Al fine di promuovere la cultura dell'etica pubblica, il Comune proseguirà il percorso già intrapreso di valorizzazione e diffusione del valore della legalità e ciò potrà avvenire ad esempio attraverso l'integrazione tematica della proposta di offerta formativa delle scuole primaria e secondaria e la programmazione rivolta alla cittadinanza di cicli di approfondimento sul tema del contrasto ai fenomeni criminosi alla presenza di relatori qualificati e personalità la cui esperienza di vita abbia rappresentato un esempio a livello nazionale/locale di integrità e coraggio nella lotta alla criminalità.

4.3.1.16 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

Al fine di ottemperare al monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, come previsto all'art. 1, comma 9, lett. d), legge n. 190/2012 nell'elencare le esigenze a cui il PTPCT deve rispondere, deve essere effettuata una ricognizione aggiornata dei procedimenti.

L'art. 1, comma 28, della citata legge 190/2012 prevede che le amministrazioni provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie, e che i risultati del monitoraggio siano consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

L'attivazione di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali è fortemente condizionata dal livello di informatizzazione dei processi e dalla disponibilità di strumenti di controllo automatizzati su banche dati adeguatamente implementate. Non può pertanto che profilarsi un percorso di adeguamento graduale negli anni 2020-2022 in funzione della progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa. Gli obiettivi in questo ambito sono strettamente collegati agli obiettivi previsti al **punto 4.3.1.1 Informatizzazione dei processi**

Si individuano i seguenti obiettivi:

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Individuazione dei procedimenti sui quali effettuare il monitoraggio ed implementazione di modalità automatizzate per effettuarlo	Segretario generale Dirigenti di settore	2021	Ambito edilizia privata

4.3.1.17. Monitoraggio dei rapporti amministrazione – soggetti esterni

L'art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 prevede che il PTPC risponda all'esigenza – tra l'altro – di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Con l'orientamento n. 110 del 4 novembre 2014, l'ANAC ha chiarito che la disposizione sopra richiamata deve essere intesa nel senso che le pubbliche amministrazioni, nell'attività di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, possono verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della pubblica amministrazione.

A tale fine le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di chiedere, anche ai soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o che risultano interessati dai suddetti procedimenti, una dichiarazione in cui attestare l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità con funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione. Al fine di rendere tale adempimento non eccessivamente gravoso, sarà compito dell'amministrazione verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse ed, eventualmente, adottare i necessari provvedimenti per rimuoverla.

Al riguardo, il Comune valuterà l'eventuale adozione di linee guida uniformi per tutti gli uffici e modelli di dichiarazione.

4.3.1.18. Società ed enti di diritto privato controllati o partecipati

In merito alle società ed enti di diritto privato controllati o partecipati, si prevedono le seguenti misure (cfr. delibera ANAC n. 1134/2017 e PNA 2019).

Pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, d.lgs. n. 33/2013

Al riguardo si rinvia alla Sezione II e in particolare all'Allegato C).

Vigilanza e impulso nei confronti degli enti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Vd. allegato C) alla presente Sez. I "Enti controllati e partecipati - Vigilanza e impulso nei confronti degli enti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza".

In attuazione degli obiettivi strategici approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2019, il Comune di Carpi dovrà proseguire nel percorso di definizione di azioni tendenti alla riduzione del rischio di corruzione e di illegalità in tali enti, perseguendo, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, un obiettivo di integrazione e condivisione delle politiche con gli altri soci pubblici, in coerenza con quanto prescritto dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, in relazione alle misure di razionalizzazione, con la deliberazione n. 148/2018/VSGO.

4.3.2 Parte II – Misure di trattamento specifiche

Il livello della vulnerabilità dell'organizzazione è connesso alla presenza di adeguate misure di mitigazione dei rischi o "protocolli", che sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di governance e gestione di ruoli / responsabilità.

Come già indicato nel paragrafo "4.2.2 – Analisi del contesto interno. Individuazione delle aree e delle sotto-aree di rischio. Mappatura dei processi. Valutazione del rischio. Trattamento del rischio.", nelle more dell'attuazione del processo di revisione del sistema di valutazione, ponderazione e trattamento del rischio, da realizzare con il PTPCT 2021-2023, si confermano, nel presente documento, gli esiti della mappatura dei processi, in funzione della definizione dei rischi specifici, contenute nel PTPCT 2018-2020 (e precedenti), gli esiti, di cui al PTPCT 2018-2020 (e precedenti) della valutazione probabilità-impatto dei processi a rischio già mappati e dei rischi specifici per tutte le aree e delle relative misure di trattamento.

5 Monitoraggio e aggiornamento annuale del P.T.P.C.T

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, il RPCT, ogni anno, deve redigere una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT.

La relazione è redatta in conformità all'eventuale modello messo a disposizione da ANAC e utilizza anche informazioni che vengono trasmesse dai Dirigenti e dai Referenti di Settore. La suddetta relazione è integrata dal riscontro dello stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel presente piano di cui alla Relazione sulla performance.

Il sistema di monitoraggio dovrà progressivamente evolversi attraverso l'introduzione di strumenti di controllo automatizzato e creazione di banche date informatizzate.

I dati raccolti ai fini del monitoraggio sono utilizzati anche per l'aggiornamento del PTPCT.

Allegati

Sez. I_All. A_ “Aree di rischio – Catalogo processi – Format rappresentazione tabellare mappatura processi”

Sez. I_All. B_ “Approfondimento area di rischio B – Progetto CUC – Riparto competenze Comune Carpi – UTDA (CUC)”

Sez. I_All. C_ “Enti controllati e partecipati - Vigilanza e impulso nei confronti degli enti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”



Comune di Carpi

Codifica Area Rischio	Denominazione Area rischio	Area di rischio Generale	Area di rischio specifica
Area A	Acquisizione e gestione del personale	X	
Area B	Contratti pubblici	X	
Area C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	X	
Area D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	X	
Area E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	X	
Area F	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	X	
Area G	Incarichi e nomine	X	
Area H	Affari legali e contenzioso	X	
Area I	Governo del territorio, pianificazione urbanistica e ambiente		X
Area L	Gestione dei rifiuti		X



Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
A	Reclutamento	A.1	Piano triennale del fabbisogno del personale	Unione delle Terre d'Argine
		A.2	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Unione delle Terre d'Argine
		A.3	Reclutamento interamente riservato (progressioni e stabilizzazioni)	Unione delle Terre d'Argine
		A.4	Reclutamento mediante procedura di passaggio diretto fra amministrazioni	Unione delle Terre d'Argine
		A.5	Reclutamento mediante avviamento Centro per l'Impiego	Unione delle Terre d'Argine
		A.6	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	Unione delle Terre d'Argine
	Progressioni di carriera	A.7	Progressioni economiche	Unione delle Terre d'Argine
		A.8	Conferimento incarichi dirigenziali	Unione delle Terre d'Argine
		A.9	Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa	Unione delle Terre d'Argine
	Gestione del personale	A.10	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (es. particolari responsabilità, mansioni superiori)	Unione delle Terre d'Argine
		A.11	Costituzione rapporto di lavoro	Unione delle Terre d'Argine
		A.12	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Unione delle Terre d'Argine
		A.13	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)	Unione delle Terre d'Argine
		A.14	Cessazione rapporto di lavoro	Unione delle Terre d'Argine
		A.15	Gestione smart working	Unione delle Terre d'Argine
		A.16	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Unione delle Terre d'Argine
		A.17	Procedimento disciplinare	Unione delle Terre d'Argine
		A.18	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)	Unione delle Terre d'Argine
		A.19	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)	Unione delle Terre d'Argine
		A.20	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Unione delle Terre d'Argine



Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
B	Affidamento di lavori	B.1	Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.4	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.6	Lavori di somma urgenza	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.7	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.8	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.9	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.10	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.11	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.12	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.13	Valutazione delle offerte	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.14	Aggiudicazione definitiva	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.15	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.16	Subappalto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.17	Esecuzione dei lavori	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.18	Contabilità dei lavori	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.20	Riserve	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.23	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
		B.24	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine*
Affidamento forniture e servizi		B.25	Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.26	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.27	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.28	Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.29	Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.30	Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.31	Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.32	Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.33	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.34	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.35	Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.36	Nomina commissione giudicatrice	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.37	Valutazione delle offerte	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.38	Aggiudicazione definitiva	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.39	Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.40	Subappalto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.41	Esecuzione della prestazione	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.42	Contabilità	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.43	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.44	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.45	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.46	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		B.47	Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine



Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1	Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	Comune di Carpi
		C.2	Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP	Comune di Carpi
		C.3	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche	Comune di Carpi
		C.4	Autorizzazione al funzionamento strutture socio-educative per minori	Unione delle Terre d'Argine
		C.5	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia	Unione delle Terre d'Argine
		C.6	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia	Unione delle Terre d'Argine
		C.7	Autorizzazione/rinnovo autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per adulti, anziani, disabili	Unione delle Terre d'Argine
		C.8	Accreditamento servizi socio-sanitari	Unione delle Terre d'Argine
		C.9	Accreditamento soggetti gestori centri estivi	Unione delle Terre d'Argine
		C.10	Permessi alla sosta per persone disabili	Unione delle Terre d'Argine
		C.11	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)	Unione delle Terre d'Argine
		C.12	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili	Unione delle Terre d'Argine
		C.13	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)	Unione delle Terre d'Argine
		C.14	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.15	Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.16	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	Comune di Carpi
		C.17	Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95	Comune di Carpi
		C.18	Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito	Unione delle Terre d'Argine
		C.19	Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato	Unione delle Terre d'Argine
		C.20	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie	Unione delle Terre d'Argine
	Provvedimenti di tipo concessorio	C.21	Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati sulla base dei Regolamenti attualmente vigenti presso l'Unione delle Terre d'Argine	Unione delle Terre d'Argine
		C.22	Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetti individualizzati	Unione delle Terre d'Argine
		C.23	Ammissione corsi affido e adozione	Unione delle Terre d'Argine
		C.24	Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali	Unione delle Terre d'Argine
		C.25	Ammissione utenti ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale	Unione delle Terre d'Argine
		C.26	Ammissione utenti ai servizi integrativi nido d'infanzia e scuole (trasporto scolastico, pre e post scuola, refezione scolastica, servizi estivi)	Unione delle Terre d'Argine
		C.27	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri di durata fino a 30 giorni	Unione delle Terre d'Argine
		C.28	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri di durata oltre 30 giorni	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.29	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.30	Concessioni temporanee dei dehors	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.31	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.32	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.33	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli viaggiatori	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.34	Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti itineranti	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.35	Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		C.36	Concessione allo scavo a Enti e privati	Comune di Carpi
		C.37	Iscrizione anagrafe canina e altre movimentazioni	Comune di Carpi



Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (Settore Istruzione)	Unione delle Terre d'Argine
		D.2	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Paritarie FISM (Settore Istruzione)	Unione delle Terre d'Argine
		D.3	Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale	Unione delle Terre d'Argine
		D.4	istruttoria Bando Adolescenza Regionale ai sensi della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni Articoli 14 e 47	Unione delle Terre d'Argine
		D.5	Istruttoria Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale	Unione delle Terre d'Argine
		D.6	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato (Servizio Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica, Politiche Giovanili)	Comune di Carpi
		D.7	Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad operatori economici e soggetti profit (Servizio Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica, Politiche Giovanili)	Comune di Carpi
		D.8	Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito ambientale (Lipu,GEV, Panda Carpi)	Comune di Carpi
		D.9	Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a società e associazioni sportive	Comune di Carpi
		D.10	Interventi di sostegno economico a singoli e famiglie sulla base del Regolamento attualmente vigente presso l'Unione delle Terre d'Argine	Unione delle Terre d'Argine
		D.11	Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali nell'ambito di contratti di servizio con ASP o soggetti accreditati	Unione delle Terre d'Argine
		D.12	Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali a seguito di inserimenti per progetti personalizzati	Unione delle Terre d'Argine
		D.13	Assegno di maternità e al nucleo familiare con 3 figli minori erogato dall'INPS	Unione delle Terre d'Argine
		D.14	Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani	Unione delle Terre d'Argine
		D.15	Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici	Unione delle Terre d'Argine
		D.16	Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librerie)	Unione delle Terre d'Argine
		D.17	Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica	Unione delle Terre d'Argine
		D.18	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Comune di Carpi
		D.19	Concessione di immobili a soggetti profit nell'ambito delle attività di promozione economica	Comune di Carpi
		D.20	Gestione Bonus acqua, luce e gas	Unione delle Terre d'Argine
		D.21	Erogazione contributi a persone fisiche/persone giuridiche per la rimozione di materiale in cemento amianto	Comune di Carpi
		D.22	Erogazione contributi a persone fisiche per mobilità sostenibile	Comune di Carpi
		D.23	Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza	Unione delle Terre d'Argine
		D.24	Erogazione contributi a favore di vittime di reato	Unione delle Terre d'Argine
		D.25	Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento dei requisiti	Comune di Carpi
		D.26	Concessione Patrocini onerosi	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		D.27	Concessione Patrocini gratuiti	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		D.28	Erogazione contributi Fondo Sociale Affitto	Unione delle Terre d'Argine
		D.29	Erogazione contributi Fondo morosità incolpevole	Unione delle Terre d'Argine
		D.30	Erogazione contributi per mobilità persone fragili	Unione delle Terre d'Argine
		D.31	Erogazione contributi a sostegno delle donne vittime di violenza - collocazione in case rifugio	Unione delle Terre d'Argine
		D.32	Erogazione contributi ai sensi dell'art. 9 L.R. 29/97	Unione delle Terre d'Argine
		D.33	Erogazione contributi ai sensi art. 10 L.R. 29/97	Unione delle Terre d'Argine
		D.34	Sussidi economici straordinari per invalidi del lavoro, famiglie, minori, adulti e anziani	Unione delle Terre d'Argine



Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
E	Gestione delle entrate e delle spese	E.1	Attività di accertamento tributi	Unione delle Terre d'Argine
		E.2	Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali	Unione delle Terre d'Argine
		E.3	Attività di rimborso tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Unione delle Terre d'Argine
		E.4	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Unione delle Terre d'Argine
		E.5	Recupero coattivo entrate	Unione delle Terre d'Argine
		E.6	Liquidazione documenti di spesa	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		E.7	Pagamenti tramite emissione di mandato	Unione delle Terre d'Argine
		E.8	Pagamenti tramite cassa economale	Unione delle Terre d'Argine
		E.9	Incassi tramite cassa economale	Unione delle Terre d'Argine
		E.10	Incassi tramite denaro contante	Comune di Carpi/Unione delle Terre d'Argine
		E.11	Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		E.12	Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza in fattispecie diverse dalle sanzioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		E.13	Verifica dei residui attivi e passivi	Unione delle Terre d'Argine
		E.14	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Unione delle Terre d'Argine
		E.15	Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Unione delle Terre d'Argine
		E.16	Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		E.17	Rilascio fideiussioni	Unione delle Terre d'Argine
		E.18	Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese	Unione Terre d'Argine/Comune di Carpi
		E.19	Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		E.20	Assunzione impegni di spesa	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		E.21	Liquidazione utenze comunali e spese condominiali	Unione delle Terre d'Argine
		E.22	Gestione tessere carburante	Unione delle Terre d'Argine
		E.23	Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali	Comune di Carpi
		E.24	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica	Comune di Carpi
		E.25	Gestione delle entrate	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		E.26	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Unione delle Terre d'Argine
		E.27	Gestione degli invii postali	Unione delle Terre d'Argine
		E.28	Gestione canone concessorio contratto Servizi e attività cimiteriali	Comune di Carpi
		E.29	Gestione corrispettivi servizi onoranze funebri	Comune di Carpi
		E.30	Fatturazione dei servizi educativi e scolastici	Unione delle Terre d'Argine
Gestione patrimonio immobiliare		E.31	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Comune di Carpi
		E.32	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	Comune di Carpi
		E.33	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Comune di Carpi
		E.34	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Comune di Carpi
		E.35	Procedure espropriative	Comune di Carpi
		E.36	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Comune di Carpi
		E.37	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Comune di Carpi
		E.38	Inventario dei beni immobili	Comune di Carpi
		E.39	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Comune di Carpi
Gestione patrimonio mobiliare		E.40	Gestione scorte magazzino	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
		E.41	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Unione delle Terre d'Argine
		E.42	Inventario dei beni mobili	Unione delle Terre d'Argine



Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale	F.1	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		F.2	Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali, stupefacenti) Violazioni amministrative	Unione delle Terre d'Argine
		F.3	Rilevazione incidenti stradali	Unione delle Terre d'Argine
		F.4	Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati	Unione delle Terre d'Argine
		F.5	Verifica accertamento anagrafico residenza	Unione delle Terre d'Argine
		F.6	ASO / TSO	Unione delle Terre d'Argine
		F.7	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	Unione delle Terre d'Argine
	Esposti/segnalazioni	F.8	Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia	Unione delle Terre d'Argine
	Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia	F.9	Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)	Unione delle Terre d'Argine
		F.10	Controlli in materia di abusi edilizi	Comune di Carpi
		F.11	Segnalazioni ed esposti in materia edilizia	Unione delle Terre d'Argine
		F.12	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	Comune di Carpi
	Controlli e sanzioni ambientali	F.13	Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale	Comune di Carpi
	Attività di vigilanza e controllo in materia sociale	F.14	Attività di vigilanza e controllo sulle strutture socio-sanitarie e socio-educative	Unione delle Terre d'Argine
	Attività di vigilanza e controllo in materia di servizi educativi e scolastici	F.15	Attività di controllo dei servizi educativi prima infanzia	Unione delle Terre d'Argine
		F.16	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Unione delle Terre d'Argine



Comune di Carpi

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
G	Conferimento incarichi di collaborazione	G.1	Conferimento incarichi collaborazione	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
	Nomine	G.2	Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi



Comune di Carpi

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
H	Contenzioso giudiziale	H.1	Contenzioso giudiziale	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
	Contenzioso stragiudiziale	H.2	Contenzioso stragiudiziale	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi
	Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative	H.3	Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Unione delle Terre d'Argine/Comune di Carpi



Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo	
I	Pianificazione Urbanistica	I.1	Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti Generali	Comune di Carpi	
		I.2	Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti specifiche	Comune di Carpi	
		I.3	Piano Urbanistico Generale (PUG)	Comune di Carpi	
		I.4	Piani della mobilità e dei trasporti	Comune di Carpi	
		I.5	Piani di edilizia convenzionata e agevolata	Comune di Carpi	
		I.6	Piani attuativi di iniziativa privata	Comune di Carpi	
		I.7	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Comune di Carpi	
		I.8	Convenzioni urbanistiche/ accordi operativi di cui alla L.R. 24/2017	Comune di Carpi	
		I.9	Accordi procedurali di cui all'art. 11 L. 241/1990	Comune di Carpi	
		I.10	Strumenti negoziali - Accordi Territoriali - di Programma - di programma in variante ai Piani - Accordi con i Privati artt. 58-59-60-61 della L.R. 24/2017	Comune di Carpi	
		I.11	Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 (DPR 160/2010)	Comune di Carpi	
		I.12	Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione	Comune di Carpi	
		I.13	Determinazione oneri di urbanizzazione	Comune di Carpi	
		I.14	Permessi di costruire convenzionati	Comune di Carpi	
		Edilizia	I.15	Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici	Comune di Carpi
	I.16		Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga)	Comune di Carpi	
	I.17		Valutazioni preventive	Comune di Carpi	
	I.18		Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA	Comune di Carpi	
	I.19		Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)	Comune di Carpi	
	I.20		Determinazione contributo di costruzione	Comune di Carpi	
	I.21		Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) - Procedura Abilitativa Semplificata (detta PAS) - Comunicazioni opere temporanee o stagionali - Comunicazione di accatastamento da rurale ad urbano	Comune di Carpi	
	I.22		Titoli abilitativi in sanatoria	Comune di Carpi	
	I.23		Monetizzazione delle aree	Comune di Carpi	
	I.24		Contributi per eliminazione barriere architettoniche	Comune di Carpi	
	I.25		Verifica possibilità d'uso montascale a cingoli	Comune di Carpi	
	Ambiente		I.26	Accesso agli atti in materia edilizia	Comune di Carpi
			I.27	Autorizzazione paesaggistica	Comune di Carpi
			I.28	Valutazione di Impatto Ambientale, Screening e Valutazione d'incidenza	Comune di Carpi
		I.29	Pareri e partecipazione a conferenze di servizi in processi di competenza di enti sovraordinati (ad es, PAUR, VIA statali, AIA, AUA, bonifiche siti inquinati, autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti, autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, installazione di impianti di telecomunicazione)	Comune di Carpi	



Comune di Carpi

Codifica Area di rischio	Sottoarea	Codifica Processo	Processo	Ente titolare del processo
L		L.1	Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Comune di Carpi
		L.2	Progetti di bonifica di siti contaminati su aree private e su aree pubbliche	Comune di Carpi
		L.3	Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione post operativa discariche	Comune di Carpi

*Esclusivamente interventi di edilizia scolastica previsti nel programma triennale delle opere pubbliche



Area di rischio/Sottoarea	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo (non ci sono gli uffici interni)	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
Area di rischio B Affidamento di lavori	Programmazione triennale opere pubbliche	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Servizi finanziari/eventuali promotori esterni	Programma triennale opere pubbliche	Collettività/Consiglio	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche	Analisi dello stato dei bisogni - implementazione dati sui singoli interventi su apposite schede - Adozione del programma triennale e pubblicazione all'Albo Pretorio per una durata diversa a seconda della presenza o meno di osservazioni - Approvazione studi di fattibilità e/o progetti preliminari - Approvazione programma triennale opere pubbliche quale allegato al DUP e/o bilancio di previsione	Programma triennale opere pubbliche	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Servizi finanziari/Centrale Unica Committenza	Progetto esecutivo	Operatori economici/Giunta	Affidamento della progettazione (interna/esterna)	Determina a contrattare in caso di progettazione esterna per selezione del progettista - procedura di gara per selezione del progettista e affidamento incarico	Individuazione progettista	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
							Progettazione nei suoi diversi livelli	Redazione elaborati - Consegna elaborati - Approvazione elaborati livelli intermedi - Consegna Progetto esecutivo	Elaborati progettuali	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
							Validazione progetto esecutivo	Attività di verifica degli elaborati progettuali	Validazione progetto posto a base di gara	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
							Nomina del direttore dei lavori se interno o affidamento esterno dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	Procedura per l'individuazione del professionista - determinazione di affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	Individuazione professionista	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Definizione delle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dei criteri e delle modalità dell'affidamento	Definizione delle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare, come da progetto esecutivo	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	
Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Servizi finanziari	Determinazione del prezzo a base di gara importo lavori e oneri per la sicurezza - determina a contrattare	Operatori economici/Centrale Unica di committenza	Verifica prezziari e analisi mercato	Verifica prezziari e analisi mercato	Individuazione del prezzo da porre a base di gara, come da progetto esecutivo	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	



Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc) e individuazione della procedura di gara - determina a contrattare	Operatori economici/Centrale Unica di committenza	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc) di realizzazione/gestione e dell'opera pubblica/individuazione dei criteri di aggiudicazione	Selezione della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica anche in funzione dell'esigenza di attivare soluzioni di partenariato pubblico-privato/indicazione dei criteri e modalità di affidamento	Appalto, concessione, locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc/definizione della tipologia contrattuale e delle modalità di affidamento	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
					Centrale Unica di Committenza	Scelta procedura per la individuazione degli offerenti	Selezione della tipologia di procedura di individuazione del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto/Indicazione degli elementi di valutazione per gare con offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione procedura ordinaria o semplificata da indicare nei documenti di gara	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Lavori di somma urgenza	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica		Individuazione affidatario	Operatori economici		verifica circostanza somma urgenza - individuazione ditta mediante affidamento diretto - trasmissione atti ad ANAC	atto di affidamento diretto per somma urgenza	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA - determina a contrattare	Operatori Economici - Centrale Unica di Committenza	Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA	Individuazione dei requisiti di qualificazione per partecipare alla procedura	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Centrale Unica di Committenza
Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa - determina a contrattare	Operatori Economici - Centrale unica di Committenza	Definizione criteri di aggiudicazione - prezzo più basso	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e tipologia del contratto, e delle modalità del prezzo più basso (ribasso percentuale o prezzi unitari)	Prezzo più basso con esclusione automatica o senza esclusione automatica delle offerte anomale (laddove previsto da normativa vigente)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/centrale unica di Committenza
						Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione dei diversi elementi di valutazione in funzione dell'oggetto e tipologia del contratto, e definizione modalità di assegnazione del punteggio ai concorrenti	Individuazione degli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta e dei relativi punteggi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza



Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Carpi/ Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza		Individuazione termini di ricezione delle offerte - documenti di gara	Operatori economici/settore titolare dell'appalto	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Termine di ricezione delle offerte da indicare nei documenti di gara	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza	Elenco operatori interessati a partecipare alla gara	Operatori economici	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Utilizzo elenchi della Centrale Unica di Committenza - Selezione dei contraenti da invitare mediante sorteggio pubblico	Elenco operatori da invitare	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio
Pubblicità e diffusione della procedura	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza	Società editoriali	Pubblicazione avviso/bando di gara	Operatori economici	Pubblicazione	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso o bando in relazione al tipo di procedura e all'importo - pubblicazione su Amministrazione trasparente e Albo Pretorio	Pubblicazione avviso/bando si testate individuate e Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza
Nomina commissione giudicatrice	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza	componenti della commissione/settore referente dell'appalto	Determina di nomina della commissione giudicatrice		Nomina della commissione giudicatrice	Individuazione dei commissari - acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina formale della commissione giudicatrice	Nomina della commissione	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza
Valutazione delle offerte	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza		proposta di aggiudicazione	Operatori economici	Prezzo più basso	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Apertura offerte economiche con Individuazione del prezzo più basso - esclusione automatica delle offerte eventualmente risultate anomale	Verbal della commissione	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza
			componenti della commissione	proposta di aggiudicazione	Operatori economici	Offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Analisi offerta elementi quantitativi presentata dai concorrenti - Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa- attribuzione dei punteggi ai concorrenti -Valutazione congruità dell' offerta prima in graduatoria in caso di valutazione dell'offerta risultata anormalmente bassa	Verbal della commissione	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza
Aggiudicazione definitiva	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Determinazione aggiudicazione definitiva	Operatori economici	Aggiudicazione definitiva	Controllo requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva con eventuale recepimento della proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica



Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica - Segretario Generale	Centrale unica di Committenza	Sottoscrizione contratto di appalto	Operatori economici e settore referente appalto	Stipula del contratto	Verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del contratto/Sottoscrizione in forma pubblica o privata/Repertoriazione/Archiviazione	Stipulazione contratto	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica - Centrale Unica di committenza- Segretario Generale
Subappalto	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza	Autorizzazione al subappalto	Operatore economico aggiudicatario della gara ditta subappaltatrice	Subappalto	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti subappaltatore - Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	Autorizzazione al subappalto	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza
						Subcontratti	Comunicazione subcontratti da parte della ditta - Verifica comunicazione	Subcontratti	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza
Esecuzione dei lavori	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica		Realizzazione dell'opera come da contratto d'appalto	Operatori economici	Esecuzione dei lavori	Consegna lavori - Eventuale sospensione e ripresa dei lavori - Eventuale applicazioni penali - Ordini di Servizio	Realizzazione dell'opera come da contratto d'appalto	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Contabilità dei lavori	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Servizi finanziari	Pagamento lavorazioni eseguite	Operatori economici	Pagamenti in acconto	Compilazione giornaliera del Giornale dei lavori, del Libretto delle misure - Compilazione del Registro di Contabilità - Redazione dello stato di avanzamento lavori - Redazione del certificato di pagamento	Emissione mandato di pagamento	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
						Pagamenti a saldo	Certificato ultimazione lavori - Conto finale dei lavori - Relazione da allegare al conto finale dei lavori	Conto finale lavori	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Operatori economici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Predisposizione elaborati per identificare le lavorazioni oggetto di variante - Approvazione elaborati variante - Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale - Adempimenti previsti da ANAC	Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Riserve	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Servizi finanziari	Rilascio certificato di pagamento	Operatori economici	Riserve	Iscrizione negli atti di Contabilità delle riserve - Controdeduzioni alle riserve - Relazione riservata del RUP sul conto finale - Proposta di accordo bonario o transazione Nomina eventuale commissione esterna Proposta motivata di accordo bonario alla stazione appaltante	Rilascio certificato di pagamento	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica



Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Servizi finanziari	Certificato di collaudo/Certificato regolare esecuzione	Operatori economici	Collaudo	Nomina collaudatore - Visite in corso d'opera e definitive - Emissione certificato di collaudo - Redazione del certificato di pagamento rata di saldo	Certificato di collaudo	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
			Servizi finanziari			Certificato regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione certificato regolare esecuzione	Certificato regolare esecuzione	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica	Servizi finanziari	Transazione/Accordo bonario /Contenzioso ANAC	Operatori economici	Transazione/Accordo bonario /Contenzioso ANAC	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Transazione/Accordo bonario /Contenzioso ANAC	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
				Arbitrato	Operatori economici	Arbitrato (nei casi previsti dalla legge)	Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale - Pronuncia del lodo arbitrale	Lodo arbitrale	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Centrale Unica di Committenza	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica - Segretario Generale	Costituzione in giudizio	Operatori economici	Contenzioso	Individuazione Legale da incaricare per la difesa dell'Ente - Procedura per selezione del Legale da incaricare - Tutela giurisdizionale tramite incarico a legale	Contenzioso	Centrale Unica di Committenza
Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000 (vedi nota)	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica		Affidamento lavori	Operatori economici	Individuazione della soglia di valore dell'affidamento	Affidamento diretto o procedura negoziata secondo le norme vigenti del codice	Determinazione a contrarre	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
						Individuazione della platea degli operatori economici per procedure negoziate	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Utilizzo elenchi della Centrale unica di Committenza- Selezione dei contraenti da invitare	Elenco operatori da invitare	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica
						Acquisizione offerte	Lettere di invito o richiesta preventivi	Determinazione di aggiudicazione definitiva	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica



Determinazione del prezzo a base di gara	Comune di Carpi	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Determinazione del prezzo a base di gara importo servizi/forniture e oneri per la sicurezza determina a contrattare	Operatori economici/addetti preposti alle procedure di gara	Verifica prezzari/costo personale/prezzi consip-intercent-er e prezzi standard/ analisi mercato	Verifica prezzari/costo personale/prezzi consip-intercent-er e prezzi standard/ analisi mercato	Individuazione del prezzo da porre a gara	Settore competente in relazione all'affidamento
Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comune di Carpi	Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Supporto Centrale unica di Committenza/Segretario Generale (eventuale autorizzazione per acquisti in forma autonoma nei casi previsti dalla L. 208/2015)	Verifiche per eventuali acquisti in forma autonoma ai sensi L. 208/2015/Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, project financing) e individuazione della procedura di gara	Operatori economici/addetti preposti alle procedure di gara	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione) di realizzazione/gestione e della prestazione oggetto del contratto	Eventuale autorizzazione Segretario Generale per acquisti in forma autonoma/Selezione della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione della prestazione oggetto del contratto/determina a contrattare	Scelta della procedura per l'affidamento (Appalto, concessione, project financing) da indicare nella determina a contrattare	Settore competente in relazione all'affidamento
			Centrale unica di Committenza (vedi nota)			Scelta procedura di aggiudicazione per l'individuazione degli offerenti		Individuazione procedura di affidamento da indicare nei documenti di gara	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
Definizione requisiti di qualificazione	Comune di Carpi	Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Individuazione dei requisiti di qualificazione per partecipare alla procedura che devono possedere i concorrenti per partecipare alla procedura	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
Definizione criteri di aggiudicazione	Comune di Carpi	Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Offerta economicamente più vantaggiosa - determina a contrattare - redazione capitolato speciale d'appalto	Operatori economici/Centrale Unica di Committenza	Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso	Individuazione dei criteri di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione degli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta e dei relativi punteggi/previsione di offerta in base al prezzo più basso	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
Determinazione termini di ricezione delle offerte	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Centrale Unica di committenza		Individuazione termini di ricezione delle offerte - documenti di gara	Operatori economici/settore titolare dell'appalto	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Termine di ricezione delle offerte da indicare nei documenti di gara	Settore competente in relazione all'affidamento
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Comune di Carpi	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Elenco operatori interessati a partecipare alla gara	Operatori economici	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Utilizzo elenchi della Centrale Unica di Committenza - Selezione dei contraenti da invitare mediante sorteggio pubblico	Elenco operatori da invitare	Settore competente in relazione all'affidamento



Publicità e diffusione della procedura	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Centrale Unica di committenza	Società editoriali	Pubblicazione avviso/bando di gara	Operatori economici	Pubblicazione	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso o bando in relazione al tipo di procedura e all'importo - pubblicazione su Amministrazione trasparente e Albo Pretorio	Pubblicazione avviso/bando si testate individuate e Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio	Settore competente in relazione all'affidamento
Nomina commissione giudicatrice	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale Unica di Committenza	componenti della commissione/settore referente dell'appalto	Determina di nomina della commissione giudicatrice		Nomina della commissione giudicatrice	Individuazione dei commissari - acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina formale della commissione giudicatrice	Nomina della commissione	Settore competente in relazione all'affidamento
Valutazione delle offerte	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio/Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica/Centrale unica di committenza		proposta di aggiudicazione	Operatori economici	Prezzo più basso	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Apertura offerte economiche con Individuazione del prezzo più basso - esclusione automatica delle offerte eventualmente risultate anomale	Verbalì della commissione	Settore competente in relazione all'affidamento
			componenti della commissione	proposta di aggiudicazione	Operatori economici	Offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Analisi offerta elementi quantitativi presentata dai concorrenti - Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa- attribuzione dei punteggi ai concorrenti -Valutazione congruità dell' offerta prima in graduatoria in caso di valutazione dell'offerta risultata anormalmente bassa	Verbalì della commissione	Settore competente in relazione all'affidamento
Aggiudicazione definitiva	Comune di Carpi	Settore competente in relazione all'affidamento/Centrale Unica di Committenza	Centrale unica di Committenza (vedi nota)	Determinazione aggiudicazione definitiva	Operatori economici	Aggiudicazione definitiva	Controllo requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva con eventuale recepimento della proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	Settore competente in relazione all'affidamento
Sottoscrizione contratto di appalto	Comune di Carpi	Settore competente in relazione all'affidamento/Centrale Unica di Committenza	Centrale unica di Committenza	Sottoscrizione contratto di appalto	Operatori economici e settore referente appalto	Stipula del contratto	Verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del contratto/Sottoscrizione in forma pubblica o privata/Repertoriazione/Archiviazione	Stipulazione contratto	Settore competente in relazione all'affidamento
Subappalto	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Settore competente in relazione all'affidamento	Centrale unica di Committenza	Autorizzazione al subappalto	Operatore economico aggiudicatario della gara ditta subappaltatrice	Subappalto	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti subappaltatore - Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	Autorizzazione al subappalto	Settore competente in relazione all'affidamento
Esecuzione della prestazione	Comune di Carpi	Settore competente in relazione all'affidamento		Realizzazione del servizio/consegna della fornitura come da contratto di appalto	Operatori economici	Esecuzione della prestazione	Avvio dell'esecuzione del contratto - Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione di penali - ordini di servizio	Realizzazione del servizio/consegna della fornitura come da contratto di appalto	Settore competente in relazione all'affidamento



Contabilità	Comune di Carpi	Settore competente in relazione all'affidamento	Servizi finanziari	Pagamento prestazioni eseguite	Operatori economici	Pagamento prestazioni eseguite	Accertamento della prestazione effettuata - liquidazioni - Pagamento prestazione eseguita	Emissione mandato di pagamento	Settore competente in relazione all'affidamento
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comune di Carpi	Settore competente in relazione all'affidamento		Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Operatori economici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti - Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Settore competente in relazione all'affidamento
Verifica di conformità/Attestazione e regolare esecuzione	Comune di Carpi	Settore competente in relazione all'affidamento	Servizi finanziari	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Operatori economici	Verifica di conformità	Eventuale incarico di verifica della conformità - Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva - Emissione certificato verifica di conformità	Verifica di conformità	Settore competente in relazione all'affidamento
			servizi finanziari			Attestazione regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione attestato regolare esecuzione	Attestazione regolare esecuzione	Settore competente in relazione all'affidamento
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Settore competente in relazione all'affidamento/Centrale Unica di Committenza	Settore competente in relazione all'affidamento/Centrale Unica di committenza	Transazione/Accordo bonario/ Contenzioso Anac	Operatori economici	Transazione/Accordo bonario /Contenzioso ANAC	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione - richiesta parere congiunto ANAC per precontenzioso	Transazione/Accordo bonario /Contenzioso Anac	Settore competente in relazione all'affidamento
Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Comune di Carpi/ Centrale Unica di Committenza (vedi nota)	Settore competente in relazione all'affidamento/Centrale Unica di Committenza		Costituzione in giudizio	Operatori economici/Legale incaricato	Contenzioso	Delibera di costituzione in giudizio /autorizzazione del sindaco a resistere/ determina di assegnazione dell'incarico legale /	tutela giurisdizionale tramite legale incaricato	Settore competente in relazione all'affidamento/Centrale Unica di committenza
Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 (vedi nota)	Comune di Carpi	Settore competente in relazione all'affidamento		Affidamento forniture e servizi	Operatori economici	Individuazione della soglia di valore dell'affidamento	Affidamento diretto o procedura negoziata secondo le norme vigenti del codice	Determinazione a contrarre	Settore competente in relazione all'affidamento
						Individuazione della platea degli operatori economici per procedure negoziate	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Utilizzo elenchi della Centrale unica di Committenza- Selezione dei contraenti da invitare	Elenco operatori da invitare	Settore competente in relazione all'affidamento
						Acquisizione offerte	Lettere di invito o richiesta preventivi	Determinazione di aggiudicazione definitiva	Settore competente in relazione all'affidamento

Nota: La Centrale Unica di Committenza, se attivata, si occupa dell'esecuzione delle procedure di gara concernenti l'acquisizione di lavori, forniture e servizi indicativamente dalla determinazione a contrarre fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva per lavori da 150.000 e oltre e per servizi e forniture da 40.000 euro e oltre che non siano presenti nel mercato elettronico.

Vigilanza e impulso nei confronti degli enti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Premessa

1. Il quadro normativo

Le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In considerazione della natura giuridica delle categorie di enti interessati all'attuazione delle politiche di prevenzione, le disposizioni richiamate prevedono sistemi di regole parzialmente differenti.

Con le modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, il legislatore ha inteso definire in modo omogeneo e coordinato l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.

L'art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012 stabilisce che: *“Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e **per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)**”.*

E', pertanto, con riferimento all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, formalmente destinato a declinare l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, che occorre fare riferimento per individuare criteri oggettivi e predeterminati sulla base dei quali presumere la riconducibilità di soggetti di diritto privato a quelli tenuti anche all'adozione delle misure di prevenzione.

L'Anac è poi intervenuta per fornire indicazioni in merito all'ambito soggettivo di applicazione con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Nelle citate delibere sono stati approfonditi profili attinenti all'ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del RPCT e alla predisposizione dei PTPCT, ovvero all'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 per gli enti di diritto privato.

In particolare, nell'ambito della linea guida da ultimo citata l'Autorità ha fornito indicazioni circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e ha definito, inoltre, i compiti in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi controllati, partecipati o vigilati delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tali indicazioni sono state poi riprese e ulteriormente integrate nel Piano nazionale anticorruzione 2019, di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e/o in materia di trasparenza, i soggetti obbligati, sia pure, come sopra ribadito, sulla base di regimi differenziati, sono:

- 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) le Autorità di sistema portuale;
- 3) le Autorità amministrative indipendenti;
- 4) gli ordini professionali;
- 5) gli enti pubblici economici
- 6) le società in controllo pubblico, anche congiunto;
- 7) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (Enti comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni);
- 8) le società a partecipazione pubblica, non a controllo pubblico;
- 9) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche indicate all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 (Associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici).

Per le pubbliche amministrazioni di cui al punto 1) è prevista l'applicazione integrale delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di quelle in materia di trasparenza.

I soggetti di cui ai punti dal 2) al 4) non sono di interesse per il presente piano.

I soggetti di cui ai punti 5), 6) e 7) sono tenuti ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l'adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, da parte dei soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Nel PNA 2019 l'Autorità rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione indicata nel PNA.

In merito all'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello 231, l'Autorità evidenzia che, ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia. In assenza del modello 231, l'ente adotta il documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

In via generale nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017 sono state date indicazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione concernenti:

- l'analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente per la individuazione e gestione del rischio di corruzione;
- il coordinamento fra i sistemi di controlli interni,
- l'integrazione del codice etico avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;

- la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del d.lgs. 175/2016;
- il divieto di pantouflage previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
- la formazione;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- la rotazione o misure alternative.

In aggiunta agli indirizzi forniti nelle citate Linee guida, nel PNA 2019 l'Autorità evidenzia quanto segue:

1) per quanto riguarda la rotazione o misure alternative che possano sortire analoghi effetti (come ad esempio la segregazione delle funzioni) le raccomandazioni formulate nella parte III del PNA valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa, anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse;

2) per quanto riguarda il pantouflage e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage:

- negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;

- non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;

- il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;

3) con riferimento al whistleblowing, con la legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 modificando la disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower), detta tutela è stata estesa espressamente anche ai dipendenti degli enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Le società e gli enti specificati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono poi tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all'organizzazione, sia all'attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità

I soggetti di cui ai punti 8) e 9) sono sottoposti, secondo il criterio della compatibilità, ai soli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse.

A seguito delle indicazioni fornite dall'Autorità, a partire dal 2018, il PTPCT è stato integrato con il presente Allegato. Per rispondere alle previsioni contenute nelle linee guida citate è stato predisposto, quale allegato al PTPCT 2020-2022, il presente documento che, in continuità con la programmazione precedente, risulta suddiviso in tre partizioni:

- Prima parte

Classificazione degli enti rispetto commi 2 e 3 dell'articolo 2bis e relative note motivazionali

- Seconda Parte

Riepilogo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalle linee guida ANAC riferibili agli enti oggetto di classificazione nella prima parte

- Terza Parte

Misure previste per l'azione di vigilanza dell'amministrazione sugli enti controllati – partecipati/vigilati.

Le disposizioni contenute in questa sezione costituiscono atto di indirizzo rivolto alle società e agli enti di diritto privato controllati, partecipati, vigilati dal Comune di Carpi, agli enti pubblici economici e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3 – secondo periodo del D.Lgs. n. 33/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale.

Prima parte

Classificazione degli enti rispettivamente all'interno dei commi 2 e 3 dell'articolo 2bis, D.lgs. 33/2013, e relative note motivazionali

SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ASSIMILATI ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	ENTI PUBBLICI ECONOMICI Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	SOCIETÀ PARTECIPATE NON IN CONTROLLO PUBBLICO Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013	ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI/VIGILATI Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013
AIMAG s.p.a. (controllo pubblico congiunto – Comune di Carpi ed altri) All'interno del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2019, AIMAG è stata classificata	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA AESS è una associazione legalmente riconosciuta e senza scopo di lucro per lo sviluppo energetico sostenibile del territorio.	ACER La classificazione di ente pubblico economico deriva dall'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge regionale n.24 dell'08.08.2001 t.v.	SETA s.p.a. All'interno del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2019, SETA è stata classificata a capitale pubblico di maggioranza a norma	FONDAZIONE FOSSOLI La Fondazione Fossoli è stata costituita nel gennaio 1996 dal Comune di Carpi e dalla Associazione Amici del Campo Fossoli. Gli obiettivi della Fondazione, che non ha scopo di lucro, sono la diffusione della memoria storica mediante la

<p>quale partecipata a controllo pubblico congiunto per effetto di patti parasociali. In particolare, Aimag è una società per azioni a controllo pubblico e a partecipazione mista pubblico-privata.</p> <p>AIMAG figura quale capogruppo di numerose società e detiene partecipazioni dirette e partecipazioni indirette principalmente attraverso Sinergas S.p.a.</p>	<p>AESS è certificata secondo la Norma UNI CEI 11352 quale Società di servizi energetici (ESCO). La compagine dei soci AESS è integralmente costituita da enti facenti parte della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il Comune di Carpi è socio ordinario</p>		<p>dell'art. 1.2 del relativo statuto, non qualificabile come «società a controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2, lett. m), TUSP, in quanto nessuna delle pubbliche Amministrazioni socie, singolarmente intese, esercita il controllo sulla società ex art. 2359 c.c</p> <p>SETA inoltre non è qualificabile quale società "a controllo pubblico congiunto", né in virtù di un patto parasociale fra i soci pubblici (i quali non possiederebbero comunque la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in seno all'assemblea ordinaria) né tantomeno sulla base della mera convergenza dei voti.</p>	<p>conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli; la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli nelle sue diverse fasi di occupazione; la progettazione e l'attivazione di iniziative a carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti umani e dell'educazione interculturale. La Fondazione, inoltre, gestisce tramite apposita convenzione con il Comune di Carpi, il Campo di Fossoli, Museo Monumento al Deportato e la ex Sinagoga.</p> <p>La Fondazione:</p>
---	--	--	--	---



CITTÀ DI CARPI

				<p>-ha un bilancio superiore a 500.000 Euro ai sensi di quanto previsto dalle menzionate linee guida (2.2.1) avendo registrato, nell'esercizio 2019, un totale attivo dello stato patrimoniale pari a 1.212.792;</p> <p>-ha un organo di amministrazione composto da 5 membri di cui solo 3 sono designati dal Comune di Carpi</p> <p>-non ha un finanziamento maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da parte del Comune di Carpi (anno 2017 – Valore della produzione 436.562,00/ Onere a carico del bilancio del comune di Carpi 132.787,00; anno 2018 – Valore della produzione 511.270,00/ Onere a carico del bilancio del comune di</p>
--	--	--	--	--



CITTÀ DI CARPI

				Carpi 132.786,89; anno 2019 – Valore della produzione 992.467,00/ Onere a carico del bilancio del comune di Carpi 132.786,89;
<p>AMO s.p.a. (controllo pubblico non del Comune di Carpi)</p> <p>All'interno del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2019, AMO s.p.a. è stata classificata quale società a controllo pubblico controllata dal Comune di Modena che detiene il 45% delle azioni e che esercita una influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società ai sensi dell'art. 2359 c.c.</p>				<p>FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE</p> <p>Democenter-Sipe è un centro servizi per l'innovazione e la diffusione tecnologica rivolto alle imprese della Provincia di Modena, in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni.</p> <p>Il centro esplica la propria attività nel campo delle tecnologie organizzative, produttive, informatiche, prevalentemente nel manufacturing e nell'ICT, e sviluppa servizi di innovazione, informazione, alta formazione e dimostrazione.</p> <p>Nata in origine come società consortile dalla fusione di Democenter S.c.a r.l. e di</p>



				<p>Consorzio Sipe S.c.a r.l., alla fine del 2011 i soci hanno deliberato la trasformazione in Fondazione di Partecipazione, al fine di rafforzare le caratteristiche del centro quale soggetto non imprenditoriale e privo di scopo di lucro e di facilitare le attività di fund raising da dedicare alla ricerca. La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ad aprile 2012. Il Comune di Carpi ha ora assunto la qualifica di fondatore.</p> <p>La Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha un bilancio superiore a 500.000 Euro ai sensi di quanto previsto dalle menzionate linee guida (2.2.1) avendo registrato, nell'esercizio 2019, un totale attivo dello stato patrimoniale pari a 5.817.829;
--	--	--	--	--

				- ha 4 amministratori su 5 nominati da enti pubblici ed il restante nominato dall'assemblea dei fondatori, nella quale sono presenti anche soggetti privati.
<p>LEPIDA s.c.p.a. (controllo pubblico analogo – congiunto – Comune di Carpi ed altri)</p> <p>LEPIDA s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”, per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle l.l.r.r. 11/2004 e 1/2018. Ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D.lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno</p>				



CITTÀ DI CARPI

<p>disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla convenzione-quadro, avente natura pubblicistica, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale</p>				
<p>FORMODENA soc.cons.arl (controllo pubblico non del Comune di Carpi)</p> <p>All'interno del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2019,</p>				



<p>Formodena è stata classificata quale società in controllo pubblico solitario del Comune di Modena, ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1, codice civile, essendo la quota di partecipazione del Comune di Modena pari al 71,25% del capitale sociale</p>				
---	--	--	--	--

Al di fuori del perimetro dei commi 2 e 3, dell'art. 2 bis, d.lgs. 33/2013 figurano:

a) Tra gli enti pubblici vigilati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a), del sopra richiamato decreto legislativo

- Istituto Superiore di studi musicali "O. Vecchi – A. Tonelli"

Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale, dotata di propria personalità giuridica, avente natura istituzionale, per lo svolgimento d'attività non commerciali, ed è pertanto classificabile come Amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e nell'articolo 2 bis comma 1 del D.lgs 33/2013 (si rinvia alla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" ed alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 – Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Approfondimento IV di parte speciale "Le istituzioni Universitarie").

- Ente Parchi Emilia Centrale

Ente pubblico cui si applica la disciplina delle pubbliche amministrazioni rientrando nella definizione dell'articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 t.v. e nell'articolo 2 bis comma 1 del D.lgs 33/2013 t.v.

b) Tra i soggetti facenti parte della categoria residuale degli “Altri organismi partecipati”, avente funzione integrativa del livello di trasparenza previsto dal d.lgs. 33/2013, figurano la Fondazione Antonio Zamparo e il Consorzio per il FestivalFilosofia: trattasi di enti privati cui non si applica la disciplina dei sopra richiamati commi 2 e 3, art. 2 bis, d.lgs. 33/2013, in quanto aventi un bilancio (totale attivo dello stato patrimoniale) inferiore ai 500.000 euro, e non rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 22 in quanto non sottoposti a controllo dell’amministrazione.

Ciò appare in linea con quanto specificato nel paragrafo 4.1.delle linee guida dove si puntualizza che “l’elenco dei soggetti presi in considerazione dall’articolo 22 è più esteso di quello preso in considerazione dall’articolo 2bis del D.lgs 33/2013”.

Classificazione degli enti in relazione alla classificazione di cui all’art. 22 del D.lgs. 33/2013

Denominazione	Classificazione ai sensi dell’art. 22 del D.lgs 33/2016
Aimag spa	Società partecipate
Amo spa	Società partecipate
Lepida scpa	Società partecipate
Seta spa	Società partecipate
Formodena soc.cons.arl	Società partecipate
Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati	Enti di diritto privato controllati
AESS	Enti di diritto privato controllati
Acer	Enti pubblici vigilati
Istituto superiore di studi musicali “O. Vecchi – A. Tonelli”	Enti pubblici vigilati
Ente Parchi Emilia Centrale	Enti pubblici vigilati

Fondazione Democenter - Sipe	Altri organismi partecipati
Fondazione Fossoli	Altri organismi partecipati
Consorzio per il Festivalfilosofia	Altri organismi partecipati
Fondazione Antonio Zamparo	Altri organismi partecipati

Seconda Parte

Riepilogo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalle linee guida ANAC riferibili agli enti oggetto di classificazione nella prima parte

SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ASSIMILATI ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	ENTI PUBBLICI ECONOMICI Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	SOCIETÀ PARTECIPATE NON IN CONTROLLO PUBBLICO Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013	ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI/VIGILATI Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013
1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 2. Adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione; 3. Adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico	1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 2. Adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione; 3. Adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico	1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 2. Adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione; 3. Adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico	1. Non hanno l'obbligo di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, essendo comunque in loro facoltà individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1134/2017. E' opportuno che prevedano, al proprio interno, una articolazione organizzativa deputata al controllo e monitoraggio degli obblighi di	1. Non hanno l'obbligo di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, essendo comunque in loro facoltà individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1134/2017. E' opportuno che prevedano, al proprio interno, una articolazione organizzativa

			<p>pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi.</p> <p>2. Non sono soggette all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Secondo quanto indicato dall'Autorità nelle Linee guida e nel PNA 2019, è auspicabile che dette società valutino la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione dello stesso "modello 231", ove mancante.</p> <p>3. Sono soggette alla medesima disciplina sulla trasparenza e l'accesso civico prevista per le amministrazioni pubbliche, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto</p>	<p>deputata al controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi.</p> <p>2. Non sono soggette all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Secondo quanto indicato dall'Autorità nelle Linee guida e nel PNA 2019, è auspicabile che valutino la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione dello stesso "modello 231", ove mancante.</p> <p>3. Sono soggette alla medesima disciplina sulla trasparenza e l'accesso civico prevista per le amministrazioni pubbliche,</p>
--	--	--	---	--

**CITTÀ DI CARPI**

			nazionale o dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013.	in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013.
--	--	--	---	---

Terza Parte

Misure previste per l'azione di vigilanza dell'amministrazione sugli enti controllati – partecipati/vigilati

Misura di vigilanza	Enti di cui all'art. 2 bis, comma 2, D.lgs 33/2013	Enti di cui all'art. 2 bis, comma 3, D.lgs 33/2013
Verifica nomina RPCT	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente".	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente", nel caso in cui l'ente si sia avvalso della facoltà di nomina
Verifica adozione misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee guida ANAC (Delibera ANAC n. 134/2017), nel PNA 2019 e così come dettagliate nella premessa della presente sezione – periodicità aggiornamento annuale	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente". Richiesta esiti monitoraggio attuazione misure	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente", nel caso in cui l'ente abbia provveduto alla relativa adozione. Richiesta esiti monitoraggio attuazione misure, nel caso in cui l'ente abbia provveduto alla relativa adozione.
Verifica adeguamento dei siti web (sezione "Società/Amministrazione trasparente") secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee guida ANAC (Delibera n. 1134/2017) – aggiornamento con le periodicità indicate per ciascuna sezione e sottosezione dalla citata deliberazione ANAC	Verifiche a campione Richiesta esiti monitoraggio e attestazioni	Verifiche a campione Richiesta esiti monitoraggio e attestazioni



CITTÀ DI CARPI

Misura di vigilanza	Enti di cui all'art. 2 bis, comma 2, D.lgs 33/2013	Enti di cui all'art. 2 bis, comma 3, D.lgs 33/2013
Verifica adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Verifica pubblicazione disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente". Richiesta riscontri attuativi	Verifica pubblicazione disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente". Richiesta riscontri attuativi
Verifica adozione documento contenente la delimitazione dell'attività di pubblico interesse		Verifica pubblicazione del documento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"

SEZIONE II

TRASPARENZA

1. Premessa

1.1. L'istituto della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. Successivamente, la relativa disciplina è stata riorganizzata dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Successivamente il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di seguito “D.Lgs. 97/2016”, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Infine la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha introdotto una serie di modifiche sia di carattere generale (con riferimento agli strumenti sanzionatori) che di carattere settoriale.

Nel prosieguo del presente documento i riferimenti normativi al D.Lgs. 33/2013 sono da intendersi riferiti al testo novellato dal D.Lgs. 97/2016 e dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Come ribadito dal decreto 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale istituto concorre alla realizzazione di molteplici obiettivi, i quali costituiscono il naturale sviluppo di principi fondamentali del nostro ordinamento:

- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
- concorrere ad attuare il principio democratico;
- concorrere ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione;
- concorrere a garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali;
- integrare il diritto ad una buona amministrazione;
- concorrere alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

All’affermazione contenuta nel PNA 2016 secondo la quale “*La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali (cfr. § 1) in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica*”, deve aggiungersi quanto ricordato nel PNA 2019 ai sensi del quale “la trasparenza è anche regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia”. Infine, come riportato nel medesimo PNA 2019, deve ricordarsi come la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 20 del 21/02/2019, abbia riconosciuto che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

Il quadro normativo in materia di trasparenza è stato profondamente innovato dal D.Lgs. 97/2016 che non solo è intervenuto ridisegnando un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e ridefinendo gli obblighi di pubblicazione vigenti, ma, soprattutto, ha disciplinato un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque,

indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ma soprattutto e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. L'intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel comma 2 dell'art. 1 del decreto trasparenza, secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali ed integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

Successivamente, con la legge 27 dicembre 2019 n. 160, oltre all'autonoma individuazione di un obbligo di pubblicazione specifico relativo a finanziamenti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (comma 37, art. 1, l. 160/2019), sono state introdotte le seguenti modifiche:

- individuazione di nuovi obblighi di pubblicità per prove concorsuali e relative graduatorie, nonché del loro aggiornamento (nuovo comma 2 bis all'art. 19 del d.lgs. 33/2013);
- individuazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui agli artt. 4 bis, comma 2, 14 e 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013 consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, oltre alla pubblicazione del relativo provvedimento sanzionatorio (art. 47 del d.lgs. 33/2013, come modificato);
- estensione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art. 47, d.lgs. 33/2013, al caso individuato dal nuovo comma 1 bis dell'articolo medesimo, ossia la mancata comunicazione da parte del dirigente prevista dall'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (nuovo comma 1 bis, art. 47 del d.lgs. 33/2013);
- estensione della nuova sanzione amministrativa di cui all'art. 47, comma 1 bis, alla responsabilità dirigenziale per i casi previsti dall'art. 46, comma 1 (art. 46, comma 1 del d.lgs. 33/2013, come modificato);
- individuazione di Anac quale soggetto competente alla irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 (comma 3, art. 47 del d.lgs. 33/2013, come modificato).

Infine, a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale in materia di trasparenza dei dati dei dirigenti (sentenza n. 20 del 21/02/2019) e delle successive deliberazioni di Anac n. 586 del 26/06/2019 e n. 1126 del 04/12/2019, il legislatore è intervenuto all'interno del c.d. Decreto Milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2019, n. 162) con l'art. 1, comma 7, individuando innanzitutto la sospensione dell'applicazione delle misure di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013, ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 33/2013.

Nel medesimo comma 7, art. 1 del c.d. Decreto Milleproroghe, il legislatore rinvia ad un regolamento ministeriale, da adottarsi entro il 31/12/2020, l'individuazione dei dati di cui al comma 1, art. 14, d.lgs. 33/2013, che saranno oggetto di pubblicazione, indicando i criteri cui tale regolamento deve conformarsi.

1.2. Il Programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Comune di Carpi.

L'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 nel testo previgente alla novella del 2016, prevedeva che ogni amministrazione dovesse adottare – ed aggiornare annualmente – un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, contenente le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e per assicurare la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Tra le modifiche più importanti apportate al D.Lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'ANAC sul PNA 2016. Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

In conformità alle previsioni normative, la programmazione in materia di trasparenza costituisce oggetto della presente Sezione II del PTPCT 2020-2022.

L'adozione della programmazione in materia di trasparenza, lungi dal rappresentare un mero adempimento formale, costituisce invece un indispensabile strumento volto, da un lato, a garantire continuità e coerenza rispetto alle iniziative già assunte ed in corso di attuazione, in tema di trasparenza ed integrità e, dall'altro lato, a completare ed integrare in modo sinergico le misure anticorruzione in via di progressiva e decisa implementazione all'interno delle Amministrazioni.

È infatti evidente il nesso di forte strumentalità che lega la trasparenza alla prevenzione della corruzione. Come precisato anche nel citato Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione, la trasparenza va considerata quale "strumento fondamentale" per la prevenzione della corruzione, perché consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (per quanto concerne la trasparenza dei dati dei dirigenti deve tuttavia tenersi conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21/02/2019).

La presente sezione è stata redatta sulla base dell'analisi coordinata delle seguenti fonti di disciplina:

- D.l. 162/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica";
- Legge 160/2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- D.Lgs. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 150/2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- D.lgs. n. 82/2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019;
- Atto di segnalazione ANAC n. 1 del 22 gennaio 2020 recante proposta di modifiche al D.L. 30 dicembre 2019, n. 162;
- Delibera ANAC n. 1126 del 04/12/2019 recante "Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell'avvio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sull'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospensione

- dell'efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa”;
- Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 recante “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”;
 - Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 di sospensione parziale dell'efficacia della delibera n. 241/2017;
 - Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 recante “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 'Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di titolari di incarichi dirigenziali”;
 - Delibera ANAC n. 1310/2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
 - Delibera ANAC n. 1309/2016 recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
 - Delibera CIVIT n. 50/2013, recante “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 -2016”;
 - Delibera CIVIT n. 2/2012, recante “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
 - Delibera CIVIT n. 105/2010, recante “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
 - Comunicato del Presidente ANAC del 23 luglio 2019 ad oggetto “Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l'abrogazione dell'art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall'art. 217 del Codice dei contratti pubblici”;
 - Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 ad oggetto “Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013)”;
 - Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013)”;
 - Atto di segnalazione ANAC n. 6 del 20 dicembre 2016 “Concernente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
 - Ulteriori delibere, orientamenti e FAQ di ANAC, in tema di trasparenza;
 - Piani Nazionali Anticorruzione del 2013, 2016 e 2019, nonché relativi aggiornamenti del 2015, 2017 e 2018;
 - Indicazioni ANAC in materia di adempimenti di trasparenza relativi a contratti pubblici;
 - Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 del 30 maggio 2017 ad oggetto “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
 - Pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali n. 206 del 27 aprile 2017 in tema di accesso civico;
 - Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (adottate con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014);
 - Linee guida AGID per i siti web della pubblica amministrazione;
 - fonti normative che impongono obblighi di pubblicazione a carico della pubblica amministrazione.

L'organizzazione dei contenuti della presente sezione si conforma alle indicazioni di cui alla citata delibera ANAC n. 1310/2016 e tiene conto di tutto quanto indicato nei corpi normativi o interpretativi sopra elencati.

L'arco temporale di riferimento è costituito dal periodo 2020-2022.

2. Organizzazione e funzioni del Comune di Carpi

2.1. Organizzazione

Riguardo all'organizzazione dell'Ente si rinvia, per brevità, al § 4.2.2 del PTPCT-Sez.I.

3. Le principali caratteristiche

La programmazione in materia di trasparenza si conforma alle novità legislative introdotte con il D.Lgs. 33/2013, come novellato da d.lgs. 97/2016 e l. 160/2019. Tale decreto, aggiornato, fra l'altro:

- a) opera una complessiva sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti e ne introduce di nuovi;
- b) prevede (in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" di cui all'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009) la creazione, nei siti web delle pubbliche amministrazioni, della sezione "Amministrazione trasparente" e ne disciplina struttura e contenuti;
- c) disciplina l'istituto dell'accesso civico;
- d) precisa i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
- e) provvede ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con particolare riferimento alla programmazione integrata anticorruzione/trasparenza, l'art. 10 di detto decreto prevede che:

- ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge n. 190/2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto stesso;
- la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

Il Legislatore, con il decreto 97/2016, ha inoltre rafforzato la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione nonché con il Piano della performance; ciò al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.

4. Procedimento di elaborazione della presente sezione

4.1. Obiettivi in materia di trasparenza nella programmazione di mandato e nella programmazione triennale

Negli atti di programmazione adottati dagli organi di indirizzo del Comune di Carpi, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza hanno assunto, negli ultimi anni, un ruolo sempre più decisivo e rilevante.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2019, sono stati approvati gli obiettivi strategici del Comune di Carpi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il triennio 2019-2021. Fra di essi, si richiama, nella presente sezione, l'obiettivo n. 4 "Accrescere il livello di informatizzazione dei processi e di affidabilità e conformità degli adempimenti in materia di trasparenza", per la cui descrizione si rinvia alla menzionata deliberazione di consiglio comunale.

In coerenza con gli obiettivi strategici di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2019, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione SeS 2020/2024 SeO 2020/2022 (NdA/DUP

definitivo), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2020, nella Sezione strategica è presente l'indirizzo strategico 8: "Organizzazione servizi e lavoro in Comune".

Tale indirizzo attiene alle politiche che l'ente intende mettere in campo per garantire la trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa, ciò in stretto collegamento con gli obiettivi posti in materia di anticorruzione.

In sintonia con tali obiettivi vengono, tra le altre, individuate politiche volte a garantire e favorire la partecipazione civica dei cittadini, ciò anche mediante l'utilizzo di nuovi strumenti informatici e di nuovi canali di comunicazione, utili anche a fini di semplificazione amministrativa.

Da tale indirizzo discendono cinque obiettivi strategici:

01. "Ripensare l'organizzazione e il funzionamento della macchina amministrativa per migliorare i servizi al cittadino"
02. "Potenziare le azioni a favore di trasparenza, anticorruzione e legalità",
03. "Migliorare il rapporto tra cittadino e PA sviluppando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"
04. "Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione per scelte condivise"
05. "Abbatere il digital divide"

Pur essendo tutti e cinque concorrenti, in vario modo, all'incremento del livello di trasparenza in senso lato, di particolare rilevanza per il presente piano è il secondo obiettivo strategico, nell'ambito del quale si sviluppano gli obiettivi operativi "01. Ottenere e mantenere la certificazione UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" e "02. Potenziare gli strumenti di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata in collaborazione con le altre istituzioni competenti".

4.2. Collegamenti con il Piano esecutivo di gestione (PEG)/Piano della Performance/Piano dettagliato degli obiettivi

Nell'ambito degli atti di indirizzo, un discorso a sé merita il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance: in conformità al D.Lgs. 33/2013, infatti, il Comune di Carpi attribuisce primaria rilevanza al collegamento sinergico tra gestione della performance e trasparenza.

In primo luogo, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza nell'amministrazione si tradurrà nella definizione di corrispondenti obiettivi di PEG/PDP/PDO (in corso di elaborazione al momento della stesura del presente PTPCT). Deve in ogni caso evidenziarsi che nel 2019 è stato approvato un piano della performance recante molteplici innovazioni rispetto a quello precedente e che i relativi obiettivi esecutivi sono coerenti con l'istanza di promozione di maggiori livelli di trasparenza nell'amministrazione. Inoltre, per la prima volta, è stato introdotto nel piano delle performance 2019/2021 un sistema di codifiche che evidenzia formalmente il collegamento fra gli obiettivi esecutivi e gli obiettivi operativi e strategici del DUP (albero delle performance).

In secondo luogo, come pure previsto dal D.Lgs. 33/2013, il citato collegamento sinergico tra trasparenza e performance si realizza anche garantendo la massima trasparenza nella gestione della performance. In tale ottica, il Comune di Carpi pubblica i relativi documenti sul proprio sito web (sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Performance").

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono definiti al § "4.4.1.3 Trasparenza" della Sezione I del presente PTPCT, cui si rinvia integralmente.

4.3. Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti della presente sezione

Il processo di formazione ed elaborazione della presente sezione è stato coordinato dal Segretario Generale, in qualità soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. I Dirigenti del Comune di Carpi hanno provveduto ad individuare, per la struttura di propria competenza, uno o più referenti per il coordinamento dell'attuazione delle politiche interne in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

5. Iniziative di comunicazione della trasparenza

5.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Comune di Carpi assicura la più ampia comunicazione e diffusione dei documenti, delle informazioni e dei dati assoggettati alla trasparenza mediante una serie di misure.

Pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la prima e più importante misura in tal senso è costituita, innanzitutto e naturalmente, dall'adempimento dell'obbligo di pubblicazione di tali documenti, informazioni e dati sul sito web istituzionale del Comune, all'interno dell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Quanto alle caratteristiche dei contenuti della sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, il Comune di Carpi è impegnato a garantire la qualità delle informazioni assicurandone:

- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza;
- la riutilizzabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 7-bis del D.Lgs. 33/2013, secondo cui, tra l'altro le informazioni devono essere pubblicate in formato di tipo aperto.

Presentazione del PTPCT alla cittadinanza

L'attività di comunicazione della trasparenza potrà essere utilmente perseguita attraverso la presentazione del PTPCT alla cittadinanza e ciò mediante adeguata pubblicità del documento tramite il sito web (sul quale sarà comunque pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"), appositi comunicati stampa ed ulteriori opportune iniziative di comunicazione.

Iniziative di promozione della cultura dell'integrità e della trasparenza

La comunicazione della trasparenza non può limitarsi ad iniziative rivolte verso l'esterno, ma deve coinvolgere gli operatori della pubblica amministrazione. Essi dovranno essere specificamente sensibilizzati e formati al fine di:

- a) improntare l'attività amministrativa quotidiana al principio di trasparenza;
- b) farsi essi stessi, nell'agire quotidianamente a contatto con il pubblico, strumento di comunicazione verso l'esterno delle misure di trasparenza adottate.

Per tale motivo, l'attività di promozione della cultura della trasparenza e integrità è stata implementata nel 2019 mediante un'attività formativa in materia di anticorruzione e trasparenza somministrata a n. 158 dipendenti del Comune di Carpi e sarà proseguita tramite ulteriori apposite iniziative di formazione la cui previsione sarà integrata all'interno del piano della formazione in materia di anticorruzione elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

6. Individuazione dei dati da pubblicare

Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono indicate nell'Allegato A), che viene, con il presente piano, significativamente innovato e reso maggiormente conforme allo schema-tipo allegato alla delibera ANAC n. 1310/2016, aggiornato al d.lgs. 97/2016, e tiene conto altresì delle modifiche intervenute con legge n. 160/2019 e con gli ulteriori provvedimenti normativi e pronunce citati al par. 1.2 della presente sezione, ciò nelle more dell'acquisizione di specifico gestionale integrato con il software atti e contabili.

Si segnala inoltre che all'interno del PNA 2019 ANAC ha previsto un aggiornamento degli obblighi di pubblicazione alla luce delle modifiche normative intervenute e la redazione di "criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria" al fine di garantire l'esigenza di qualità dei dati e di uniformare le codifiche e le rappresentazioni degli stessi.

L'allegato A) rispecchia schematicamente nelle prime due colonne, l'organizzazione in sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal decreto trasparenza: rispettivamente nella prima e nella seconda colonna sono indicate le denominazioni delle sotto sezioni di primo livello e di secondo livello esattamente come riportate nella Tabella 1 allegata al d.lgs.33/2013;

Il documento, che costituisce l'allegato A), riporta nelle successive colonne le altre informazioni previste dal decreto trasparenza:

- 3° colonna – la denominazione del singolo obbligo;
- 4° colonna – l'indicazione sintetica del contenuto;
- 5° colonna – i riferimenti agli articoli del decreto trasparenza/altre disposizioni di legge;
- 6° colonna – il Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- 7° colonna – Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- 8° colonna – la frequenza dell'aggiornamento;
- 9° colonna – "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019.

Come detto, gli obblighi di pubblicazione previsti in varie disposizioni del D.Lgs. 33/2013 sono stati modificati dal d.lgs. 97/2016 e dalla legge 160/2019.

La disciplina transitoria di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs. 97/2016 ha fissato al 23 dicembre 2016 il termine entro il quale i soggetti di cui all'art.2-bis del D.Lgs. 33/2013 hanno dovuto adeguarsi ai relativi obblighi. L'ANAC, con la delibera n. 1310/2016 del 28 dicembre 2106, ha adottato "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Si farà luogo alla pubblicazione di ulteriori dati laddove prevista da disposizioni di legge successive.

A seguito dell'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 1, comma 7, D.L. n. 162/2019, dell'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione e della redazione di "criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria" si darà corso agli adempimenti necessari conseguenti, senza recepimento/modificazione del presente PTPCT.

7. Processo di attuazione del PTPCT – sezione trasparenza

7.1. Responsabile della trasparenza

Il ruolo di Responsabile della Trasparenza, è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario Generale Dott.ssa Anna Lisa Garuti (RPCT).

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvedere all'aggiornamento annuale del PTPCT, ivi inclusa la sezione dedicata alla trasparenza;
- curare l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013.

Ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico sono state attribuite al RPCT dal D.Lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

Dal D.Lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT ed in particolare quelle dell'organismo di valutazione. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà dell'organismo di valutazione di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1, lett. h, D.Lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'organismo di valutazione (art. 41, comma 1, lett. l, D.Lgs. 97/2016).

7.2. Individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati

Per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, come si evince dall'allegato A) sopra descritto, non vi è sempre coincidenza tra soggetti responsabili della individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati (colonna 6) e soggetti responsabili della pubblicazione dei dati (colonna 7).

Una parte dei dati viene pubblicata attraverso il caricamento "decentrato", vale a dire a cura del servizio che gestisce anche il flusso dei dati, la maggior parte dei documenti viene, invece, "caricata" in Amministrazione Trasparente a cura del servizio di "Rete Civica", i cui incaricati provvedono a pubblicare sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi che gestiscono il flusso stesso dei dati (di norma con invio di una mail nella quale si indicata il link della sotto-sezione corretta).

7.3. Individuazione dei referenti settoriali per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

Ogni Dirigente di Settore ha provveduto ad individuare, all'interno della relativa struttura, uno o più soggetti referenti per la trasparenza. La funzione principale di detti referenti è quella di facilitare la comunicazione ed il coordinamento tra il settore/struttura di appartenenza, da un lato, ed il Responsabile per trasparenza dall'altro. Ciò ha consentito la formazione di una rete intersettoriale di referenti, che si coordineranno con il RPCT.

7.4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Ogni Dirigente, anche in funzione della propria responsabilità per la trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza, è tenuto ad adottare, tenuto conto delle particolarità di ciascuna struttura, le misure organizzative più idonee per assicurare all'interno di detta struttura il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Ogni Dirigente potrà delegare a personale interno specificamente individuato le attività operative funzionali a garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati.

7.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza è svolto dai Dirigenti con il coordinamento del Responsabile del RPCT.

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo anche a campione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

L'organismo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Verifica, inoltre, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste dall'ANAC.

Si precisa che il D.Lgs. 33/2013, come novellato dal recente intervento legislativo sopra richiamato, collega alle inadempienze degli obblighi di trasparenza l'attivazione di varie forme di responsabilità. In particolare, fra l'altro, detto decreto prevede che:

- in relazione alla loro gravità, il Responsabile della trasparenza segnala i casi di inadempimento, di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione ed all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;
- l'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico riguardante dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, analogo obbligo di segnalazione;
- i soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;
- il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare; l'ANAC segnala l'illecito all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione e/o alla pubblicazione delle informazioni. L'ANAC segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;
- l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, del D.Lgs. 33/2013) costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale cui si applica la sanzione prevista dall'art. 47, comma 1 bis e, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi in questione se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile;
- venga irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui agli artt. 4 bis, comma 2, 14 e 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013 consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per

cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, oltre alla pubblicazione del relativo provvedimento sanzionatorio;

- venga irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art. 47, d.lgs. 33/2013, al caso individuato dal nuovo comma 1 bis dell'articolo medesimo, ossia la mancata comunicazione da parte del dirigente prevista dall'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (nuovo comma 1 bis, art. 47 del d.lgs. 33/2013);
- venga irrogata la nuova sanzione amministrativa di cui all'art. 47, comma 1 bis, alla responsabilità dirigenziale per i casi previsti dall'art. 46, comma 1;
- sia l'Anac il soggetto competente alla irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 (comma 3, art. 47 del d.lgs. 33/2013, come modificato).

Sul punto si rappresenta che l'Anac nell'ambito dell'Atto di segnalazione n. 1 del 22 gennaio 2020 ha evidenziato quanto segue: *“Sulla fattispecie sanzionabile di cui all'art. 47 c. 1, in relazione alla proposta di modifica recante la seguente integrazione:*

“Precisazione, con riferimento ai dirigenti, della fattispecie sanzionabile di cui all'art. 47, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”

si rappresenta che la stessa muove da un'esigenza di coordinamento tra l'art. 47, c. 1, e l'art. 14, c.1. Attualmente, infatti, l'art. 47, co. 1, prevede una sanzione pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione:

1. della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado;
2. dei compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Il contenuto della norma è privo di un chiaro riferimento ai dati dell'art. 14, c.1, in assenza dei quali si applica la misura sanzionatoria. L'assenza di un coordinamento fra disposizioni dello stesso decreto ha comportato un'interpretazione da parte dell'Autorità nella delibera 241/2017 che, tuttavia, andrebbe meglio precisata da una norma di legge trattandosi di disposizione sanzionatoria. La fattispecie sanzionabile, qui riferita ai soli dirigenti, andrebbe chiarita sia con riferimento ai dati che con riferimento all'annualità a cui riferire l'omessa comunicazione. Attualmente, infatti, l'art. 47 prevede la sanzione per l'omessa comunicazione dei dati sulla situazione patrimoniale complessiva, sembrerebbe, solo “al momento dell'assunzione” dell'incarico. Non è chiaro se le omissioni relative alle annualità successive siano ugualmente sanzionabili.

Si ritiene, inoltre, che il dato sub 2) sui compensi, essendo già in possesso dell'Amministrazione, non possa essere oggetto di comunicazione e, quindi, di sanzione.”

7.6. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

L'ente dispone di un sistema di rilevazione del numero di visualizzazioni dei documenti inseriti nella sotto-sezioni di amministrazione trasparente.

7.7. Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Il PNA 2016 prescrive che il RPCT è tenuto a indicare all'interno del PTPCT il nome del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA del Comune di Carpi è l'ing. Norberto Carboni Dirigente del settore Lavori Pubblici – Infrastrutture – Patrimonio.

7.8. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quest'ultimo tipo di accesso si rinvia alle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309/2016.

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990.

L'accesso civico "generalizzato" (c.d. FOIA), invece, è stato recentemente disciplinato, con apposite norme di attuazione, dal Dipartimento della Funzione pubblica che, con circolare n. 2/2017 del 30 maggio 2017, ha compiutamente trattato i seguenti aspetti:

- modalità di presentazione della domanda (identificazione dell'oggetto, identificazione del richiedente, modalità di invio della richiesta, modulistica, indirizzo di posta elettronica dedicato)
- uffici competenti (competenza a ricevere le richieste, competenza a decidere sulla domanda ed in sede di riesame, "centri di competenza");
- rispetto dei tempi di decisione (decorrenza del termine, conseguenze dell'inosservanza del termine)
- controinteressati (individuazione, comunicazione specifica, accoglimento delle richiesta in caso di opposizione);
- dinieghi non consentiti;
- dialogo con i richiedenti e rapporti con i media e le organizzazioni della società civile;
- pubblicazione proattiva;
- registro degli accessi civici.

Inoltre, con la Circolare n. 1/2019 il Ministero per la pubblica amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle norme sull'accesso civico generalizzato.

Si segnala peraltro la recente ordinanza della Sez. III del Consiglio di Stato, 16 dicembre 2019, n. 8501, con la quale viene rimessa all'Adunanza Plenaria, tra l'altro, le questioni relative all'applicabilità dell'accesso civico generalizzato alle attività della P.A. disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e alla possibilità, anche da parte dell'Amministrazione, di qualificare autonomamente l'istanza di accesso al di là dei riferimenti normativi in essa eventualmente contenuti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

In prosecuzione, si individuano i seguenti obiettivi relativamente all'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA):

N.	Descrizione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di risultato
1	Aggiornamento della modulistica ed aggiornamento pagine sezioni e sottosezioni dedicate Amm.ne Trasparente, come da circolare DFP n. 2/2017 e n. 1/2019	RPCT e Dirigente Sia Unione	Marzo 2021 (salvo acquisizione gestionale dedicato/tempi implementazione)	Aggiornamento modulistica e sezioni

2	Verifica tecnica circa la gestione del procedimento di accesso in tutte le sue fasi, dall'acquisizione della richiesta alla decisione finale, tramite il sistema di protocollo informatico e gestione documentale/gestionale dedicato. Conseguente aggiornamento del registro degli accessi che consenta di tracciare le domande e la relativa trattazione, in linea con quanto previsto dalla circolare DFP n. 2/2017 e n. 1/2019	RPCT e Dirigente Sia Unione	Dicembre 2020	Relazione tecnica SIA Aggiornamento registro accessi
---	--	-----------------------------	---------------	---

Allegati:

Sez. II_Allegato A - Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Art. 10, comma 8, lett. a) D.Lgs. 33/2013	Segretario Generale	Servizio Rete Civica	Entro 15 gg dalla approvazione dell'aggiornamento annuale	
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione	Art. 12, comma 1, D.Lgs. 33/2013	Affari Generali	Servizio Rete Civica	link permanente alla banca dati Normattiva	
		Statuto	Statuto del Comune di Carpi	Art. 12, comma 1, D.Lgs. 33/2013	Affari Generali	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'entrata in vigore (approvazione, modifiche, integrazioni)	
		Regolamenti	Regolamenti del Comune di Carpi	Art. 12, comma 1, D.Lgs. 33/2013	Affari Generali	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'entrata in vigore (approvazione, modifiche, integrazioni)	
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Art. 12, comma 1, D.Lgs. 33/2013	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg da adozione (o entrata in vigore per lo statuto) o intervenute modifiche	
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Art. 12, comma 1, D.Lgs. 33/2013	Dirigenti di Settore RPCT	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione	
		Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Art. 12, comma 1, D.Lgs. 33/2013	Affari Generali	Servizio Rete Civica	Link permanente banca dati Regione Emilia Romagna	
		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla emanazione/adozione o dalla modifica intervenuta	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'introduzione dell'obbligo	
			Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Art. 13, comma 1, lett. a) D.Lgs. 33/2013	Affari Generali	Servizio Rete Civica	Entro 30gg da intervenuta modifica	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Mandato 2014 - 2019	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Curriculum vitae Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico o carica 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) " 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€) 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Servizio Rete Civica	Aggiornamento nessuno. Relativamente ai punti 2) e 4) gli interessati devono rispettare gli obblighi e tempi indicati al paragrafo 4. delle Linee guida ANAC adottate con deliberazione n. 241 dell'8 marzo 2017. Le conseguenti pubblicazioni saranno effettuate entro 30 gg dalla ricezione dei documenti.	
		Mandato 2019 - 2024	1) Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 2) Curriculum vitae 3) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 4) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 7) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 8) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 9) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€) 10) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] Per i cessati dalla carica nel corso del mandato 2019/2024 Vd. descrizione contenuti sotto-sezione mandato precedente	Art. 14, c. 1, lett. da a) ad e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Per i punti 3 e 4 Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA) Per gli altri punti Affari Generali	Servizio Rete Civica	Nei tempi previsti dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC (deliberazione n. 241/2017). Per i dati ricavabili d'ufficio, entro 15 gg dalla disponibilità. Per i dati forniti dagli Amministratori, entro 30 gg dalla ricezione. Aggiornamento annuale compensi e importi viaggi, dichiarazioni e attestazioni relative a cariche ed incarichi nonché delle attestazioni e documenti di cui ai punti 8) e 10).	
		Relazione di inizio e fine mandato		Relazione di inizio mandato e relazione di fine mandato		FAQ ANAC Trasparenza, n. 5.36	Affari Generali	Servizio Rete Civica

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
- Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
1	2	3						
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Art. 47 D.Lgs. 33/2013	RPCT	Servizio Rete Civica	Entro 7 gg dall'irrogazione della sanzione	
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	Art. 13, comma 1, lett. b) D.Lgs. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg da intervenute modifiche	
		Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Art. 13, comma 1, lett. c) D.Lgs. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg da intervenute modifiche	
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Art. 13, comma 1, lett. d) D.Lgs. 33/2013	Servizi informativi associati (UTDA)	Servizi informativi associati (UTDA)	Entro 30 gg da intervenute modifiche	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori - Anagrafe delle prestazioni ex art. 54 del d.lgs. 165/2001	A seguito delle modifiche al d.lgs. 33/2013 intervenute con il d.lgs. n. 97/2016 (in particolare quanto previsto dall'art. 9 bis del d.lgs. 33/2013), viene pubblicato il link all'anagrafe delle prestazioni ex art. 54 del d.lgs. 165/2001 presso il quale sono pubblicati tutti i dati previsti dagli artt. 15, d.lgs. n. 33/2013 e 53, c. 14, d.lgs. 165/2001; in particolare, per ciascun titolare di incarico, sono pubblicati i seguenti dati: anno, soggetto dichiarante, soggetto percettore e relativi dati, data di conferimento dell'incarico, estremi di conferimento dell'incarico, ragione dell'incarico, oggetto dell'incarico, compenso lordo, componenti variabili del compenso, ammontare erogato, attestazione verifica insussistenza, data inizio dell'incarico, data fine dell'incarico, sito, data di aggiornamento, curriculum vitae, dichiarazione svolgimento altri incarichi.	Art. 15, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013. Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001.	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore/Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	All'atto del conferimento dell'incarico in quanto la pubblicazione è condizione di efficacia.	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 PERLAPA
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Segretario Generale	1) Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 2) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 3) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 4) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 7) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 8) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 9) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 10) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico 11) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 12) Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Art. 15, comma 1 e 2, D.Lgs. 33/2013. Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013. Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Nei tempi previsti dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC (deliberazioni n. 241/2017, 586/2019, 1026/2019). Aggiornamenti: - per "tempestivo": si intende entro 30 giorni da intervenute modifiche - per "annuale", si intende non oltre il 30 marzo dell'anno successivo. Con l'art. 1, c. 7, D.L. n. 162/2019 è stata sospesa l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 46 e 47, d.lgs. 33/2013 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 14, c. 1 bis, d.lgs. 33/2013.	
			1) Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 2) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo					Intervenuta la sentenza della Corte Cost. 20/2019

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	3) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 4) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 7) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 8) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 9) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 10) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico 11) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 12) Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Art. 14, c. 1, lett. da a) a f), c. 1-bis e c. 1-ter, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punti 1 e 2, l. n. 441/1982; art. 3, l. n. 441/1982 Art. 20, c. 3, d.lgs-39/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Nei tempi previsti dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC (deliberazioni n. 241/2017, 586/2019, 1026/2019). Aggiornamenti: - per "tempestivo": si intende entro 30 giorni da intervenute modifiche - per "annuale", si intende non oltre il 30 marzo dell'anno successivo. Con l'art. 1, c. 7, D.L. n. 162/2019 è stata sospesa l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 46 e 47, d.lgs. 33/2013 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 14, c. 1 bis, d.lgs. 33/2013.	
		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg da intervenute modifiche	
		Ruolo dirigenti	Ruolo dirigenti	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg da intervenute modifiche	
Dirigenti cessati		Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Curriculum vitae Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Art. 14, c. 1, lett. da a) ad e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 Art. 4, l. n. 441/1982	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Aggiornamento nessuno. Relativamente ai punti 2) e 3) gli interessati, se tenuti, devono rispettare gli obblighi e tempi indicati al paragrafo 4 delle Linee guida ANAC adottate con deliberazione n. 241 dell'8 marzo 2017. Le conseguenti pubblicazioni, dovute in base alla tipologia di ente, saranno effettuate entro 30 gg dalla ricezione dei documenti.	Intervenuta la sentenza della Corte Cost. 20/2019
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Segretario Generale	Servizio Rete Civica	Entro 7 gg dall'irrogazione della sanzione	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Personale	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	PO cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001: Vd. Titolari di incarichi dirigenziali non generali PO senza deleghe: Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Aggiornamento annuale dei dati; da pubblicare entro 30 gg. Qualora intervengano modifiche in corso d'anno, entro 30 gg dalla intervenuta variazione	Intervenuta la sentenza della Corte Cost. 20/2019 (Po con delega funzioni dirigenziali)
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA) per caricamento su banca dati. Servizio Rete civica per pubblicazione sul sito.	Aggiornamento annuale dei dati da pubblicare entro 30 giorni dall'invio dei dati del conto annuale	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 SICO
		Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (dati del conto annuale)	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA) per caricamento su banca dati. Servizio Rete civica per pubblicazione sul sito.	Aggiornamento annuale dei dati da pubblicare entro 30 giorni dall'invio dei dati del conto annuale	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 SICO
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA) per caricamento su banca dati. Servizio Rete civica per pubblicazione sul sito.	Entro il mese di gennaio dell'anno successivo. In caso di variazioni in corso d'anno, entro 30 gg dalle intervenute variazioni.	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 PERLAPA SICO
		Costo del personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (dati presenti anche nel conto annuale)	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA) per caricamento su banca dati. Servizio Rete civica per pubblicazione sul sito.	Entro 30 gg dalla fine del trimestre	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 PERLAPA SICO
Tassi di assenza		Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale		Art. 16, comma 3, D.lgs. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Pubblicazione trimestrale entro il termine del mese successivo.	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
1	2	3						
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) da pubblicare in tabelle.	A seguito delle modifiche al d.lgs. 33/2013 intervenute con il d.lgs. n. 97/2016 (in particolare quanto previsto dall'art. 9 bis del d.lgs. 33/2013), viene pubblicato il link all'anagrafe delle prestazioni ex art. 54 del d.lgs. 165/2001 presso il quale sono pubblicati tutti i dati previsti dall'art. 18, d.lgs. 33/2013; in particolare, per ciascun titolare di incarico, sono pubblicati i seguenti dati: anno, soggetto dichiarante, soggetto conferente, soggetto percettore e relativi dati, qualifica soggetto percettore, oggetto dell'incarico, compenso lordo, data inizio dell'incarico, data fine dell'incarico, sito, data aggiornamento.	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Entro 15 gg dal conferimento o autorizzazione dell'incarico	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 PERLAPA
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano al comparto, e le eventuali interpretazioni autentiche (link al sito Aran)	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	link permanente alla banca dati dell'ARAN	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 SICO ARCHIVIO CONTRATTI ARAN CNEL
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Entro 5 gg dalla sottoscrizione definitiva del contratto	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 SICO ARCHIVIO CONTRATTI ARAN CNEL
		Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (i dati sono attualmente contenuti nel conto annuale)	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA) per caricamento su banca dati. Servizio Rete civica per pubblicazione sul sito.	Entro 30 gg dal conto annuale	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 SICO ARCHIVIO CONTRATTI ARAN CNEL
	OIV	OIV	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIV	Art. 10, comma 8, lett. c) D.Lgs. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla nomina	
		Bandi e avvisi di selezione scaduti	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica		

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bandi di concorso		Bandi e avvisi di selezione in corso	Bandi di concorso e documentazione allegata.	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Per i bandi: contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio. Per le tracce delle prove ed i relativi criteri di valutazione della Commissione: entro 15 gg dall'ultimo giorno di espletamento delle prove.	A seguito dell'approvazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con il quale saranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 19, c. 2bis, d.lgs. 33/2013, verrà predisposto il collegamento ipertestuale ivi disciplinato. In relazione ai bandi di mobilità, si rinvia all'art. 1, comma 10 octies, del d.l. 162/2019, come convertito nella legge n. 8/2020.
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'approvazione o successive modifiche/integrazioni	
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Segretario Generale (PdP) - Servizi finanziari (PEG parte finanziaria)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'approvazione o successive modifiche/integrazioni	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance		Segretario Generale	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'approvazione o successive modifiche/integrazioni	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e all'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Art. 20, comma 1, D.lgs. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dallo stanziamento. Entro 30 gg dalla distribuzione.	
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Art. 20, comma 2, D.lgs. 33/2013	Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Per i criteri di assegnazione del trattamento accessorio: entro 30 gg dalla loro approvazione o successive modifiche/integrazioni. Per gli altri dati: entro 30 gg dall'erogazione dei premi.	
Benessere organizzativo			Non più soggetta a pubblicazione obbligatoria a partire dall'antrata in vigore del d.lgs. 97/2016					

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
- Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità per alimentazione banca dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione sul sito.	Aggiornamento annuale, entro 30 gg dalla disponibilità dei dati.	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 SIQUEL PATRIMONIOPA (MEF_Dt) BDAP.OPENDATA OPNEDATA PARTECIPAZIONI PA
	Società partecipate	Dati Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013). Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità per alimentazione banca dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione sul sito.	Aggiornamento annuale, entro 30 gg dalla disponibilità dei dati.	
Enti controllati		Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità per alimentazione banca dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione sul sito.	Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità per alimentazione banca dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione sul sito.	Aggiornamento annuale, entro 30 gg dalla disponibilità dei dati.	
	Altri organismi	Altri organismi	Livello integrativo ulteriore di trasparenza. Elenco degli altri organismi partecipati; per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) caratteristiche del rapporto di partecipazione dell'amministrazione 3) numero dei rappresentanti eventualmente nominati dall'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 4) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 5) Collegamento con i siti istituzionali, ove esistente	Dato ulteriore	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità per alimentazione banca dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione sul sito.	Aggiornamento annuale, entro 30 gg dalla disponibilità dei dati.	
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Affari Generali - Sviluppo, formazione e qualità	Servizio Rete Civica	Aggiornamento annuale e comunque entro 60 gg da intervenute modifiche	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
- Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***	
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Art. 35, commi 1 e 2, D.lgs. 33/2013 Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012" Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012	Segretario Generale e Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg da ogni variazione, modifica o aggiornamento		
	Dati aggregati attività amministrativa		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria						
	Monitoraggio tempi procedimentali		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria						
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Art. 35, comma 3, D.lgs. 33/2013	Segretario Generale e Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'adozione dei relativi atti		
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Affari generali	Affari generali	Semestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del semestre precedente.		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Semestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del semestre precedente.		

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***	
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure. (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Entro 15 gg dalla aggiudicazione Tabelle riassuntive aggiornamento annuale entro 31 gennaio		
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Per ciascuna procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 DM Infrastrutture e Trasporti n.14 del 16/01/2018	Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio.	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla relativa approvazione e in caso di variazione		
			Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.		Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50_2016/link alla relativa sottosezione della SUA
			Determina a contrarre (per tutte le procedure)		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.		Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50/2016

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.	Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50_2016/link alla relativa sottosezione della SUA	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 BDAP (per opere e lavori) BDNCP (per opere, lavori, servizi e forniture) SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI (MIT)
			Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.	Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50_2016/link alla relativa sottosezione della SUA	
			Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.	Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50_2016/link alla relativa sottosezione della SUA	
			Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.	Entro 30 gg dalla esecutività delle determinazioni	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.	Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50_2016/link alla relativa sottosezione della SUA	
		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 5 giorni dalla loro adozione)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 art.76 c.2 e 5 d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.	Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50_2016/link alla relativa sottosezione della SUA	
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	CUC/Ufficio appalti/Dirigenti di settore, in base a competenza, per alimentazione banche dati. Servizio Rete Civica per pubblicazione.	Da pubblicare secondo le modalità e le tempistiche e previste dal d.lgs. n. 50_2016/link alla relativa sottosezione della SUA	
		Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti.	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 (disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016). Abrogata.			Nessuno.	Tale obbligo di pubblicazione era stato introdotto dal comma 505, art. 1, legge di stabilità 2016, norma avente carattere speciale, che è stata abrogata dalla lett. ss-bis), comma 1, art. 217, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), inserita dall'art. 129, co. 1, lett. n), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Tempestivo	
	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Art. 26, comma 1, D.lgs. 33/2013	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'adozione degli atti	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Garante prot. dati personali provv. N. 243 del 15-5-2014	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Contestuale al perfezionamento dell'atto perché la pubblicazione è condizione di efficacia. Per l'elenco annuale: entro il 31 gennaio dell'anno successivo.	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	"Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011" Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Servizi finanziari	Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito. Servizi finanziari per il caricamento BDAP.	Entro 30 gg dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 BDAP
		Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	"Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011" Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Servizi finanziari	Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito. Servizi finanziari per il caricamento BDAP.	Entro 30 gg dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 BDAP

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bilancio consolidato	Documenti e allegati del bilancio consolidato, nonché dati relativi al bilancio consolidato di ciascun anno, in relazione agli obblighi informativi dei dati da inviare alla BDAP.		Servizi finanziari	Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito. Servizi finanziari per il caricamento BDAP.	Entro 30 gg dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 BDAP
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Servizi finanziari	Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito. Servizi finanziari per il caricamento BDAP.	Entro 30 giorni dall'approvazione	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio Immobiliare	Patrimonio Immobiliare suddiviso in fabbricati e terreni	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Art. 30 D.lgs. 33/2013	Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio.	Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito. Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio per il caricamento Patrimonio PA - REMS.	Aggiornamento annuale, entro 30 gg dall'invio dei dati all'Anagrafe ministeriale degli immobili	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 Patrimonio PA (MEF - DT) REMS
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti	Art. 30 D.lgs. 33/2013	Dirigenti di settore	Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito. Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio per il caricamento Patrimonio PA - REMS.	Aggiornamento annuale, entro 30 gg dalla approvazione del rendiconto	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 Patrimonio PA (MEF - DT) REMS
	Comunicazioni acquisto immobili	Comunicazioni acquisto immobili	Comunicazione di acquisto immobili ex art. 12, c. 1 ter, D.L. 98/2011		Art. 12, c. 1 ter, D.L. 98/2011			L'adempimento non è più previsto per l'ente a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	1) Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2) Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 3) Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 4) Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	1) RPCT 2) Segretario Generale 3 e 4) Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 15 gg dalla ricezione	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Servizi finanziari	Servizio Rete civica	Entro 15 gg dalla ricezione	
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 15 gg dalla ricezione	
	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Art. 32, comma 1, D.lgs. 33/2013	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'approvazione	
	Class action	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio Sentenza di definizione del giudizio Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 15 gg dalla notizia di ricorso e dall'adozione delle misure	
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ed il relativo andamento nel tempo.	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Servizi finanziari	Servizio Rete Civica	Aggiornamento annuale entro 30 gg dalla disponibilità dei dati	
	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Dirigenti di Settore	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dall'acquisizione dei risultati	
	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Servizi Finanziari	Servizi Finanziari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Servizi finanziari	Servizio Rete Civica	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Servizi finanziari	Servizio Rete Civica	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Servizi finanziari	Servizio Rete Civica	Entro 5 gg da intervenuta modifica	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Finanziamenti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (comma 37, art. 1, l. 160/2019)	Finanziamenti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Finanziamenti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Art. 1, c. 37, l. 160/2019	Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio.	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla comunicazione del finanziamento.	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 DM Infrastrutture e Trasporti n.14 del 16/01/2018	Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio.	Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio per la trasmissione BDAP. Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito.	Entro 30 gg dalla disponibilità dei dati e dall'approvazione dei documenti	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 BDAP
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'ANAC)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio.	Settore Lavori Pubblici, infrastrutture e patrimonio per la trasmissione BDAP. Servizio Rete Civica per il caricamento sul sito.	Entro 30 gg dalla disponibilità dei dati e dall'approvazione dei documenti	Art 9 - bis Dlgs 33/2013 BDAP
		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Atti di governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Settore Pianificazione Urbanistica - Edilizia privata	Servizio Rete Civica	Termini coerenti con procedura di approvazione in quanto la pubblicità degli atti e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pianificazione e governo del territorio		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Documentazione relativa a ciascun procedimento	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Pianificazione Urbanistica - Edilizia privata	Servizio Rete Civica	Tempestivo rispetto all'approvazione (immediata eseguibilità/efficacia deliberazione). Ulteriori termini in relazione a norme e obblighi di legge regionale	
Informazioni ambientali		Informazioni ambientali Stato dell'ambiente Fattori inquinanti Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto e misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto Relazioni sull'attuazione della legislazione Stato della salute e della sicurezza umana Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse; misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 4) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 5) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore 6) Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Ambiente	Servizio Rete civica	Entro 30 gg dalla disponibilità dei dati/documenti	
Interventi straordinari e di emergenza		Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Art. 42, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Servizio Protezione Civile	Servizio Rete civica	Entro 15 gg dall'adozione dei provvedimenti	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 - Sezione II: Trasparenza -
 Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Atti di accertamento delle violazioni	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)" Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	RPCT	Servizio Rete Civica	Entro 15 gg dalle rispettive approvazioni/adozioni provvedimenti	
	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	RPCT	Servizio Rete Civica	Entro 15 gg dalla nomina	
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	RPCT	Servizio Rete Civica	Entro 15 gg dalla individuazione degli uffici e da intervenute modifiche	
		Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	RPCT	Servizio Rete Civica	Semestrale (entro 30 gg dalla chiusura del semestre precedente)	
		Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Servizi informativi associati (UTDA)	Servizi informativi associati (UTDA)	Entro il 31 marzo di ogni anno	
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Servizi informativi associati (UTDA)	Servizi informativi associati (UTDA)	Entro 30 gg dall'approvazione del Regolamento	

Comune di Carpi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
- Sezione II: Trasparenza -
Allegato A) – Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 disciplina la durata degli obblighi di pubblicazione, disponendo quanto segue:

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.))

LEGENDA:

* Il contenuto delle colonne 4, 5 e 8 deve essere letto in coordinamento con le disposizioni di legge applicabili e con le indicazioni degli organismi competenti (particolare rilievo assume al riguardo la delibera ANAC n. 1310/2016).

** L'espressione generica "Dirigenti di Settore" nelle colonne 6 e 7 indica che il responsabile dell'adempimento è individuato nel Dirigente di ogni Settore, ciascuno in ragione della competenza della propria struttura in relazione alla tipologia di dato da pubblicare.

*** Nella colonna 9 "Note" sono evidenziate in colore verde le pubblicazioni in tutto o in parte interessate dalle prescrizioni dell'art. 9 bis, Dlgs. n. 33/2013. La casella riporta le banche dati rilevanti per il singolo obbligo come risultanti dall'allegato B) del D.lgs. 33/2013. Nella medesima colonna sono altresì evidenziate, in colore giallo, le pubblicazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019

Le righe in colore grigio riportano dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Disponibilità del dato nella sezione "Amministrazione trasparente"			Indicazione sintetica del contenuto*	Riferimento normativo*	Dirigente responsabile della individuazione, elaborazione e trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Dirigente responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**	Frequenza dell'aggiornamento*	Note***
Denominazione sotto - sezioni di I livello	Denominazione sotto - sezioni di II livello	Denominazione del singolo obbligo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Servizi informativi associati (UTDA)	Servizi informativi associati (UTDA)	Entro il 31 marzo di ogni anno	
	Dati ulteriori	Privacy	Ulteriori contenuti che l'ente ritiene di pubblicare ai fini di trasparenza in attuazione di disposizioni di legge o atti di autoregolamentazione interna e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni precedenti.		Servizi informativi associati (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla disponibilità dei dati	
		Rendicontazione utilizzo del 5 per mille dell'IRPEF			Servizi finanziari	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla disponibilità dei dati	
		Controlli interni			Segreteria Generale	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla disponibilità dei dati	
		Piani per l'utilizzo del telelavoro			Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane (UTDA)	Servizio Rete Civica	Entro 30 gg dalla disponibilità dei dati	